Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale

In Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

Passaggio ai principi contabili nazionali – Il nuovo principio contabile OIC 33

Relatore
Ch. Prof. Ugo Sostero

Laureanda
Elena Lazzari
Matricola 849155

Anno Accademico
2019 / 2020

Ringrazio sentitamente il mio relatore, Professore Ugo Sostero, per la disponibilità e la cortesia, oltre che la pazienza, dedicatami nonostante il periodo di emergenza trascorso, e per gli insegnamenti e la passione che mi ha trasmesso.
Ringrazio inoltre lo staff dell'Università Ca' Foscari Venezia e della biblioteca BEC per la loro costante tempestività nel risolvere ogni mio dubbio.
Un particolare pensiero va alla mia famiglia, che mi sostiene sempre ed è sempre presente, e alle mie nonne, i miei punti di riferimento.
Infine, vorrei ringraziare tutti i miei amici, le persone a me vicine e care e i miei colleghi di lavoro presenti e passati per la forza e il coraggio che riescono sempre ad infondermi.

Sommario

Introduzione…….. 1

Capitolo 1: Caratteristiche generali dei due set di principi contabili…….. 3

1.1 Struttura dello Stato patrimoniale…….. 11

Capitolo 2: Attivo immobilizzato…….. 19

2.1. Immobilizzazioni materiali…… 19

2.1.1. Criteri di valutazione…… 20

2.1.2. Ammortamento…… 25

2.1.3. Svalutazione…… 28

2.1.4. Contributi…… 30

2.1.5. Passaggio ai principi contabili nazionali…… 31

2.2. Investimenti immobiliari…… 35

2.3. Immobilizzazioni immateriali…… 37

2.3.1. Valutazione…… 42

2.3.2. Ammortamento…… 46

2.3.3. Passaggio ai principi contabili nazionali…… 49

2.4. Immobilizzazioni finanziarie…… 52

2.4.1. Valutazione dei titoli immobilizzati…… 55

2.4.2. Partecipazioni…… 58

2.4.3. Valutazione delle partecipazioni…… 60

2.4.4. Derivati…… 64

2.4.5. Valutazione dei derivati…… 65

2.4.6. Passaggio ai principi contabili nazionali…… 67

2.5. Leasing…… 71

Capitolo 3: Attivo corrente…….. 77

3.1. Rimanenze…… 77

3.1.1. Valutazione delle rimanenze…… 78

3.1.2. Lavori in corso su ordinazione…… 80

3.1.3. Passaggio ai principi contabili nazionali…… 84

3.2. Attività biologiche…… 86

3.3. Crediti…… 90

3.4. Attività finanziarie correnti…… 96

3.4.1. Valutazione delle attività finanziarie correnti…… 97

3.4.2. Passaggio ai principi contabili nazionali…….. 100

3.5. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti…….. 102

Capitolo 4: Patrimonio netto…….…….. 104

4.1. Passaggio ai principi contabili nazionali…….. 110

Capitolo 5: Fondi relativi al personale…….. 112

Capitolo 6: Fondi rischi e oneri…….. 117

6.1. Valutazione degli accantonamenti secondo la normativa internazionale…… 120

6.2. Valutazione del fondo per rischi e oneri secondo la normativa nazionale…….. 121

6.3. Passaggio ai principi contabili nazionali…….... 122

Capitolo 7: Debiti…….. 123

7.1. Valutazione dei debiti…… 125

Conclusione…….. 130

Indice delle fonti…….. 133

Introduzione

L'integrazione sempre maggiore tra i vari Paesi, chiamata globalizzazione, ha portato ad una progressiva esigenza di uniformare, o al più cercare di allineare, anche i principi contabili, in modo da creare un linguaggio comprensibile oltre che di concreta utilità agli operatori economici.
A partire dal 2005, anno del recepimento in Italia del regolamento CE 1725/2003 dell'Unione Europea, sono stati introdotti all'interno della normativa nazionale i principi contabili internazionali. Di conseguenza, l'OIC ha redatto nello stesso anno una guida operativa con lo scopo di aiutare le società al passaggio dalla redazione del bilancio secondo i principi contabili nazionali alla sua redazione con i principi contabili internazionali.

Con la legge di bilancio del 2019 si è introdotta la possibilità per le società i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di avere la facoltà e non più l'obbligo di redigere il bilancio seguendo i principi contabili internazionali. Di conseguenza, per la redazione del bilancio 2019, queste società possono ritornare ad applicare la normativa nazionale.
L'OIC ha ritenuto necessario e di supporto l'emanazione di un principio per il passaggio ai principi contabili nazionali, l'OIC 33 di marzo 2020.

Il presente elaborato ha l'obiettivo di analizzare l'OIC 33 e cercare di capire se il passaggio dai principi contabili internazionali ai principi nazionali possa in un qualche modo compromettere l'esposizione chiara e veritiera del bilancio.

Il primo capitolo esaminerà le caratteristiche generali dei due set di principi contabili, e i principi su cui esse si ispirano.
Nello stesso capitolo si andrà ad analizzare anche lo schema di Stato Patrimoniale previsto dalle due normative per mettere in evidenza gli aspetti formali della sua redazione ed esposizione in bilancio.
Dal secondo al settimo capitolo l'elaborato esaminerà nel dettaglio le singole voci dello Stato Patrimoniale, gli avvenimenti che rappresentano, i criteri di valutazione contemplati rispettivamente dai principi contabili internazionali e nazionali, ed infine il passaggio ai principi contabili nazionali evidenziando differenze ed analogie tra i due set.

L'elaborato si concluderà con le osservazioni ricavate nei precedenti capitoli in base alle divergenze o analogie presenti nelle due normative contabili e la nuova normativa prevista dall'OIC 33 in alcuni casi particolari.

Capitolo 1: Caratteristiche generali dei due set di principi contabili

Prima di analizzare il significato delle voci di Stato Patrimoniale, la loro valutazione e le eventuali differenze o analogie presenti tra i due set di principi contabili, è opportuno descrivere le caratteristiche proprie dei principi contabili internazionali e nazionali, oltre che analizzare i principi contabili che sono alla base della redazione di un bilancio d'esercizio.
Successivamente, alla luce di queste, si può procedere allo studio dello Stato Patrimoniale e delle singole voci che lo compongono, in modo da comprendere meglio le differenze presenti tra i due principi contabili e da tenere in considerazione al momento del passaggio ai principi contabili nazionali.

Il decreto 38/2005 ha imposto l'applicazione dei principi contabili internazionali a determinate tipologie di società italiane, lasciando al tempo stesso la facoltà di adozione a tutte le altre, con esclusione delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata.
L'art. 2 del decreto stabilisce la sua applicazione a:

a) "le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diversi da quelle di cui alla lettera d);
b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, […] diverse da quelle di cui alla lettera d);
c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia […]; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari […]; le società mobiliari […]; le società di gestione del risparmio […]; le società finanziarie […]; gli istituti di moneta elettronica […];
d) le società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (imprese di assicurazione);
e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata […] e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d);
f) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata […], che redigono il bilancio consolidato;

g) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata [...]".

Di conseguenza, come semplificano Miele e altri[1], i principi contabili internazionali devono essere obbligatoriamente adottati da:

a) "le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea (società quotata), escluse le compagnie assicurative;
b) società emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante;
c) le banche italiane;
d) le compagnie assicurative quotate che non redigono il bilancio consolidato".

Successivamente spiegano anche la motivazione per cui le compagnie assicurative sono escluse dall'applicazione degli IAS per i propri bilanci d'esercizio. Infatti, essi non forniscono indicazioni circa la disciplina di valutazione delle passività verso gli assicurati, di conseguenza applicano la "disciplina prevista dal D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 *codice delle assicurazioni private* al titolo VIII".

Sono quindi esclusi dall'applicazione dei principi contabili internazionali i bilanci individuali delle società minori, come da definizione dell'art. 2435 bis del c.c., cioè le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

Tutte le altre società, in via residuale, hanno la facoltà di applicare i principi IAS/IFRS.

Con la legge di bilancio 2019 è stato introdotto il nuovo articolo 2-bis al D. Lgs. 38/2005, il quale evidenzia che le società i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, precedentemente obbligate ad applicare i principi contabili internazionali, ora ne hanno la mera facoltà. Di conseguenza, queste società possono ritornare ad applicare la normativa italiana.

Si evince che gli IAS/IFRS in Italia vengono applicati alle società quotate in mercati regolamentati ed alle "grandi imprese ad azionariato diffuso", come sottolinea Iori[2].

La nuova versione del *Conceptual Framework for the Financial Reporting* pubblicata nel 2018 "introduce il concetto di *Primary Users*", come indicano Azzali e altri[3], informazione

[1] Miele L., Sura A., Bontempo F., Fabi T., *Bilancio e reddito d'impresa*, Ipsoa Manuali, 2020, p. 12
[2] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 36

che precedentemente non era indicata. Il paragrafo 1.2 riporta infatti come finalità del bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali quella di fornire informazioni finanziarie sull'impresa che siano utili nel processo decisionale di investitori attuali e potenziali, finanziatori e altri creditori al fine di reperire le risorse necessarie all'entità. Tali destinatari risultano essere interessati alle potenzialità dell'azienda di generare futuro reddito, considerando non solo l'entità aziendale con le sue risorse, ma anche le condizioni economiche generali in cui opera, gli eventi politici, ecc.; essi possono essere così in grado di comparare le informazioni ricavate con le imprese affini per poter successivamente prendere decisioni sulle modalità di investimento.
Come evidenziano Azzali e altri, "queste decisioni includono a) l'acquisto, la vendita o la detenzione di capitale di rischio e di prestito; b) la fornitura o la restituzione di prestiti o di altre forme di finanziamento; c) l'esercizio di diritti di voto".
Inoltre, essendo gli investitori la principale categoria di interesse, il bilancio d'esercizio deve rappresentare il più possibile il valore di mercato dell'azienda, per poterla poi considerare all'interno del più ampio mercato regolamentato in cui viene quotata. È per questa motivazione che i principi contabili internazionali fanno ampio utilizzo della valutazione di molte poste di bilancio con il metodo del *fair value*. Infatti Azzali e altri analizzano che a differenza della normativa contabile nazionale, "il bilancio non ha l'obiettivo di fornire informazioni sul valore di un'azienda, ma solo di fornire informazioni agli utilizzatori che agevolino la loro stima del valore dell'azienda", come riporta il *Conceptual Framework for the Financial Reporting* al paragrafo 1.7.

Il *Conceptual Framework fort the Financial Reporting* dal paragrafo 2.5 indica le caratteristiche che il bilancio deve possedere, dove si distinguono "le caratteristiche fondamentali (*Relevance* e *Faithfull Representation*) dalle caratteristiche migliorative (*Comparability, Understandability, Verifiability, Timeliness*)" come rilevano Azzali e altri: quindi il bilancio deve essere rilevante/significativo, fedele, comparabile, verificabile e tempestivo.
Per rilevanza si intende la capacità di produrre differenti decisioni negli utenti di bilancio. Come spiega Iori[4], "l'informazione è rilevante se omettendola o esprimendola non correttamente potrebbe influenzare le decisioni che gli utenti prendono sulla base delle informazioni finanziarie redatte da una specifica entità".

[3] Azzali S., Marinoni M. A., Mazza T., *Innovazioni del Conceptual Framework for Financial Reporting*, Economia Aziendale Online, 2019
[4] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 53

Lo IAS 1 al paragrafo 30A fa riferimento al principio della rilevanza sottolineando che "l'entità non deve ridurre la comprensibilità del proprio bilancio occultando informazioni rilevanti mediante informazioni irrilevanti o aggregando voci significative che hanno natura o funzioni differenti". Il bilancio d'esercizio deve quindi essere redatto con chiarezza affinché i suoi destinatari possano estrapolare facilmente le informazioni che necessitano, e i dati in esso riportati devono essere di immediata comprensibilità per non intaccare le successive scelte degli stakeholders.

Inoltre "le informazioni contabili devono rappresentare fedelmente la sostanza del fenomeno economico sottostante", come chiariscono Azzali e altri[5], cioè deve esservi una prevalenza della sostanza sulla forma.

Per essere fedele la rappresentazione del bilancio deve essere completa, neutrale e priva di errori.

Per essere completa si devono includere tutte le informazioni necessarie agli utenti di bilancio per capire i fenomeni rappresentati; la neutralità viene intesa come imparzialità, cioè "non è deviata, ponderata, enfatizzata, sottovalutata o manipolata per aumentare la probabilità che l'informazione finanziaria sarà ricevuta favorevolmente dagli utenti", come precisa Iori[6]. Al paragrafo 2.16 il Framework sottolinea che la neutralità viene supportata dalla prudenza, intesa come cautela nel prendere decisioni sotto condizioni di incertezza.

Le informazioni inoltre devono essere comparabili con altre entità similari e nel corso del tempo. Lo IAS 1 al paragrafo 38 evidenzia a questo proposito che "un'entità deve presentare le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente per tutti gli importi esposti nel bilancio dell'esercizio corrente. Un'entità deve includere informazioni comparative in merito alle informazioni di commento e descrittive, quando ciò sia rilevante per la comprensione del bilancio dell'esercizio di riferimento". Il bilancio sarà quindi comprensivo non solo dell'esercizio di riferimento, ma anche di quello precedente, per dare al lettore informazioni circa l'andamento della gestione aziendale.

Le informazioni presenti in bilancio devono essere anche verificabili da parte di utenti diversi nel cogliere la rappresentazione fedele di esse, e tempestive, cioè disponibili per gli utilizzatori nel tempo utile per influenzare le loro decisioni.

Infine, al paragrafo 3.9, vi è l'assunzione che l'entità è un'azienda funzionante, cioè che anche in futuro si prevede che continuerà la sua attività produttiva e che "non vi sia

[5] Azzali S., Marinoni M. A., Mazza T., *Innovazioni del Conceptual Framework for Financial Reporting*, Economia Aziendale Online, 2019

[6] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 47

l'intenzione o la necessità di liquidare l'azienda", come aggiungono Azzali e altri[7]. Anche lo IAS 1 al paragrafo 25 richiama tale presupposto; recita infatti che "nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Un'entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuità dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò".

Lo Ias 1 al paragrafo 27 enuncia il principio della competenza, normando che "un'entità deve preparare il proprio bilancio, ad eccezione dell'informativa sui flussi finanziari, secondo il principio della contabilizzazione per competenza". I ricavi e i costi devono essere contabilizzati nell'esercizio cui si riferiscono a prescindere dalle manifestazioni finanziarie.

Il bilancio inoltre deve essere redatto con cadenza almeno annuale, come norma il paragrafo 36 dello IAS 1, e qualora "un'entità cambia la data di chiusura del proprio esercizio e presenta il bilancio per un periodo più lungo o più breve di un anno, un'entità deve indicare, oltre all'esercizio di riferimento coperto dal bilancio:

a) la ragione per cui si utilizza un esercizio più lungo o più breve; e
b) il fatto che gli importi presentati in bilancio non sono del tutto comparabili".

Queste informazioni servono al lettore sia per comprendere i fatti che hanno portato a questa decisione, sia per avere una chiave di lettura delle voci e riuscire a compararle con altri esercizi per valutare l'andamento aziendale.

Infine, al paragrafo 1.12 del Framework si sottolinea che il bilancio deve rappresentare la situazione finanziaria dell'entità e gli effetti delle transazioni e altri eventi che hanno portato alla variazione delle risorse economiche e delle obbligazioni dell'entità.

Il sistema contabile italiano si affaccia su un contesto di piccole e medie imprese, con una ristretta base azionaria. L'obiettivo del bilancio d'esercizio è quello di "evidenziare il reddito prodotto nel corso dell'esercizio affinché sia nota la parte di esso che può essere distribuita ai soci", come evidenzia Iori[8].

L'OIC 11 al paragrafo 9 sottolinea infatti che "i destinatari primari dell'informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori".

---

[7] Azzali S., Marinoni M. A., Mazza T., *Innovazioni del Conceptual Framework for Financial Reporting*, Economia Aziendale Online, 2019

[8] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 36

La normativa contabile nazionale è regolata dal Codice Civile e dalle norme contabili emanate dall'OIC.

L'art. 2423 del Codice Civile stabilisce al comma 2 che "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".

Il bilancio d'esercizio deve quindi possedere due caratteristiche essenziali: essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

L'OIC 11 al paragrafo 7, allineato con la Relazione Ministeriale al D. Lgs. N. 127/1991, chiarisce che "l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio nè promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato".

Per quanto concerne invece l'aggettivo "chiaro", Miele e altri[9] segnalano che la dottrina prevalente è dell'opinione che siano rispettate le normative previste dal Codice Civile "in tema di presentazione delle voci negli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale".

Per questa ragione, l'art. 2423 al comma 5 sottolinea che se "in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione [...] è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata". Le motivazioni dovranno comparire nella Nota integrativa.

Nel successivo art. 2423-bis, il Codice Civile indica un elenco di principi a cui il redattore del bilancio deve ispirarsi per la sua redazione:

1) "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività,

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

[9] Miele L., Sura A., Bontempo F., Fabi T., *Bilancio e reddito d'impresa*, Ipsoa Manuali, 2020, p. 28

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro".

A questi principi si ispira anche la normativa contabile emanata dall'OIC, che al paragrafo 15 dell'OIC 11 ricava i postulati di bilancio, i quali richiamano le norme generali:

a) "Prudenza;
b) Prospettiva della continuità aziendale;
c) Rappresentazione sostanziale;
d) Competenza;
e) Costanza nei criteri di valutazione;
f) Rilevanza;
g) Comparabilità".

Per prudenza si intende "ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza", come evidenzia l'OIC 11 al paragrafo 16. Con riferimento a questo postulato, vengono richiamati come esempi due principi dell'art. 2423 del Codice Civile, quali "gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente" applicato nel caso delle rimanenze di magazzino, e "si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio". A questo proposito, viene sottolineato un diverso trattamento degli utili non realizzati da qualsiasi tipologia di perdita. Infatti, nel rispetto del principio della prudenza, "gli utili non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio", come norma l'OIC 11 al paragrafo 19.

L'OIC 11 dal paragrafo 21 spiega poi il significato della continuità aziendale, intesa come la capacità dell'azienda di costituire "un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito". "La crisi di impresa non giustifica l'abbandono dei criteri di continuità, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele", mentre "l'accertamento da parte degli amministratori […] di una causa di scioglimento […] comporta l'abbandono della continuità aziendale", come si precisa al paragrafo 8 punti b) e c).

Per quanto riguarda la rappresentazione sostanziale, il paragrafo 27 dell'OIC 11 stabilisce che "la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed

economici". I fatti aziendali devono quindi essere rappresentati tenendo conto non solo degli aspetti formali ma anche della sostanza economica che contengono. Iori[10] trae che "la rappresentazione della sostanza dell'operazione assicura chiarezza nella redazione del bilancio ed una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica".

Secondo il principio della competenza, descritto al paragrafo 29 dell'OIC 11, nella redazione del bilancio si deve "tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al Conto Economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio". Secondo questo postulato, nel bilancio devono comparire solo i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio, che si sono quindi manifestati nell'esercizio di riferimento.

Il D. Lgs. 139/2015 ha introdotto all'interno del Codice Civile il principio della rilevanza; infatti, il comma 4 dell'art. 2423 recita che "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta". Si prevede quindi la possibilità di omettere delle informazioni se queste sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. L'OIC 11 al paragrafo 36 definisce rilevante un'informazione quando "la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevazione dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa". Si guarda quindi il bilancio nel suo complesso per verificare se un'informazione risulta rilevante o meno, se può quindi influenzare o meno le scelte dei lettori del bilancio.

Per quanto riguarda il postulato della comparabilità, il Codice Civile all'art. 2423-ter prevede al comma 5 che "per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. […] La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa". Si prevede di indicare per ogni voce degli schemi di bilancio il relativo importo dell'esercizio precedente, al fine di poter comparare nel tempo i risultati economici e patrimoniali per osservare l'evoluzione dell'attività aziendale.

[10] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 43

Questo si verifica se le voci di bilancio sono valutate con lo stesso criterio. L'art. 2423-bis del Codice Civile prevede al punto 6) che "i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe [...] sono consentite in casi eccezionali".
Questo permette "di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della società nel susseguirsi degli esercizi" al fine di "agevolare l'analisi dell'evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilancio", come precisa il paragrafo 34 dell'OIC 11.
Come precisa il successivo paragrafo 45, la migliore comparabilità è data se:

a) "la forma di presentazione è costante, il modo di esposizione [...] delle voci deve essere quindi uguale o almeno comparabile;
b) i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti [...];
c) i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori ecc.) e gli eventi di natura eccezionale sono descritti nelle note di bilancio", devono quindi essere chiaramente evidenziati.

Questi postulati di bilancio devono sempre essere tenuti in considerazione nella redazione di un bilancio d'esercizio. Essi rappresentano anche dei criteri guida su cui ispirarsi e uniformarsi nei casi in cui non sono presenti normative che regolano determinate situazioni o casi.

1.1. Struttura dello stato patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale è il documento contabile che fotografa il patrimonio dell'impresa alla data di chiusura dell'esercizio. Esso espone la ricchezza aziendale (le attività) e le modalità che hanno portato alla formazione di tale ricchezza (le passività nei confronti di terzi e le componenti di Patrimonio Netto formatosi con i mezzi propri). Evidenzia inoltre come sono articolati gli impieghi e le fonti di finanziamento. Fornisce quindi un quadro completo al 31/12 della ricchezza dell'impresa e delle sue fonti di finanziamento.
I principi contabili internazionali non prevedono schemi rigidi da rispettare nella redazione di un bilancio, ma al contrario, conformemente alla tradizione contabile anglosassone, lasciano ampie libertà al redattore.
Lo IAS 1 al paragrafo 60 impone una distinzione tra attività e passività correnti e non correnti.

Paola Rossi[11] considera che per i principi contabili internazionali "una risorsa è definita attività solo se controllata dall'impresa in conseguenza di eventi passati e se da essa sono attesi benefici economici futuri per l'azienda". "In termini generali un'azienda ha il controllo di un'attività se ha la potestà di poter usufruire dei benefici economici futuri derivanti dalla risorsa in oggetto e può inoltre limitare l'accesso a tali benefici da parte di terzi". I benefici economici futuri possono derivare da "proventi derivanti dalla vendita di prodotti e servizi; da risparmi di costo, da altri benefici derivanti dall'utilizzo della risorsa da parte dell'impresa".

Azzali e altri[12] evidenziano che le tre caratteristiche basilari di un asset sono:

1. "l'esistenza del diritto;
2. il fatto che esso sia portatore di eventuali benefici economici;
3. il concetto stesso di controllo, che autorizza sul nascere sia l'entità aziendale, sia la sua gestione, come generatrice di risorse economiche".

Iori[13] chiarisce che "non sono considerate condizioni essenziali per l'esistenza dell'attività né la forma fisica, ovvero il fatto che un bene sia tangibile [...] né il diritto di proprietà (per esempio, un bene in leasing costituisce un'attività se l'impresa controlla i benefici che si prevede affluiranno dal bene stesso) ". Può succedere inoltre che alcune operazioni (come ad esempio una donazione) che non hanno comportato sacrifici economici si devono far figurare tra le attività.

Un'attività è corrente quando l'entità:

a) "suppone realizzi l'attività, oppure la possiede per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del suo ciclo operativo;
b) la [...] possiede principalmente con finalità di negoziarla;
c) [...] suppone realizzi l'attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; o
d) l'attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti [...]";

in caso contrario, l'attività si considera non corrente, come norma il paragrafo 66 dello IAS 1.

Iori[14] identifica una passività come "un'obbligazione attuale dell'impresa derivante da eventi passati, la cui estinzione è attesa risultare un'uscita dall'impresa di risorse che

[11] Rossi P., *Beni immateriali, asimmetrie informative e analisti finanziari: profili teorici, metodologie ed evidenze empiriche*, Edizioni Franco Angeli, 2019, p. 41
[12] Azzali S., Marinoni M. A., Mazza T., *Innovazioni del Conceptual Framework for Financial Reporting*, Economia Aziendale Online, 2019
[13] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 84
[14] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 84, 85

incorporano benefici economici". La passività deriva quindi da obbligazioni che possono essere di natura contrattuale o legale e viene iscritta in bilancio quando:

1) "è probabile che si manifesterà un'uscita di risorse (che incorporano benefici economici) per l'estinzione di un'obbligazione attuale;
2) l'ammontare del pagamento può essere quantificato in maniera attendibile".

Per le passività, lo Ias 1 al paragrafo 69 recita che "un'entità deve classificare una passività come corrente quando:

a) è previsto che estingua la passività nel suo normale ciclo operativo;
b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
c) la passività deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; o
d) non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio".

In tutti gli altri casi la passività è considerata come non corrente.

Si prevede quindi uno schema di Stato Patrimoniale che distingua le attività dalle passività, a loro volta suddivisi in elementi correnti o non correnti a seconda delle caratteristiche della voce.

Lo IAS 1 al paragrafo 54 presenta l'elenco delle voci minime che lo Stato Patrimoniale deve contenere, prevedendo che possono essere aggiunte ulteriori voci a queste se necessarie per una migliore informativa e comprensione:

a) "immobili, impianti e macchinari;
b) investimenti immobiliari;
c) attività immateriali;
d) attività finanziarie [esclusi i valori esposti in (e), (h) e (i)];
e) partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
f) attività biologiche rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 41 *Agricoltura*;
g) rimanenze;
h) crediti commerciali e altri crediti;
i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
j) il totale delle attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
k) debiti commerciali e altri debiti;

l) accantonamenti;

m) passività finanziarie [esclusi i valori esposti in (k), e (l)];

n) passività e attività per imposte correnti, come definito nello IAS 12 Imposte sul reddito;

o) passività e attività per imposte differite, come definito nello IAS 12;

p) passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'IFRS 5;

q) interessenze di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto; e

r) capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante".

TABELLA 1: STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE DESUNTA DALLO IAS 1

ATTIVITA'	PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
ATTIVITA' NON CORRENTI	**PATRIMONIO NETTO**
- IMMOBILI, IMPIANTI, MACCHINARI	- CAPITALE SOCIALE
- INVESTIMENTI IMMOBILIARI	- RISERVA DA SOPRAPPREZZO
- AVVIAMENTO	- RISERVA DA RIVALUTAZIONE
- ATTIVITA' IMMATERIALI	- ALTRE RISERVE
- PARTECIPAZIONI	- UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO – QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI
- ATTIVITA' FINANZIARIE (escluse le partecipazioni e i crediti commerciali)	
- ATTIVITA' PER IMPOSTE DIFFERITE	**PASSIVITA' NON CORRENTI**
- ATTIVITA' BIOLOGICHE	- OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE
	- DEBITI VERSO BANCHE
ATTIVITA' CORRENTI	- ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE
- RIMANENZE	- FONDI PER RISCHI E ONERI
- CREDITI COMMERCIALI E ALTRI CREDITI	- FONDI RELATIVI AL PERSONALE
- LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	- PASSIVITA' PER IMPOSTE DIFFERITE
- DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI	

EQUIVALENTI	
- ATTIVITA' POSSEDUTE PER LA VENDITA	**PASSIVITA' CORRENTI**
- ATTIVITA‘ PER IMPOSTE CORRENTI	- ANTICIPI SU LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
	- DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI
	- FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
	- PASSIVITA‘ PER IMPOSTE CORRENTI
TOTALE ATTIVITA'	**TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'**

Una caratteristica peculiare dei principi contabili internazionali risiede all'interno del Conto Economico.

Infatti, nei principi contabili internazionali il Conto Economico si compone di due parti:

1) la prima parte è il prospetto dell'utile (perdita) d‘esercizio;
2) la seconda parte è costituita dal Conto Economico complessivo, la quale espone "oltre ai ricavi ed ai costi attribuiti al Conto Economico [...], anche le altre componenti di Conto Economico complessivo, generalmente costituite da movimenti di patrimonio netto non attribuibili ad apporti o rimborsi o al pagamento di dividendi nei confronti dei soci", come spiega Claudio Teodori[15].

In questa sezione vengono quindi indicate componenti economiche maturate durante l'esercizio, ma non ancora realizzate, costi e ricavi riconducibili a plusvalenze e minusvalenze potenziali misurate su specifiche attività e passività.

Lo IAS 1 al paragrafo 7 elenca le altre componenti di Conto Economico complessivo da iscrivere in un apposito schema sotto l'utile o la perdita d'esercizio:

a) "variazioni nella riserva di rivalutazione (vedere lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e lo IAS 38 Attività immateriali);

[15] Teodori C., I principi contabili internazionali: caratteristiche, struttura, contenuto, Giappichelli Editore 2015, p. 116

b) utili e perdite attuariali da piani a benefici definiti rilevati in conformità al paragrafo 93A dello IAS 19 Benefici ai dipendenti;

c) utili e perdite derivanti dalla conversione del bilancio di una gestione estera [...];

d) utili e perdite da investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al *fair value* (valore equo) rilevati nelle altre componenti di Conto Economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9 Strumenti finanziari;

da) utili e perdite sulle attività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di Conto Economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 dell'IFRS 9;

e) la parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura di flussi finanziari e gli utili e le perdite sugli strumenti di copertura che coprono investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di Conto Economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9 [...];

f) per particolari passività designate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'importo della variazione di *fair value* (valore equo) attribuibile alle variazioni di rischio di credito della passività (cfr. paragrafo 5.7.7. dell'IFRS 9);

g) variazioni del valore temporale delle operazioni quando il valore intrinseco è separato dal valore temporale del contratto di opzione e si designano come strumento di copertura soltanto le variazioni del valore intrinseco (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9);

h) variazioni degli elementi forward dei contratti forward quando l'elemento forward è separato dall'elemento spot del contratto forward e si designano come strumento di copertura unicamente le variaizioni del valore dell'elemento spot, e le variazioni del valore del differenziale dovuto alla valuta estera dello strumento finanziario quando lo si esclude dalla designazione dello strumento finanziario come strumento di copertura (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9) ".

Differenti sono le disposizione del Codice Civile e dei principi contabili nazionali per quanto riguarda la struttura dello Stato Patrimoniale. Uno degli elementi più rilevanti risiede nel fatto che il Codice Civile all'art. 2424 stabilisce una rigida gerarchia di voci da

seguire obbligatoriamente. L'OIC 12 al paragrafo 25 evidenzia che "la forma dello Stato Patrimoniale è quella a sezioni contrapposte, denominate rispettivamente Attivo e Passivo". Questa forma presenta maggiori vantaggi informativi al lettore del bilancio rispetto ad una forma scalare, come sottolinea Iori[16].

La classificazione delle voci presenti all'interno della sezione attiva viene effettuata sulla base della destinazione, come enuncia il paragrafo 31 dell'OIC 12, destinazione intesa come degli elementi "rispetto al ciclo operativo aziendale", come precisano Miele e altri[17]. Più in particolare, l'art. 2424-bis del Codice Civile al comma 1 norma che "gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni". Gli altri elementi attivi vengono iscritti all'interno dell'attivo circolante.

Gli elementi del passivo sono invece classificati sulla base "della natura delle fonti di finanziamento; ciò al fine di distinguere i mezzi di terzi dai mezzi propri", come norma l'OIC 12 al paragrafo 33.

Questa struttura presentata dello Stato Patrimoniale consente al lettore di verificare se l'azienda è capace di fare fronte alle obbligazioni sia di breve che di lunga scadenza, se deve impiegare risorse proprie o di terzi, oltre al capire come sono stati finanziati gli impieghi.

Appare dunque evidente che risultano delle differenze formali tra i due prospetti di Stato Patrimoniale, differenze date soprattutto dal fatto che la normativa internazionale lascia ampie libertà di redazione degli schemi di bilancio tracciando solamente delle linee guida da seguire, mentre al contrario la normativa italiana stabilisce schemi rigidi ed obbligatori. A questo proposito un limite della normativa internazionale viene esposto da Azzali e altri[18], i quali sottolineano che il Conceptual Framework non rappresenta un principio contabile obbligatorio come lo sono invece il Codice Civile e l'OIC nella normativa italiana, di conseguenza i professionisti operano "nella consapevolezza di non rischiare alcun provvedimento sanzionatorio in caso di inosservanza".

Per quanto riguarda invece l'esposizione delle voci, i due set contabili appaiono concordi nell'esporre gli elementi attivi contrapposti agli elementi passivi, con distinzione delle attività non correnti o immobilizzati dalle attività correnti, e le passività suddivise dai mezzi propri dai mezzi di terzi.

---

[16] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 76

[17] Miele L., Sura A., Bontempo F., Fabi T., *Bilancio e reddito d'impresa*, Ipsoa Manuali, 2020, p. 39

[18] Azzali S., Marinoni M. A., Mazza T., *Innovazioni del Conceptual Framework for Financial Reporting*, Economia Aziendale Online, 2019

TABELLA 2: STATO PATRIMONIALE CIVILISTICO

ATTIVO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo; [2]
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1. partecipazioni in:

a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; [3]
d-bis) altre imprese; [4]

2. crediti:

a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
d-bis) verso altri; [5]

3. altri titoli;
4. strumenti finanziari derivati attivi. [6]

Totale.

Totale immobilizzazioni (B);

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.

Totale

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
4-*bis*) crediti tributari;
4-*ter*) imposte anticipate;
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; [7]
5-bis) crediti tributari; [8]
5-ter) imposte anticipate; [9]
5-quater) verso altri. [10]

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; [10]
4) altre partecipazioni;
5) strumenti finanziari derivati attivi; [11]
6) altri titoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti. [12]

I

PASSIVO:

A) Patrimonio netto:

I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Altre riserve, distintamente indicate.
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. [13]

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) strumenti finanziari derivati passivi;
4) altri. [14]

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; [10]
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti. [15]

Capitolo 2: Attivo immobilizzato

2.1. Immobilizzazioni materiali

Lo IAS 16 e OIC 16 sono sostanzialmente equivalenti nel definire la categoria delle immobilizzazioni materiali, in quanto entrambi le classificano come beni detenuti dall'impresa di uso durevole, strumentali per la produzione del reddito, e di conseguenza con un loro utilizzo diretto per la produzione dei beni o servizi dell'impresa. Le due definizioni non si discostano particolarmente.

I principi contabili internazionali IAS 16, al paragrafo 6, recitano:
"Immobili, impianti e macchinari sono beni tangibili che:
a) sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi; e
b) ci si attende che siano utilizzati per più di un esercizio".
In questa definizione si citano solamente "immobili, impianti e macchinari": questo è dovuto al fatto che i principi contabili internazionali non dettano una forma rigida del bilancio che il redattore deve seguire. Appare implicito che nella definizione si intendono tutti quei beni che presentano le caratteristiche della definizione di immobilizzazioni materiali.

Le fonti normative nazionali che regolano le immobilizzazioni materiali sono il Codice Civile e l'OIC 16.
L'OIC 16 riporta al paragrafo 4 che "le immobilizzazioni materiali sono beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Il riferirsi a fattori e condizioni durature non è una caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro destinazione. Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, nè alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti della società.
Possono consistere in:
− beni materiali acquistati o realizzati internamente;
− beni materiali in corso di costruzione;
− somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione".

Inoltre, ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile che detta lo schema rigido di bilancio dello Stato Patrimoniale, le immobilizzazioni materiali sono iscritte alla voce B.II dell'attivo, suddivise in cinque specifiche categorie ben definite a differenza dello IAS 16 che euncia solo gli immobili, gli impianti e i macchinari:

1) "terreni e fabbricati,
2) impianti e macchinario,
3) attrezzature industriali e commerciali,
4) altri beni,
5) immobilizzazioni in corso e acconti".

2.1.1. Criteri di valutazione

Lo IAS 16 al paragrafo 7 stabilisce che "il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere rilevato come un'attività se, e solo se:

a) è possibile che i futuri benefici economici associati all'elemento affluiranno all'entità; e
b) il costo dell'elemento può essere attendibilmente determinato".

In base al paragrafo 10 "tali costi includono i costi sostenuti inizialmente per acquistare o costruire un elemento di immobili, impianti e macchinari e i costi sostenuti successivamente per migliorare, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione di un elemento".

Da questo si rileva che il bene viene iscritto al costo di acquisto o di produzione sostenuto, oltre che agli eventuali costi di miglioria e di manutenzione straordinaria che si prevedono di sostenere in seguito.

Il paragrafo 16 infatti meglio specifica che "il costo di elemento di immobili, impianti e macchinari include:

a) il suo prezzo di acquisto, inclusi dazi all'importazione e tasse di acquisto non recuperabili, dopo avere dedotti sconti commerciali e abbuoni;
b) qualsiasi costo direttamente attribuibile per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento nel modo inteso dalla direzione aziendale;
c) la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e bonifica del sito su cui insiste, l'obbligazione che si origina per l'entità quando l'elemento viene acquistato o come conseguenza del suo utilizzo durante un particolare periodo per fini diversi dalla produzione delle scorte di magazzino durante quel periodo".

I costi direttamente imputabili al cespite vengono quindi rilevati inizialmente.
Al contrario, come prescrive il paragrafo 12, non devono essere rilevati ma imputati a Conto Economico man mano che vengono sostenuti i costi relativi alla manutenzione ordinaria.
Il paragrafo 19 aggiunge inoltre che non sono compresi nel costo:

a) "i costi di apertura di un nuovo impianto;
b) i costi per l'introduzione di un nuovo prodotto o servizio (inclusi i costi pubblicitari e attività promozionali);
c) i costi di gestione di un'attività in una nuova sede o con una nuova classe di clientela (inclusi i costi di addestramento del personale); e
d) le spese generali e amministrative".

Non essendo essi compresi nel costo, saranno rilevati nel Conto Economico degli esercizi in cui sono sostenuti.
Lo IAS 23 prevede al paragrafo 9 che possono essere capitalizzabili gli oneri finanziari solo se è probabile che comporteranno benefici economici futuri e se possono essere attendibilmente determinati.

I principi contabili internazionali prevedono due modelli di valutazione di una immobilizzazione materiale: il criterio del costo e il criterio della rivalutazione (o rideterminazione).
Lo IAS 16 al paragrafo 30 indica che "dopo la rilevazione come attività, un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere iscritto al costo al netto degli ammortamenti cumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata".
Il metodo del costo prevede quindi una prima iscrizione al costo di acquisto o produzione, costo che viene mantenuto anche negli esercizi successivi, da cui però viene sottratto il costo dell'ammortamento cumulato ed eventuali perdite di valore.
Al paragrafo 58 si precisa che "i terreni e gli edifici sono beni separabili e sono contabilizzati separatamente, anche quando vengono acquistati congiuntamente. Con qualche eccezione, come cave e siti utilizzati per discariche, i terreni hanno una vita utile illimitata e quindi non vengono ammortizzati".

Il metodo della rivalutazione (o rideterminazione), descritto nel paragrafo 31, prevede invece che "dopo la rilevazione come attività, un elemento di immobili, impianti e macchinari il cui *fair value* (valore equo) può essere attendibilmente determinato deve

essere iscritto a un valore rideterminato, pari al suo *fair value* (valore equo) alla data della rideterminazione di valore al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata".

Dopo la prima rilevazione al costo di acquisto o produzione periodicamente deve essere effettuata una revisione sul *fair value* del valore del bene.

Si precisa al paragrafo 32 che il "*fair value* dei terreni ed edifici è determinato solitamente da parametri di mercato, mediante una perizia", e che il *fair value* "degli elementi di impianti e macchinari è rappresentato solitamente dal loro valore di mercato determinato mediante una perizia".

Per meglio interpretare il significato del termine *fair value* (valore equo), è opportuno scorgerlo tra le definizioni al paragrafo 6 dello IAS 16. Infatti, il *fair value* rappresenta "il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione".

Il paragrafo 38 sottolinea che "gli elementi di una classe di immobili, impianti e macchinari sono rideterminati simultaneamente per evitare selettive rideterminazioni di valore di attività e l'iscrizione nel bilancio di valori che siano una combinazione di costi e valori iscritti a date differenti". Questo per consentire una maggiore omogeneità informativa nella lettura del bilancio.

Il maggior valore, come indica il paragrafo 39, deve essere imputato nel prospetto delle altre componenti di Conto Economico complessivo e accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione.

Quindi, il maggior valore è pari alla differenza tra il *fair value* rilevato e il costo di iscrizione dell'attività. Tale differenza viene contabilizzata in una apposita riserva all'interno del patrimonio netto, denominata "Riserva di rivalutazione" e in contropartita all'interno del Conto Economico complessivo. Quest'ultima sezione raffigura i costi e i ricavi inviati direttamente al patrimonio netto e riconducibili a maggiori o minori valori rilevati sulle attività e passività, quindi componenti maturati durante l'esercizio ma non ancora realizzati.

L'ammortamento già cumulato, come spiega il paragrafo 35 dello IAS 16, è alternativamente rideterminato proporzionalmente alla rettifica nel valore contabile lordo e l'ammortamento viene rettificato per eguagliare la differenza tra il valore contabile lordo e il valore contabile dell'attività dopo aver considerato le perdite per riduzione di valore accumulate; oppure eliminato a fronte del valore contabile lordo.

Ancora, al paragrafo 40, "se il valore contabile di un'attività è diminuito a seguito di una rideterminazione, la diminuzione deve essere rilevata in Conto Economico. Tuttavia, la diminuzione deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di Conto Economico complessivo come eccedenza di rivalutazione nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di rivalutazione di riferimento a tale attività. La diminuzione rilevata nel prospetto delle altre componenti di Conto Economico complessivo riduce l'importo accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione".
Come sintetizza Michele Iori[19] lo IAS 16 prevede che "la rivalutazione di un cespite vada imputata a patrimonio netto (alla Riserva di rivalutazione), ma nel caso in cui la rivalutazione sia un ripristino di valore di una precedente svalutazione essa deve essere rilevata a Conto Economico (come un ricavo). Quando invece il valore contabile di un cespite viene diminuito a seguito della sua rideterminazione, il decremento viene rilevato come un componente negativo di reddito (come un costo)". La riduzione del valore deve essere addebitata alla relativa riserva di rivalutazione nella misura in cui il decremento non ecceda il valore della riserva stessa.
La riserva di rivalutazione, si spiega al paragrafo 41, "iscritta a patrimonio può essere trasferita direttamente alla voce utili portati a nuovo quando l'attività è eliminata dal bilancio".

Il Codice Civile non fornisce indicazioni circa il momento in cui rilevare le immobilizzazioni materiali, mentre l'OIC 16 sembra prediligere il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: esso indica infatti al paragrafo 31 che "sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito. Il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà".
Le immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B II 5 (immobilizzazioni in corso e acconti) "sono rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del cespite".

Secondo l'art. 2426 del Codice Civile, primo comma, "le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al

[19] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali,* Frizzera, 2019, p. 222

prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi".
Anche secondo l'OIC 16 al paragrafo 32 "le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione". Sono capitalizzabili solo i costi sostenuti per l'acquisto, anche derivanti dall'esercizio di opzioni di riscatto di beni in leasing, o la costruzione di nuovi cespiti, per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti. La condizione affinchè tali costi siano capitalizzabili è che "producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti per i quali sono sostenuti, ovvero ne prolunghino la vita utile". È prevista dunque la capitalizzazione nei limiti del valore recuperabile del bene dei costi di manutenzione straordinaria, mentre quelli ordinari sono imputati a Conto Economico nell'esercizio in cui sono sostenuti, come previsto anche dai principi contabili internazionali.
Di conseguenza si ricava che l'unico metodo di valutazione delle immobilizzazioni materiali previsto nei principi contabili nazionali è quello del costo.
Il paragrafo 41 sottolinea che "poichè le immobilizzazioni materiali costituiscono parte dell'organizzazione permanente della società e producono redditi solo quando sono in funzione, gli oneri finanziari sostenuti per la loro fabbricazione interna o presso terzi possono essere capitalizzabili come costi delle immobilizzazioni materiali" (le condizioni previste per la loro capitalizzazione sono che devono essere effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili, entro il limite del valore recuperabile del bene).

A differenza quindi dei principi contabili internazionali, l'OIC 16 prevede la capitalizzazione nel valore del bene dei costi di ampliamento e ammodernamento, però a condizione che essi rientrino nella definizione di manutenzione straordinaria, quindi "che producono un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolunghino la vita utile", come descritto al paragrafo 16 e ribadito al 32 dell'OIC 16.
Tali costi sono capitalizzabili nel limite del valore recuperabile del bene.
Sono quindi capitalizzabili quei costi che comportano nel lungo periodo un aumento della capacità produttiva del bene, della sua sicurezza o un prolungamento della sua vita utile.
Non rientrano di conseguenza all'interno di questa fattispecie i costi inerenti lo smantellamento, la rimozione o la bonifica, la cui capitalizzazione è prevista per i principi

contabili internazionali, mentre per i principi contabili nazionali se non capitalizzabili vengono rilevati come di seguito indicato.
Per quanto riguarda i costi di bonifica, l'OIC 31 a partire dal paragrafo 47 ESEMPI RELATIVI ALLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI FONDI PER RISCHI E ONERI dedica una parte al "Fondo recupero ambientale". Sono infatti da rilevare al passivo dello Stato Patrimoniale nella voce B 4 "altri" i costi che si presume di sostenere a riguardo di norme o regolamenti in materia ambientale o contenziosi per violazione di tali norme. Come precisato al paragrafo 49 dello stesso "la stima dell'ammontare del fondo è effettuata considerando i costi che si presume di sostenere in relazione alla situazione esistente, tenendo anche conto degli eventuali sviluppi tecnici e legislativi futuri, di cui si ha conoscenza alla data del bilancio".
Infine, è da rilevare che dalla lettura del paragrafo 62 dell'OIC 16, viene evidenziato che nel caso in cui il costo di rimozione dovesse risultare superiore al prezzo di realizzo del bene, l'eccedenza viene accantonata come fondo per oneri lungo la vita utile del cespite.
In sede di valutazione successiva, l'OIC 16 al paragrafo 56 norma che "il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione".

2.1.2. Ammortamento

L'ammortamento di una attività, secondo i principi contabili internazionali IAS 16, paragrafo 55, "ha inizio quando questa è disponibile all'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie perchè sia in grado di funzionare nella maniera intesa dalla direzione aziendale. L'ammortamento di un bene cessa alla più remota tra la data in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), […] e la data in cui l'attività viene eliminata contabilmente".
Lo IAS 16 al paragrafo 43 stabilisce che "ciascuna parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari con un costo che è rilevante in rapporto al costo totale dell'elemento deve essere ammortizzata distintamente". Ancora, al paragrafo 44, "un'entità ripartisce l'importo rilevato inizialmente con riferimento a un elemento di immobili, impianti e macchinari nelle sue parti significative e ammortizza ciascuna parte distintamente".

Il valore da ammortizzare "deve essere ripartito in base a un criterio sistematico durante la sua vita utile", come norma il paragrafo 50.
Secondo il paragrafo 55, "l'ammortamento è rilevato anche se il *fair value* (valore equo) dell'attività supera il suo valore contabile, fino a quando il valore residuo dell'attività non supera il suo valore contabile".
Il paragrafo 56 illustra i fattori da considerare per la determinazione della vita utile:

a) "l'utilizzo atteso del bene. L'utilizzo è determinato facendo riferimento alla capacità del bene o alla sua produzione fisica attese;
b) il deterioramento fisico atteso, che dipende da fattori operativi quali il numero di turni nei quali il bene deve essere impiegato e il programma di riparazioni e di manutenzione, e la cura e la manutenzione del bene mentro esso è inattivo;
c) l'obsolescenza tecnica o commerciale derivante da cambiamenti o da miglioramenti nella produzione, o da un cambiamento nella domanda di mercato per il prodotto o per il servizio forniti dal bene;
d) le restrizioni legali o vincoli similari nell'utilizzo del bene, quali per esempio la data di scadenza della relativa locazione".

Si precisa al paragrafo 58 che "i terreni hanno una vita utile illimitata e quindi non vengono ammortizzati".
L'ammortamento può essere effettuato con vari metodi come descritto al paragrafo 62 dello IAS 16: "metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente e il metodo per unità di prodotto". Si precisa di seguito che "il metodo di ammortamento a quote costanti comporta una quota costante durante la vita utile se il valore residuo del bene non cambia. Il metodo scalare decrescente comporta una quota di ammortamento decrescente durante la vita utile. Il metodo per unità di prodotto risulta in una quota basata sull'utilizzo atteso o sulla produzione attesa del bene".
Si precisa che i principi contabili internazionali al momento dell'iscrizione di un cespite includono nel costo anche la stima dei costi di smantellamento, di rimozione del bene e di bonifica del sito su cui insiste. Tale valore finale corrisponde al valore da ammortizzare.

L'art. 2426 del Codice Civile, al comma 2, in via analoga recita che "il costo delle immobilizzazioni, immateriali e materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione".

Esso decorre dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso, come precisato dal paragrafo 61 dell'OIC 16 ed in linea con quanto previsto dai principi contabili internazionali.

La società deve quindi definire un piano di ammortamento determinato sulla base della stima della vita utile, nel senso di periodo durante il quale la società prevede di poter utilizzare il cespite. La vita utile non rappresenta la "durata fisica" dell'immobilizzazione, ma la sua "durata economica" all'interno dell'azienda, come si precisa al paragrafo 63 dell'OIC 16, quindi non dipende solo dalle caratteristiche del bene ma anche dal contesto in cui si trova.

"Tutti i cespiti sono ammortizzati tranne i cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni e le opere d'arte", detta il paragrafo 58.

Come per i principi contabili internazionali, anche il paragrafo 60 stabilisce che i terreni non sono oggetto di ammortamento, ad eccezione dei casi in cui essi abbiano un'utilità destinata ad esaurirsi nel tempo, come ad esempio le cave e i siti utilizzati per le discariche.

Si prosegue l'ammortamento dei cespiti momentaneamente non utilizzati; va sospeso invece per le attività destinate alla vendita, obsolete e in generale che non saranno più utilizzate nel ciclo produttivo, come norma il paragrafo 79 e 80 dell'OIC 16.

Il paragrafo 62 recita: "le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate sistematicamente. La sistematicità dell'ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che deve essere funzionale alla residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione. La determinazione del piano di ammortamento presuppone la conoscenza dei seguenti elementi: a) valore da ammortizzare, b) residua possibilità di utilizzazione, c) metodo di ammortamento".

In linea con quanto esposto anche da Luca Miele e altri[20], periodicamente bisogna aggiornare il valore residuo (corrispondente al valore realizzabile dal bene al termine del periodo di vita utile, al netto dei costi di rimozione) "per riflettere le condizioni di utilizzo" e "l'andamento del mercato di riferimento". Nel caso in cui i costi di rimozione superino il valore di realizzo del bene, si dovrà procedere con un "accantonamento pari all'eccedenza lungo la vita utile del cespite".

Al paragrafo 65 si precisa che è preferibile il metodo a quote costanti, che ripartisce l'utilità del bene nella stessa misura durante la vita utile, è di facile applicazione e consente

[20] Miele L., Sura A., Bontempo F., Fabi T., *Bilancio e reddito d'impresa*, Ipsoa Manuali, 2020, p. 115

una maggiore comparabilità dei bilanci, come osserva Luca Miele e altri[321]. Tuttavia, "si applica il metodo a quote decrescenti quando l'immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita. Non è invece ammesso l'utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza. Non è altresì ammesso l'utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate ai ricavi o ai risultati d'esercizio della società o di un suo ramo o divisione".

Se viene effettuata una rivalutazione, il paragrafo 77 precisa che "la rivalutazione di un'immobilizzazione materiale non modifica la stimata residua vita utile del bene, che prescinde dal valore economico del bene. L'ammortamento dell'immobilizzazione materiale rivalutata continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua".

Gli ammortamenti cumulati o vengono ricalcolati in proporzione alla variazione del valore contabile lordo, oppure stornati contro il valore lordo iscritto del bene e il nuovo valore netto iscritto nel bilancio in base al nuovo valore ricalcolato.

Infine, come precisato da Gabriella Manella[22], a seguito della riforma del 2006 anche i principi contabili nazionali come quelli internazionali richiedono l'applicazione del c.d. *Component Approach*, cioè "occorre applicare in modo distinto la procedura di ammortamento di beni complessi che abbiano una vita utile diversa dal cespite principale".

2.1.3. Svalutazione

Lo IAS 36 al paragrafo 8 evidenzia che "un'attività ha subito una riduzione di valore quando il suo valore contabile supera il suo valore recuperabile".

Dato che tale valore non è di agevole determinazione, la svalutazione viene effettuata in determinate circostanze indicate dal principio stesso al paragrafo 12: "fonti informative interne" (come ad esempio un cambio di modalità di impiego dell'attività, obsolescenza evidente) oppure "fonti informative estrerne" (tenendo conto della tecnologia, di un calo significativo del valore nei mercati e dei tassi di interesse).

---

[21] Miele L., Sura A., Bontempo F., Fabi T., *Bilancio e reddito d'impresa*, Ipsoa Manuali, 2020, p. 117

[22] Manella G., OIC-IFRS: *Le divergenze ancora in essere nella redazione dei bilanci*, AMMINISTRAZIONE E FINANZA N. 9/2019

Le svalutazioni di attività rivalutate in precedenti esercizi non vengono contabilizzate nel Conto Economico, ma imputate direttamente nel patrimonio netto nei limiti della riserva di rivalutazione precedentemente creata.
Come conseguenza, le quote di ammortamento dovranno essere rideterminate tenendo conto del nuovo valore da ammortizzare e dell'eventuale cambiamento della vita utile del bene.

L'art. 2426 del Codice Civile al comma 3 ribadisce anch'esso che "l'immobilizzazione, che alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i due punti precedenti" (e quindi l'iscrizione al costo di acquisto e di produzione e il calcolo del relativo ammortamento) "deve essere iscritta a tale minor valore; il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata".
Questo paragrafo indica che deve essere effettuata una svalutazione nel caso in cui alla data di bilancio il valore recuperabile del bene risulta inferiore al suo valore contabile, e dello stesso parere risulta essere anche l'OIC 9. Esso definisce la perdita durevole di valore "la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un'immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile".
L'importo della svalutazione viene rilavata a Conto Economico con contropartita il relativo Fondo di svalutazione.
L'eventuale ripristino di valore può essere effettuato negli esercizi successivi se vengono meno le cause che hanno portato alla svalutazione e "nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica del valore non avesse mai avuto luogo", come norma l'OIC 9 al paragrafo 29.

Infine si evidenzia che nell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" è trattato l'argomento dell'*impairment,* cioè recuperabilità delle immobilizzazioni.
Sono indicatori di *impairment* ad esempio l'abbandono, la chiusura o la ristrutturazione di un'attività come da paragrafo 31 dell'OIC 9, e pertanto ci si deve accertare che l'immobilizzazione materiale sia iscritta in bilancio ad un valore non superiore a quello recuperabile.

2.1.4. Contributi

Lo IAS 20 al paragrafo 3 definisce i contributi in conto capitale quelli "per il cui ottenimento è condizione essenziale che l'entità acquisti, costruisca o comunque acquisisca attività immobilizzate".
Essi "non devono essere rilevati finchè non esista una ragionevole certezza che:

- l'entità rispetterà le condizioni previste; e
- i contributi saranno ricevuti", come detta il paragrafo 7.

I principi contabili internazionali prevedono due metodi di rilevazione dei contributi in conto capitale: il primo descritto al paragrafo 12 dello IAS 20 in cui vengono trattati come proventi, che "devono essere rilevati, con un criterio sistematico, nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi in cui l'entità rileva come costi le relative spese che i contributi intendono compensare".
Il secondo metodo, descritto al paragrafo 27, "detrae il contributo nel calcolo del valore contabile del bene. Il contributo è rilevato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio durante la vita del bene ammortizzabile come riduzione del costo dell'ammortamento".

Secondo l'OIC 16, paragrafo 86, i contributi in conto impianti rappresentano "somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime". Ancora, "sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo". Essi vengono rilevati in bilancio quando c'è "una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati", come norma al paragrafo 87.
L'OIC 16 prevede al paragrafo 88 due modelli alternativi per la rilevazione in bilancio dei contributi in conto impianti:

- metodo indiretto attraverso cui "i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto Economico alla voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "risconti passivi""; se si applica questo metodo, gli ammortamenti vengono calcolati sull'importo lordo dell'immobilizzazione, e in ogni esercizio

imputata la quota di contributo tra i proventi di Conto Economico e in controparttita si riduce il relativo risconto passivo;

- il metodo diretto in base al quale "i contributi sono portati a riduzione del costo" di acquisto delle immobilizzazioni cui si riferiscono. Se si applica questo metodo, gli ammortamenti dell'immobilizzazione vengono calcolati sull'importo al netto del contributo ricevuto.

Secondo Michele Iori[23] il primo metodo è quello da ritenersi preferibile, in quanto consente una chiara rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica, oltre che tramite questo modello "il contributo viene assimilato ad un ricavo differito che va accreditato a Conto Economico sulla durata della vita utile del cespite cui si riferisce".

2.1.5. Passaggio ai principi contabili nazionali

Alla luce di quanto illustrato, risulta evidente che sono presenti delle differenze anche sostanziali nella contabilizzazione delle immobilizzazioni materiali nei due *framework*, rilevabili soprattutto nel passaggio ai principi contabili nazionali.

Se dal bilancio di partenza risultano attività valutate con il modello della rideterminazione, questo non può essere mantenuto nel bilancio redatto secondo i principi nazionali, i quali prevedono esclusivamente il modello del costo.
Gli avanzati sistemi di gestionale presenti all'interno delle aziende, oltre alla nota integrativa che rappresenta un documento obbligatorio che compone il bilancio, tengono traccia delle operazioni di acquisto o produzione di immobilizzazioni materiali.
Appare dunque di facile applicazione una volta trovato il costo, e tenendo in considerazione gli ammortamenti che si sarebbero applicati in relazione alla vita utile del bene, determinare il valore contabile alla data di passaggio ai nuovi principi contabili.

Ulteriore punto da prendere in considerazione è rappresentato dalla capitalizzazione dei costi di smantellamento e rimozione del bene, e i costi di bonifica prevista dai principi contabili internazionali ma non dal Codice Civile e l'OIC. Anche in questo caso, se si è tenuto traccia della stima di tali costi, è opportuno scorporarli ed iscrivere il bene tenendo conto degli ammortamenti che si sarebbero cumulati senza i costi citati. Sulla base del nuovo OIC 33 "Passaggio ai principi contabili nazionali" nel punto B.4 si norma che nel

[23] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 244

caso in cui "risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente oneroso oppure gli effetti sono irrilevanti determinare la componente di costo relativa alla bonifica, la società non modifica il costo dell'impianto".
Infatti, L'OIC 16 non consente la capitalizzazione nè dei costi di smantellamento nè di quelli di ripristino del sito, che sono oggetto di un apposito fondo oneri. Di conseguenza la passività per il costo di bonifica precedentemente rilevato secondo lo IAS 37 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" al passaggio verso i principi contabili nazionali il valore viene adeguato all'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto" e l'effetto dell'adeguamento imputato a patrimonio netto.

Nell'OIC 33 "Passaggio ai principi contabili nazionali", nel punto B.3, viene sottolineato che se nella redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali sono stati capitalizzati degli oneri finanziari accettati anche dai principi contabili nazionali, ma si opta per il modello di rilevazione degli oneri finanziari a Conto Economico, "nelle circostanze in cui la separazione dal costo dell'impianto degli oneri finanziari precedentemente capitalizzati risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente oneroso, o gli effetti sono irrilevanti, mantiene in bilancio il costo dell'impianto così come determinato in base ai precedenti principi contabili applicati".
Secondo questa formula quindi si evidenzia che se non è possibile separare il costo di acquisto o produzione dagli oneri finanziari capitalizzati in precedenza, o risulta eccessivamente oneroso, si può mantenere in bilancio il valore contabilizzato in precedenza.

Per quanto riguarda la Riserva di rivalutazione, secondo i principi contabili nazionali vi si iscrivono le rivalutazioni effettuate in applicazione delle leggi speciali. La rivalutazione se effettuata comporta la rilevazione del maggior valore dei beni nell'attivo patrimoniale e in contropartita l'iscrizione dello stesso valore in una voce del patrimonio netto.
Invece per i principi contabili internazionali viene utilizzata per rivalutare le attività se viene utilizzato il modello della rideterminazione per la loro valutazione, e anche in caso di svalutazione di queste ultime se precedentemente rivalutate, nei limiti della riserva.
Il paragrafo B.6 dell'OIC 33 "Passaggio ai principi contabili nazionali", descrive il caso in cui si ritorna ad applicare i principi contabili nazionali dopo aver applicato per un periodo gli IAS/IFRS. In questo esempio, se la società aveva applicato le leggi speciali consentite dalla normativa italiana ed effettuato una rivalutazione, con l'iscrizione della

relativa riserva, al passaggio verso gli IAS/IFRS tale riserva veniva eliminata. Al momento del ritorno ai principi contabili nazionali, la società poteva ripristinare il valore rivalutato delle immobilizzazioni procedendo di conseguenza ad un ricalcolo del fondo ammortamento.
Se si segue questa linea, oltre che a quanto previsto dal paragrafo 16 a) dello stesso OIC 33, che stabilisce che "nello Stato Patrimoniale di apertura sono rilevate solo le attività e le passività che soddisfano i criteri di rilevazione iniziale previsti dai principi contabili nazionali. Le attività e le passività che non soddisfano i suddetti criteri devono essere eliminate"; si ritiene quindi che dato che nei principi IAS la riserva di rivalutazione si viene a creare in applicazione del metodo di valutazione della rideterminazione, che non è ammesso dalla normativa italiana, la quale non prevede valutazioni al *fair value*, tale riserva deve essere eliminata. I cespiti sono valutati al costo, tenendo conto degli ammortamenti che si sarebbero cumulati ed eventuali perdite di valore.

Infine, per quanto riguarda i contributi in conto capitale, i due set di principi contabili sono similari, in quanto entrambi prevedono due modalità di contabilizzazione. Il primo metodo consiste nell'imputare a contro economico tra i proventi la quota di contributo, in contrapposizione al costo sostenuto nell'esercizio, e rinviare agli esercizi successivi attraverso un risconto passivo l'importo residuo di tale contributo. Il secondo metodo prevede invece la riduzione del valore del bene da ammortizzare pari all'importo del contributo ricevuto, di conseguenza il relativo ammortamento viene calcolato sul valore del bene al netto del contributo.
Al momento del passaggio ai principi contabili nazionali è agevole applicare il criterio precedentemente utilizzato per dare continuità alle operazioni, oltre che per una maggiore informativa e praticità.

I terreni non rappresentano alcun problema se valutati secondo il modello del costo, dato che entrambi i sistemi contabili non permettono il loro ammortamento, solo i principi contabili internazionali impongono la loro contabilizzazione separatamente dal bene.
Se invece i terreni vengono valutati applicando il criterio della rideterminazione, tale valore non può essere mantenuto ma occorre iscrivere il valore dei terreni al costo di acquisto come previsto dai principi contabili nazionali.

L'IFRS 5 al paragrafo 1 è inoltre dell'opinione che in caso di abbandono, chiusura o ristrutturazione, l'attività sia riclassificata nell'attivo circolante e di conseguenza valutata con l'applicazione del metodo di valutazione proprio dell'attivo circolante, ossia al minore tra il costo e il *fair value* al netto dei costi di dismissione.

I principi contabili nazionali invece, in particolare l'OIC 16, al paragrafo 57 precisa che anche se un cespite è momentaneamente non utilizzato si continua a calcolare l'ammortamento. Di conseguenza in questo caso il cespite continua a rimanere iscritto nell'attivo immobilizzato dello Stato Patrimoniale e continua ad essere ammortizzato.

Le immobilizzazioni destinate invece all'alienazione sono trattate ai paragrafi 25 e 79 dell'OIC 16.

Esse devono essere classificate all'interno dell'attivo circolante solo se sussistono determinati requisiti, quali "le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l'alienazione; la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato; l'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine". Come prevede l'art. 2426 al comma 1, verranno valutate "al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore"; e non sono più assoggettate ad ammortamento.

Il paragrafo 80 precisa che la disciplina prevista per le immobilizzazioni destinate all'alienazione viene applicata anche per i cespiti obsoleti o che in generale non saranno più utilizzati o utilizzabili esse saranno "valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile".

I due set di principi contabili appaiono dunque allineati sul trattamento contabile dei cespiti trattati, tranne che per la valutazione di questi all'interno dell'attivo circolante: i principi contabili internazionali prevedono il minore tra il costo e il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di dismissione, mentre i principi nazionali prevedono il minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

2.2. Investimenti immobiliari

Secondo lo IAS 40 al paragrafo 5 "l'investimento immobiliare è una proprietà immobiliare (terreno o fabbricato – o parte di fabbricato – o entrambi) posseduta (dal proprietario o dal locatario in quanto attività consistente nel diritto di utilizzo) al fine di conseguire canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito o per entrambe le motivazioni, piuttosto che per:

a) l'uso nella produzione o nella fornitura di beni o prestazioni di servizi o nell'amministrazione aziendale; o
b) la vendita, nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale".

Per determinare se un'attività rappresenta un investimento immobiliare, il paragrafo 14 dello IAS 40 stabilisce che occorre fare una valutazione: "l'entità sviluppa criteri propri così da poter formulare tale valutazione coerentemente con la definizione di investimento immobiliare e le relative indicazioni" contenute tra gli esempi dello stesso principio.

Un'attività viene rilevata come investimento immobiliare quando, e solo quando, come precisato al paragrafo 16:

a) "è probabile che i benefici economici futuri che sono associati all'investimento immobiliare affluiranno all'entità; e
b) il costo dell'investimento immobiliare può essere valutato attendibilmente".

Esse non rientrano quindi tra le altre attività immobilizzate in quanto non sono possedute per la produzione di beni o servizi rientranti nella gestione caratteristica aziendale, ma rappresentano investimenti.

Gli investimenti immobiliari sono valutati inizialmente al costo, comprensivo delle spese ad esso attribuibili come dettato dal paragrafo 20.

Successivamente, il paragrafo 30 norma che come per le immobilizzazioni materiali, sono previsti due modelli di valutazione: il criterio del costo oppure la contabilizzazione al *fair value* (valore equo), applicando le medesime valutazioni a tutti gli investimenti immobiliari.

Le variazioni di *fair value* relative agli investimenti immobiliari vengono rilevate nel prospetto di Conto Economico complessivo dell'esercizio in cui si sono verificate. Gli investimenti immobiliari valutati al *fair value* non vengono ammortizzati.

Il Codice Civile non prevede una specifica categoria per gli investimenti immobiliari, ma l'OIC 16 al paragrafo 20 espone che all'interno della voce B II 1 "terreni e fabbricati"

dell'attivo immobilizzato vengono iscritti anche i fabbricati che non rappresentano un bene strumentale per la società ma che sono detenuti a carattere di investimento.

Si esplicita inoltre al paragrafo 59 che i fabbricati che rappresentano una forma di investimento possono non essere ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile. Se invece si opta per il loro ammortamento, il piano di ammortamento applicabili è lo stesso previsto per le immobilizzazioni materiali.

Come precisa Iori[24] nella nuova versione dell'OIC 16 viene eliminata "la facoltà di non ammortizzare i fabbricati non strumentali" dato che rappresenta un'eccezione alla regola generale dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali che non ammette eccezioni.

A differenza dei principi contabili internazionali non è consentita la loro valutazione al *fair value.*

Alla data di passaggio dai principi contabili internazionali verso i principi contabili nazionali, gli investimenti immobiliari vanno riclassificati all'interno dell'attivo immobilizzato alla voce "terreni e fabbricati" e saranno valutate secondo il criterio del costo.

[24] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 236

2.3. Immobilizzazioni immateriali

Il tema delle immobilizzazioni immateriali è il più complesso se si studiano i due set di principi contabili. Infatti sussistono delle significative differenze relativamente a questo argomento.

Tali differenze riguardano sia la tipologia di attività a cui è consentita la capitalizzazione, sia la rilevazione successiva, con la stima della vita utile per il piano di ammortamento.

Il paragrafo 8 dello IAS 38 detta una definizione di attività immateriali: "è un'attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica".

Ancora, "l'attività è una risorsa:

a) controllata dall'entità in conseguenza di eventi passati; e
b) dalla quale sono attesi benefici economici futuri per l'entità".

Di conseguenza, le caratteristiche necessarie per soddisfare la definizione sono:

1. identificabilità;
2. controllo della risorsa in oggetto da parte dell'azienda;
3. esistenza di benefici economici futuri.

In assenza di una di queste citate caratteristiche, come indica il paragrafo 10, i costi per acquisire o generare un'attività immateriale internamente è rilevata come un costo nell'esercizio in cui viene sostenuta, quindi rilevato a Conto Economico.

Come meglio descrive Paola Rossi[25], la capacità di controllare i benefici economici futuri può derivare da diritti legali o contrattuali, "ma la tutela giuridica di un diritto non è una condizione necessaria per poter asserire l'esistenza del controllo", come ad esempio per i casi del personale impiegato nell'azienda, le conoscenze tecniche e le relazioni con i clienti e i fornitori. I benefici economici futuri invece possono derivare da "proventi derivanti dalla vendita di prodotti e servizi, da risparmi di costo, da altri benefici derivanti dall'utilizzo della risorsa da parte dell'impresa".

Secondo i principi contabili internazionali gli oneri pluriennali non sono capitalizzabili, ad eccezione dei costi di sviluppo: al paragrafo 57 dello IAS 38 infatti si prevede che un'attività immateriale derivante dallo sviluppo (o dalla fase di sviluppo di un progetto interno) deve essere rilevato se, e solo se, l'entità può dimostrare quanto segue:

---

[25] Rossi P., *Beni immateriali, asimmetrie informative e analisti finanziari: profili teorici, metodologie ed evidenze empiriche*, Edizioni Franco Angeli, 2019, p. 41

a) "fattibilità tecnica di completare l'attività immateriale in modo da essere disponibile per l'uso o per la vendita;
b) la sua intenzione a completare l'attività immateriale per usarla o venderla;
c) la sua capacità di usare o vendere l'attività immateriale;
d) in qualche modo l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri. Peraltro, l'entità può dimostrare l'esistenza di un mercato per il prodotto dell'attività immateriale o per l'attività immateriale stessa o, se è da usarsi per fini interni, l'utilità di tale attività immateriale;
e) la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l'utilizzo o la vendita dell'attività immateriale;
f) la sua capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività immateriale durante il suo sviluppo".

Un importante valore contabilizzato in una voce a parte all'interno dell'attivo immobilizzato è l'avviamento.
Esso è trattato nell'IFRS 3 "Aggregazioni aziendali". Nell'appendice A dello stesso l'avviamento viene descritto come un'attività che "rappresenta i futuri benefici economici risultanti da altre attività acquisite in una aggregazione aziendale non individuate singolarmente e rilevate separatamente".
In sostanza, dopo aver allocato il costo di acquisto dell'azienda nelle attività, passività, e passività potenziali dell'impresa acquisita, se residua un'eccedenza positiva questa costituisce avviamento.

L'art. 2424 bis del Codice Civile al primo comma definisce che "gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni", ma non precisa alcuna definizione di immobilizzazione immateriale.
Il Codice Civile indica solamente che esse sono rilevate nella voce BI dell'attivo dello Stato Patrimoniale, il quale si divide in 8 categorie:

- "Costi di impianto e di ampliamento;
- Costi di sviluppo;
- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno;
- Concessione di licenze, marchi e diritti simili;
- Avviamento;
- Immobilizzazioni in corso e acconti;

- Altre".

L'OIC 24, invece, al paragrafo 4 fornisce una definizione di immobilizzazioni immateriali: "sono attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

- oneri pluriennali (costi di impianto e ampliamento; costi di sviluppo);
- beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili);
- avviamento;
- immobilizzazioni immateriali in corso; e
- acconti".

Al paragrafo 9 invece si norma che "i beni immateriali sono beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e sono, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. Un bene immateriale è individualmente identificabile quando:

a) è separabile, ossia può esere separato o scorporato dalla società e pertanto può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato; oppure
b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dalla società o da altri diritti e obbligazioni".

Le loro caratteristiche possono essere riassunte come:

1. assenza di tangibilità,
2. sostenimento effettivo di costi,
3. utilità pluriennale,
4. acquisizione del potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso.

Come chiarito da Miele e altri[26] "i beni immateriali sono rappresentati da diritti, giuridicamente tutelati, suscettibili di essere sfruttati economicamente". Ciò implica che il bene immateriale può essere separato dalla società e "venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto" sia singolarmente, sia insieme ad altre attività o passività, come precisa Iori[27].

Gli oneri pluriennali sono costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti, ma anche negli esercizi successivi.

[26] Miele L., Sura A., Bontempo F., Fabi T., *Bilancio e reddito d'impresa*, Ipsoa Manuali, 2020, p. 122
[27] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 190

All'interno delle immobilizzazioni immateriali rientrano quindi anche alcune tipologie di costo che non esauriscono la propria utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti, nonostante essi non siano collegati all'acquisizione o produzione interna di un bene o di un diritto, come spiega Paola Rossi[28]. Gli oneri pluriennali presentano caratteristiche ancora più indeterminate delle immobilizzazioni immateriali, di conseguenza il legislatore ha deciso di vincolare in maniera più stringente la loro iscrizione all'interno dell'attivo patrimoniale.

A differenza dello IAS 38, l'OIC 24 ammette quindi la capitalizzazione degli oneri pluriennali, ma limitatamente ai costi di impianto e ampliamento e i costi di promozione se assimilabili ai costi di start up o ad una nuova linea di business.

Si sottolinea anche che la rilevazione dei beni immateriale e dell'avviamento cosituisce un obbligo, mentre la capitalizzazione degli oneri pluriennali una facoltà.

Il Codice Civile stabilisce che i costi di impianto e ampliamento possono essere iscritti con il consenso del Collegio Sindacale ove esistente.

Si sottolinea che per i principi contabili nazionali all'interno della voce spese di impianto e ampliamento possono essere iscritti anche i "costi sostenuti per l'aumento di capitale sociale, mentre diversamente i principi contabili internazionali questi costi li imputano direttamente a riduzione del patrimonio netto", come precisa Gabriella Manella[29].

Inoltre, i costi inerenti all'addestramento e alla qualificazione del personale possono essere iscritti nell'attivo immobilizzato solo se inerenti a fasi di start up, di sviluppo, di riconversione o ristrutturazione aziendale, altrimenti rappresentano costi d'esercizio.

Il paragrafo 40 precisa: "gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale solo se:

- è dimostrata la loro utilità futura;
- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benifici futuri di cui godrà la società;
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza".

Relativamente ai costi di sviluppo, come descritto dall'OIC 24 al paragrafo 48, possono essere capitalizzati esclusivamente i costi riguardanti:

- il personale (stipendi, salari) impiegato in attività di ricerca e sviluppo;

[28] Rossi P., *Beni immateriali, asimmetrie informative e analisti finanziari: profili teorici, metodologie ed evidenze empiriche*, Edizioni Franco Angeli, 2019, p. 37

[29] Manella G., *OIC-IFRS: Le divergenze ancora in essere nella redazione dei bilanci*, AMMINISTRAZIONE E FINANZA N. 9/2019

- l'ammortamento di immobilizzazioni materiali impiegate nelle attività di ricerca e sviluppo;
- costi indiretti (diversi dai costi generali e amministrativi)relativi alle attività di ricerca e sviluppo;
- altri costi (ad esempio l'ammortamento di brevetti e licenze) relativi alle attività di ricerca e sviluppo.

Di conseguenza tali costi possono essere capitalizzati se si riferiscono ad un nuovo prodotto, progetto o processo, determinato e realizzabile, oltre che possa derivarne uma possibilità di recuperare i costi mediante redditi futuri.
Si precisa che con la riforma del 2016 sono state eliminate dalla voce Immobilizzazioni Immateriali le voci spese di ricerca e di pubblicità.

Anche nei principi contabili nazionali l'avviamento è iscrivibile all'interno delle immobilizzazioni immateriali, solo se acquisito all'interno di un complesso aziendale a titolo oneroso, "ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato", "è costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo che garantiscono benefici economici futuri", non sia attribuibile ad un cattivo affare, come prescritto dal paragrafo 55 dell'OIC 24.
L'avviamento generato internamente non può essere iscritto nell'attivo immobilizzato.
L'OIC 24 al paragrafo 10 lo identifica come "l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione delle risorse in un sistema efficiente".
L'art. 2426 del Codice Civile al n. 6 stabilisce che "l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del Collegio Sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto".

Lo IAS 38 presenta differenze rispetto alla normativa italiana, in quanto:

1. per i principi contabili internazionali la classe delle attività immateriali è meno ampia, questo perchè si focalizzano dall'intangibilità in grado di produrre reddito,
2. lo IAS 38 non prevede rigide categorie di classificazione ma scrive solamente degli esempi, l'applicazione resta legata al rispetto dei requisiti per la loro iscrizione.

2.3.1. Valutazione

Secondo lo IAS 38 un'attività immateriale può pervenire all'impresa attraverso tre modalità:

1. acquisto dall'esterno,
2. produzione interna,
3. acquisizione in ambito di una aggregazione aziendale (business combination).

Se l'attività è stata acquistata dall'esterno oppure prodotta internamente, essa verrà rilevata inizialmente al costo, come previsto dal paragrafo 24 dello IAS 38. Se invece è stata acquisita in una business combination, il costo è rappresentato dal *fair value* alla data di acquisizione, come previsto dal paragrafo 33.

Al paragrafo 52 si affronta il tema dei beni prodotti internamente: infatti, "per valutare se un'attività immateriale generata internamente soddisfa le condizioni necessarie per essere rilevata in bilancio, l'entità classifica il processo di formazione dell'attività in:

a) una fase di ricerca; e
b) una fase di sviluppo".

Ancora, "se un'entità non è in grado di distinguere la fase di ricerca dalla fase di sviluppo di un progetto interno di formazione di un'attività immateriale, l'entità tratta contabilmente il costo derivante da tale progetto come se fosse sostenuto esclusivamente nella fase di ricerca". Il paragrafo 54 spiega che i costi derivanti dalla fase di ricerca non sono rilevati in bilancio come attività immateriali, ma essi vengono contabilizzati nel Conto Economico nel momento in cui sono sostenuti.

Il costo di iscrizione è comprensivo degli oneri di diretta attribuzione. Non sono invece oggetto di capitalizzazione, e quindi devono essere imputati a Conto Economico, i seguenti costi elencati nel paragrafo 69 dello IAS 38:

1. "spese di impianto di attività (ossia costi di avvio), a meno che tali spese siano incluse nel costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 16. Le spese di impianto possono essere composte da spese di costituzione di un'entità legale, spese per aprire un nuovo impianto o attività costi precedenti all'apertura) o spese per intraprendere nuove attività o lanciare nuovi prodotti o processi (costi pre-operativi);
2. spese per la formazione del personale (in quanto il personale non è una risorsa controllabile);

3. spese pubblicitarie e attività promozionali (compresi i cataloghi per vendite per corrispondenza);
4. spese di ricollocazione o di riorganizzazione parziale o integrale dell'entità".

Successivamente alla prima iscrizione, lo IAS 38 prevede due differenti trattamenti contabili per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali: il modello del costo e il modello della rivalutazione (o rideterminazione).

Seguendo il modello del costo, come specificato al paragrafo 74, "dopo la rilevazione iniziale, un'attività immateriale deve essere iscritta in bilancio al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata". Mentre con il modello della rideterminazione "dopo la rilevazione iniziale, un'attività immateriale deve essere iscritta in bilancio all'importo rideterminato, cioè al *fair value* (valore equo) alla data di rideterminazione del valore al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata. Le rideterminazioni devono essere effettuate con una regolarità tale da far sì che alla data di riferimento del bilancio il valore contabile dell'attività non si discosti significativamente dal suo *fair value* (valore equo)".

In quest'ultimo caso si presuppone un mercato attivo per quella attività, altrimenti non si può valutare con il *fair value*, anche se per una attività immateriale con caratteristiche di unicità è insolito, come constatato anche nel comma 78. Per questo motivo, "se un'attività immateriale, [...], non può essere rideterminata perchè manca un mercato attivo per la stessa, essa deve essere iscritta in bilancio al costo al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione di valore accumulati", come precisato dal paragrafo 81.

Nel caso in cui inizialmente non vi fosse un mercato attivo ma successivamente viene ad esistere, Paola Rossi[30] indica che da tale momento viene applicato il metodo della rivalutazione, seguendo due metodi possibili:

- "annullando gli ammortamenti precedentemente contabilizzati e iscrivendo il bene al *fair value;*
- rideterminando la somma degli ammortamenti contabilizzati in proporzione alla variazione del valore del bene".

Infine, per quanto attiene all'avviamento, la sua iscrizione iniziale è trattata dall'IFRS 3, il quale al paragrafo 32 indica che "l'acquirente alla data di acquisizione deve rilevare l'avviamento valutandolo per l'eccedenza di (a) su (b), nel modo indicato di seguito:

[30] Rossi P., *Beni immateriali, asimmetrie informative e analisti finanziari: profili teorici, metodologie ed evidenze empiriche*, Edizioni Franco Angeli, 2019, p. 43

a) la sommatoria di:
   i) il corrispettivo trasferito valutato in conformità al presente IFRS, che in genere richiede il *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione [...];
   ii) l'importo di qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita valutato in conformità al presente IFRS; e
   iii) in una aggregazione aziendale realizzata in più fasi[...], il *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze nell'acquisita precedentemente possedute dall'acquirente;
b) il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività identificabili acquisite e passività assunte identificabili valutate in conformità al presente IFRS".

L'avviamento viene quindi calcolato dal confronto tra il corrispettivo trasferito e il valore del patrimonio netto rivalutato a valori correnti.

L'avviamento non è soggetto ad ammortamento secondo i principi contabili internazionali, in quanto viene considerato come un'attivittà immateriale a vita indefinita, ma esso viene sottoposto ad una verifica periodica di impairment test, ovvero se vi sono riduzioni di valore rispetto l'importo iscritto in bilancio (IAS 36 paragrafo 10).

Lo IAS 36 ai paragrafi 124 e 125 vieta inoltre il ripristino di valore dell'avviamento precedentemente svalutato, poichè si rischierebbe di contabilizzare un avviamento prodotto internamente successivamente.

Il principio contabile OIC 24 al paragrafo 50 indica le condizioni secondo le quali si può rilevare in bilancio un bene immateriale. In particolare, essi possono essere iscritti se:

- "è soddisfatta la definizione di bene immateriale di cui al paragrafo 9;
- la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può limitare l'accesso da parte di terzi a tali benefici; e
- il costo è stimabile con sufficiente attendibilità".

Anche gli oneri pluriennali sono iscritti in bilancio se rispettano le condizioni dettate dal paragrafo 40:

- "è dimostrata la loro utilità futura;
- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benifici futuri di cui godrà la società;
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza".

Miele e altri[31] sono dell'opinione che dal momento in cui nè il Codice Civile né l'OIC 24 contengono indicazioni circa il momento in cui rilevare inizialmente una immobilizzazione immateriale, si ritiene applicabile la regola prevista dall'OIC 16 in merito la rilevazione iniziale di una immobilizzazione materiale: esso predilige il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ed indica al paragrafo 31 che "sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito. Il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà".

Secondo l'art. 2426, comma 1, del Codice Civile, le immobilizzazioni immateriali, come le immobilizzazioni materiali, vengono iscritte al costo di acquisto o di produzione. "Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto".
Anche l'OIC 24 al paragrafo 36 concorda nell'iscrivere le immobilizzazioni immateriali al costo d'acquisto o di produzione.
I costi sostenuti successivamente alla rilevazione iniziale relativi a migliorie, sono capitalizzabili sono se producono un incremento significativo e misurabile della produttività oppure ne prolungano la vita utile, come concorda anche il manuale "Bilancio e reddito d'impresa".
I beni immateriali ricevuti a titolo gratuito non possono essere iscritti in bilancio, sia perchè non è stato effettivamente sostenuto un costo da parte della società, sia perchè non è possibile individuare "elementi valutativi attendibili" (come norma il paragrafo 53 dell'OIC 24).
Secondo il comma 5 dell'art. 2426 del Codice Civile "i costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale".
I costi di start up sono rilevati tra i costi di impianto e ampliamento al verificarsi di tutte le condizioni dettate dal paragrafo 43 dell'OIC 24:

- "i costi sono direttamente attribuibili alla nuova attività e sono limitati a quelli sostenuti nel periodo antecedente il momento del possibile avvio (i costi generali e amministrativi e quelli derivanti da inefficienze sostenute durante il periodo di start-up non possono essere capitalizzati);

[31] Miele L., Sura A., Bontempo F., Fabi T., *Bilancio e reddito d'impresa*, Ipsoa Manuali, 2020, p. 127

- il principio della recuperabilità dei costi è rispettato, in quanto è ragionevole una prospettiva di reddito".

I costi di migliorie e spese incrementative su beni di terzi, secondo l'appendice A.22 sono iscritti tra le "altre immobilizzazioni immateriali" "se le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità), altrimenti sono iscrivibili tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica voce di appartenenza".

Successivamente, come da paragrafo 60, "il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione".

Anche per le immobilizzazioni immateriali viene applicato il principio previsto dall'OIC 9 relativo alle svalutazioni per perdite durevoli di valore applicabile sia per le immobilizzazioni materiali che immateriali.

Come previsto dal paragrafo 4, per perdita durevole di valore si intende "la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un'immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile".

Il paragrafo 11 spiega che "le perdite durevoli di valore sono rilevate nel Conto Economico nella voce B 10 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni. I ripristini di valore sono rilevati nella voce A 5 altri ricavi e proventi".

Per quanto riguarda l'avviamento, esso può essere capitalizzato solo nel caso in cui viene acquistato a titolo oneroso, rappresentando quindi quel valore che non è imputabile ai singoli beni acquisiti dall'azienda, ma quanto ad altri fattori quali la clientela, la posizione strategica all'interno di un mercato, ecc.

Il valore di iscrizione, come norma il paragrafo 58 dell'OIC 24, è pari alla "differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda o ramo d'azienda (o il valore di conferiemento della medesima o il costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria) ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti".

2.3.2. Ammortamento

Lo IAS 38 distingue le attività immateriali con vita utile definita da quelle con vita utile indefinita, come ad esempio avviamento e alcuni tipi di marchi. Infatti al paragrafo 88

scrive che "un'attività immateriale deve essere considerata dall'entità con una vita utile indefinita quando, sulla base di un'analisi dei fattori rilevanti, non vi è un limite prevedibile all'esercizio fino al quale si prevede che l'attività generi flussi finanziari netti in entrata per l'entità".

Il processo di ammortamento viene applicato dunque alle attività con una vita utile determinabile, mentre a coloro cui non è possibile determinarla si applica solamente la verifica annuale di recuperabilità del valore *(impairment test).*

Per le attività immateriali la cui vita utile è definita, come recita il paragrafo 97, "il valore ammortizzabile di un'attività immateriale con una vita utile definita deve essere ripartito in base a un criterio sistematico lungo la sua vita utile. L'ammortamento deve iniziare quando l'attività è disponibile all'utilizzo, ossia quando è nella posizione e nella condizione necessaria affinché sia in grado di operare nella maniera prevista dalla direzione aziendale. L'ammortamento cessa alla data più remota tra quella in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all'IFRS 5, e quella in cui l'attività viene eliminata contabilmente".

Come per le immobilizzazioni materiali, anche per quelle immateriali sono previsti diversi metodi di ammortamento definiti nel paragrafo 98: "tali metodi includono il metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente e il metodo per unità prodotte. La scelta del metodo da utilizzare si basa sulla modalità attesa di consumo dei benefici economici futuri attesi generati da un bene ed è applicato uniformemente da esercizio a esercizio, a meno che ci sia un cambiamento nella modalità attesa di consumo di tali benefici economici futuri".

Diversamente, per le attività immateriali con vita utile indefinita "un'entità deve verificare se un'attività immateriale con una vita utile indefinita ha subito una riduzione di valore confrontandone il valore recuperabile con il relativo valore contabile:

a) annualmente; e
b) ogniqualvolta vi sia un’indicazione che l’attività immateriale possa avere subito una riduzione di valore", come descritto dal paragrafo 108 dello IAS 38.

Per quanto riguarda l’avviamento, i principi contabili internazionali non prevedono il suo ammortamento ma solamente una verifica periodica di un’eventuale riduzione di valore (impairment test).

Di contro, sia il Codice Civile sia l'OIC non prevedono attività la cui vita utile è indeterminabile, ma fissano dei limiti massimi di ammortamento per quei casi in cui risulta difficoltoso stimare attendibilmente la vita utile.
L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione immateriale è disponibile e pronta per l'uso e la sistematicità dell'ammortamento viene definita nel piano di ammortamento, concepito sulla base dei benefici attesi.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento, come stabilisce l'OIC 24 al paragrafo 72, ma "il processo di ammortamento inizia nel momento in cui tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali".
Il Codice Civile all'art. 2426 comma 5 stabilisce che i costi di impianto e di ampliamento "devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni". Anche l'OIC 24 al paragrafo 65 concorda con questa affermazione.

Relativamente all'avviamento, il paragrafo 66 dell'OIC 24 prevede che anch'esso sia ammortizzato secondo la sua vita utile.
Nel caso dell'avviamento, per vita utile si intendono tre scenari possibili, descritti al paragrafo 68:

- "il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall'operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali;
- il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (cd *payback period*) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;
- la media ponderata delle vite utili delle principali attività (*core assets*) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali)".

Il criterio adottato deve essere indicato all'interno della Nota Integrativa.
Se non è possibile determinare attendibilmente la vita utile dell'avviamento, deve essere ammortizzato per un periodo non superiore ai dieci anni come previsto dal Codice Civile art. 2426 n. 6.

Se applicando le sopra descritte modalità la stima della vita utile supera i 10 anni, occorre presentare idonea documentazione a supporto della stima effettuata e in ogni caso l'avviamento non può essere ammortizzato per un periodo superiore ai 20 anni, come indicato dall'OIC 24 al paragrafo 70.

2.3.3. Passaggio ai principi contabili nazionali

Così come per le immobilizzazioni materiali, anche per le immobilizzazioni immateriali vi è una prima significativa differenza nella valutazione delle attività. Infatti, lo IAS 38 prevede due metodi di valutazione, quello del costo e quello della rivalutazione, mentre la disciplina nazionale solamente il metodo del costo.
Se l'attività è stata acquistata dall'esterno oppure prodotta internamente, essa verrà rilevata inizialmente al costo, come previsto dal paragrafo 24 dello IAS 38. Se invece è stata acquisita in una business combination, il costo è rappresentato dal *fair value* alla data di acquisizione, come previsto dal paragrafo 33.
Se i sistemi gestionali o la Nota Integrativa consente di rilevare facilmente tale costo, l'iscrizione alla data di passaggio deve essere effettuata al costo originario, tenendo in considerazione gli ammortamenti che sarebbero stati cumulati nel periodo intercorso tra la loro iscrizione e la data di transizione.
Da sottolineare che, come dettato dal paragrafo A.4 dell'OIC 33 "Passaggio ai principi contabili nazionali", nel momento del passaggio è necessario "verificare che le attività e le passività iscritte in bilancio a seguito dell'aggregazione aziendale abbiano i requisiti per essere iscritte come attività o passività in base ai principi contabili nazionali".

Un ulteriore punto di disaccordo riguarda la capitalizzazione degli oneri pluriennali, infatti lo IAS 38 non consente la loro capitalizzazione.
Nel caso dei costi di impianto e ampliamento, i costi di start up e i costi di addestramento e qualificazione del personale subiscono un diverso trattamento contabile.
Secondo i principi contabili internazionali essi non possono essere capitalizzati.
Il Codice Civile e l'OIC invece stabiliscono che i costi di impianto e ampliamento possono essere capitalizzati: tali costi comprendono i costi di pubblicità quando assimilabili ai costi di start up oppure creazione di una nuova linea di business. Per essere capitalizzati essi devono rispettare i criteri del paragrafo 40 dell'OIC 24, ossia quando:

- "è dimostrata la loro utilità futura;

- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità".

In generale, per quanto rigurda la capitalizzazione degli oneri pluriennali vi sono delle differenze tra i principi contabili internazionali e nazionali:

1. i costi di impianto e ampliamento possono essere capitalizzati secondo il Codice Civile, invece secondo lo IAS 38 vengono imputati a Conto Economico;
2. i costi di start up possono essere capitalizzati secondo il Codice Civile, mentre secondo lo IAS 38 imputati a Conto Economico;
3. i costi di addestramento e qualificazione del personale possono essere capitalizzati secondo il Codice Civile, mentre secondo lo IAS 38 vengono imputati a Conto Economico;
4. i costi di ricerca per entrambi i principi contabili vengono imputati a Conto Economico;
5. i costi di sviluppo per entrambi i principi contabili possono essere capitalizzati;
6. le spese di pubblicità e promozionali possono essere iscritte tra i costi di impianto e ampliamento qualora ne ricorrano le condizioni previste dall'OIC 24 per la capitalizzazione, altrimenti imputati a Conto Economico, mentre per lo IAS 38 imputati a Conto Economico.

I costi di impianto e ampliamento, i costi di start up, i costi di addestramento e qualificazione del personale e le spese di pubblicità e promozione vengono imputati a Conto Economico secondo i principi contabili internazionali. Essendo il Conto Economico un prospetto di periodo, che evidenzia il risultato economico di un esercizio, nel momento in cui un costo viene rilevato e ha partecipato alla creazione dell'utile o della perdita non è possibile scorporare i valori. Inoltre sarebbere difficoltoso individuare i benefici positivi ad essi collegati.

Ulteriore differenza è rappresentata dai costi sostenuti per le migliorie su beni di terzi, in quanto secondo gli IFRS sono classificati tra le immobilizzazioni materiali, mentre al contrario per i principi contabili nazionali sono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali.

Tale operazione può risultare di facile applicazione, dato che si tratterebbe di iscrivere l'attività in un'altra voce di bilancio.

Infine, per quanto riguarda la voce avviamento, il paragrafo A.4 dell'OIC 33 "Passaggio ai principi contabili nazionali" prevede di "verificare che le attività e le passività iscritte in bilancio a seguito dell'aggregazione aziendale abbiano i requisiti per essere iscritte come attività o passività in base ai principi contabili nazionali". Di conseguenza, una eventuale eliminazione di voce comporta una rettifica del valore dell'avviamento di pari importo. Secondo il principio l'eventuale eccedenza viene imputata a patrimonio netto.

2.4. Immobilizzazioni finanziarie

Le attività finanziarie rappresentano investimenti in titoli, azioni e quote di capitale effettuati dalle imprese per diverse finalità. Esse possono consistere in investimenti in titoli pubblici (ad esempio titoli di Stato) o privati (ad esempio obbligazioni di società private), aventi la finalità di dare una proficua destinazione a temporanee eccedenze di liquidità, oppure investimenti in azioni o quote di società aventi finalità speculative o per garantire il controllo o un'influenza significativa nella gestione di un'altra impresa.

Negli IAS/IFRS non è prevista una disciplina dedicata agli strumenti finanziari, ma si configurano più normative riguardanti specifici campi di applicazione. Infatti vi sono:

- IAS 28 "Partecipazioni in società collegate e joint venture"
- IAS 32 "Strumenti finanziari: esposizione in bilancio"
- IFRS 7 "Strumenti finanziari: informazioni integrative"
- IFRS 9 "Strumenti finanziari".

Lo IAS 32 al paragrafo 11 fornisce una definizione di strumento finanziario, rappresentato da un "qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità".

Quindi uno strumento fianziario è un contratto che origina per un'impresa un'attività finanziaria e per un'altra impresa una passività finanziaria oppure uno strumento rappresentativo di patrimonio netto.

Un'attività finanziaria, invece, "è qualsiasi attività che sia:

a) disponibilità liquide;
b) uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità;
c) un diritto contrattuale: i) a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità; o ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente favorevoli all'entità; o
d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale all'entità ed è: i) un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal

fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B, né strumenti che pongano a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16C e 16D, né strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità".

Un'attività finanziaria è una qualsiasi attività che sia disponibilità liquide e cash equivalent, diritti contrattuali a ricevere disponibilità liquide, diritti contrattuali a ricevere una attività finanziaria, diritti conrattuali a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente favorevoli, strumenti rappresentativi di capitale in un'altra impresa.

L'OIC 20, al paragrafo 4, descrive i titoli di debito come "titoli che attribuiscono al possessore il diritto a rivere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società che li ha emessi".

I titoli quindi attribuiscono al possessore un diritto a ricevere dei flussi di liquidità, ma a differenza ad esempio delle azioni o partecipazioni non danno al possessore il diritto a partecipare alla gestione della società che li ha emessi.

I flussi di liquidità derivano dal rimborso del capitale a scadenza e dall'obbligazione dell'emittente di corrispondere una remunerazione detta interesse al possessore del titolo.

La disciplina riguardante le partecipazioni è trattata dallOIC 21.

Al paragrafo 19, l'OIC 20 dispone la classificazione dei titoli di debito, indicando la voce B III 3) dell'attivo immobilizzato se destinati a perdurare durevolmente, oppure la voce C III 6) dell'attivo corrente gli altri.

L'art. 2424 del Codice Civile indica invece una dettagliata classificazione delle attività finanziarie destinate a perdurare nel patrimonio della società sono iscritte alla voce B) III "Immobilizzazioni finanziarie", che si dividono in:

"1.partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
d-bis)verso altri;

2.crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
d-bis) verso altri;
3. altri titoli;
4. strumenti finanziari derivati attivi".

Gianluigi Roberto[32] definisce i titoli di debito come "quote di un debito che sorge in seguito alla concessione di un prestito da parte di un soggetto ad un altro soggetto".
Essi "possono essere previsti di cedola (ad esempio, CCT, BTP, ecc.), che consente, alle date di godimento stabilite, di incassare gli interessi calcolati sul valore nominale in base al tasso convenuto, oppure possono essere senza cedola (ad esempio BOT, zero coupon bond, ecc.), nel quale l'interesse viene corrisposto all'estinzione del titolo come differenza tra l'importo corrisposto all'emissione e il valore di rimborso".
Le partecipazioni esprimono invece investimenti nel capitale di altre imprese e possono essere rappresentate da particolari titoli di credito, denominati azioni (ad esempio nelle S.p.a. e nelle S.a.p.a.), o quote (ad esempio nelle S.r.l.).
Uno strumento finanziario derivato è invece, secondo la definizione dell'OIC 32 paragrafo 11, " uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:

a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante);
b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato;

[32] Roberto G., La valutazione delle attività finanziarie, 2015

c) è regolato a data futura".

In piena coerenza con i principi del Codice Civile, ai fini dell'iscrizione di un titolo all'interno dell'attivo immobilizzato bisogna considerare la destinazione dell'investimento, dato sia dalle sue caratteristiche sia dalla volontà e dalla capacità della direzione aziendale di detenerlo per un periodo prolungato di tempo.

Come spiega Miele e altri,[33] prima della nuova versione dell'OIC 20 pubblicata nel 2014 si prevedeva che "ciò che conta al fine di qualificare un'attività finanziaria come componente dell'attivo circolante, piuttosto che come immobilizzazione, è la facoltà che l'impresa si riserva di cogliere le opportunità di mercato o di smobilizzo per fronteggiare altre esigenze aziendali".

Questa affermazione era di dubbia interpretazione dato che le imprese si riservano sempre la possibilità di disinvestire per sfruttare condizioni favorevoli di mercato o per ottenere liquidità in caso di esigenze improvvise. Per questa ragione si sarebbe dovuto classificare la maggior parte delle attività finanziarie all'interno dell'attivo circolante. La nuova versione dell'OIC 20 chiarisce invece che la classificazione all'interno delle immobilizzazioni non è incompatibile con la possibilità di un successivo disinvestimento al ricorrere di determinate circostanze da motivare.

2.4.1. Valutazione dei titoli immobilizzati

L'IFRS 9, al paragrafo 3, determina che "l'entità deve rilevare nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria l'attività o passività finanziaria quando, e solo quando, l'entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento". La rilevazione avviene quindi alla data di negoziazione.

Un'attività finanziaria è classificata in base all'analisi di alcune caratteristiche, tra cui il modello di business adottato dalla società (scopo di recuperare i flussi di cassa previsti dal contratto oppure di realizzare un profitto prima della scadenza naturale del cotratto) e i flussi di cassa (possono rappresentare unicamente pagamenti del capitale o anche interessi sul medesimo capitale).

Al paragrafo 4.1.2 l'IFRS 9 stabilisce che "un'attività finanziaria deve essere valutata al costo ammortizzato se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

[33] Miele L., Sura A., Bontempo F., Fabi T., *Bilancio e reddito d'impresa*, Ipsoa Manuali, 2020, p. 188 e 189

a) l'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali e
b) i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire".

Si prevede quindi di detenere l'attività finanziaria fino alla scadenza al fine di incassare i flussi finanziari previsti dal contratto, flussi rappresentati da capitale e interesse sull'importo del capitale medesimo.

Al paragrafo 4.1.2 A chiarisce che "un'attività finanziaria deve essere valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di Conto Economico complessivo se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) l'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita di attività finanziarie e
b) i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire".

In questo caso l'attività finanziaria è posseduta non solo allo scopo di incassare flussi finanziari ma anche per la vendita.

Infine, al paragrafo 4.1.4 si stabilisce che "se non è valutata al costo ammortizzato ai sensi del paragrafo 4.1.2 o al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di Conto Economico complessivo ai sensi del paragrafo 4.1.2 A, un'attività finanziaria deve essere valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, per particolari investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che sarebbero altrimenti valutati al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al momento della rilevazione iniziale l'entità può compiere la scelta irrevocabile di presentare le variazioni successive del *fair value* (valore equo) nelle altre componenti di Conto Economico complessivo".

Relativamente alla rilevazione iniziale, il paragrafo 5.1.1 stabilisce che "al momento della rilevazione iniziale l'entità deve valutare l'attività o la passività finanziaria al suo *fair value* (valore equo) più o meno, nel caso di un'attività o passività finanziaria non valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, i costi dell'operazione

direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione dell'attività o passività finanziaria".
Sono quindi da aggiungere i costi direttamente attribuibili al processo di acquisizione oppure di emissione.
Successivamente, come detto in precedenza, il paragrafo 5.2.1 sottolinea che dopo la rilevazione iniziale l'attività finanziaria deve essere rilevata al costo ammortizzato, al *fair value* rilevato nelle altre componenti di Conto Economico complessivo o al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

Secondo la normativa nazionale, un titolo iscritto nell'attivo immobilizzato è destinato a perdurare fino alla scadenza naturale, di conseguenza per l'investitore è irrilevante la fluttuazione del suo valore di mercato nel periodo di tempo intermedio.
Seguendo i criteri di valutazione propri delle immobilizzazioni, i titoli sono valutati al loro costo di acquisto, comprensivo di oneri accessori, e ridotto di eventuali perdite durevoli di valore.
L'OIC 20, al paragrafo 35, norma che "i titoli di debito sono rilevati in bilancio quando avviene la consegna del titolo (cd data regolamento) e sono iscritti al costo di acquisto (o costo di sottoscrizione) come definito al par. 5" ("il costo di acquisto (o costo di sottoscrizione) di un titolo di debito, è costituito dal prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori").
L'art. 2426, comma 1, n. 1 del Codice Civile prevede che "le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile".
Il Codice Civile prevede che i titoli immobilizzati siano valutati con il metodo del costo ammortizzato ove applicabile, cioè a condizione che il titolo presenti flussi di pagamenti contrattualmente determinati o determinabili.
Il Codice Civile non fornisce una definizione di costo ammortizzato, ma rinvia ai principi contabili internazionali. L'IFRS 9 nell'appendice A lo definisce come "l'importo a cui l'attività o passività finanziaria è valutata al momento della rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno l'ammortamento cumulato, secondo il criterio dell'interesse effettivo di qualsiasi differenza tra tale importo iniziale e l'importo alla scadenza e, per le attività finanziarie, rettificato per l'eventuale fondo a copertura perdite".
Tuttavia, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato qualora gli effetti siano irrilevanti (accade se i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o

negoziazione e ogni altra differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza sono di scarso rilievi, oppure sono detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi), e se i flussi attesi dei titoli non sono determinabili.

Secondo L'OIC 20 ai paragrafi 55-57 le perdite durevoli di valore avvengono quando la società ritiene con ragionevolezza di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa previsti dal contratto (per ragioni legate all'emittente). Gli indicatori di questa situazione sono ad esempio ritardi o mancati pagamenti di quote capitali o interessi, ristrutturazione del debito, valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilancio, indicatori economico-patrimoniali dell'emittente non rassicuranti, eventuale default, ammissione a procedure concorsuali.
Il giudizio sulla recuperabilità del titolo deve basarsi su un'analisi che tenga conto di tutti i dati e le informazioni utili a prevedere un possibile stato di insolvenza.
Gianluigi Roberto[34] scrive che "il costo storico originario va ridotto in seguito al verificarsi di perdite durevoli di valore, ma non può essere incrementato. Le perdite durevoli di valore dei titoli immobilizzati sono indicate nella voce 19.b della macroclasse D del Conto Economico".
La perdita di valore non deve essere temporanea ma duratura, e deve essere legata alle condizioni economico-finanziarie dell'ente emittente che ne compromette il regolare percepimento degli interessi ed il normale ed integrale rimborso del titolo alla scadenza.
Per i titoli non quotati, oltre che tenere conto delle condizioni economico-finanziarie dell'emittente, si considerano anche i corso di borsa di titoli simili.
Se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni che avevano portato alla svalutazione, si ripristina il valore interamente o parzialmente, considerando che il costo di acquisto (rettificato per tenere conto degli eventuali scarti o premi di sottoscrizione o negoziazione maturati) costituisce il limite massimo del valore di iscrizione a bilancio.
Le rivalutazioni sono indicate nella voce D 18.b del Conto Economico.

2.4.2. Partecipazioni

La disciplina internazionale per quanta riguarda le partecipazioni è molto più articolata di quella nazionale.

[34] Roberto G., *La valutazione delle attività finanziarie, 2015*

Le partecipazioni rappresentano strumenti finanziari di detenzione del capitale di rischio di altre imprese tramite azioni o quote.

Come chiarito da Ugo Sostero, Fabrizio Cerbioni, Chiara Saccon[35], "gli IFRS definiscono:

- una controllata come un'azienda che è controllata da un'altra azienda; un investitore controlla un'azienda oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità (IFRS 10, Bilancio consolidato, appendice A);
- una collegata come un'azienda su cui l'investitore esercita un'influenza notevole (cioè il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto) (IAS 28, Partecipazioni in società collegate e joint venture, par.3);
- una *joint venture* come un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa (IAS 28, par.3)".

Le altre partecipazioni, diverse da quelle in imprese controllate, collegate o a controllo congiunto, rientrano nella disciplina dell'IFRS 9 nella categoria delle attività finanziarie al *fair value* con diverso trattamento contabile delle variazioni del *fair value* (direttamente all'interno del Conto Economico dove influiscono sull'utile o perdita d'esercizio oppure tra le altre componenti di Conto Economico complessivo dove si indicano "le variazioni di patrimonio netto diverse da quelle considerate per la determinazione del reddito d'esercizio e da quelle derivanti dai rapporti con i soci").

Definite queste categorie, si tiene in considerazione che gli IFRS distinguono il bilancio separato dal bilancio individuale: il bilancio separato viene redatto da una capogruppo, che oltre a presentare il bilancio consolidato deve predisporre anche il proprio bilancio, mentre il bilancio individuale viene redatto da un'azienda che non dispone di controllate, collegate o *joint venture*.

Lo IAS 36 tratta la riduzione di valore delle attività elencate al paragrafo 4: "si applica alle attività finanziarie classificate come:

a) controllate, come definite nell'IFRS 10 Bilancio consolidato;
b) società collegate, come definite nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture e
c) joint venture, come definite nello IFRS 11 Accordi a controllo congiunto".

[35] Sostero U., Cerbioni F., Saccon C., *Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS, 2016, p. 144*

"Un'attività ha subito una riduzione di valore quando il suo valore contabile supera il suo valore recuperabile", come specificato al paragrafo 8.

Secondo i principi contabili nazionali la classificazione delle partecipazioni all'interno delle categorie previste risulta essere rilevante ai fini valutativi: infatti si prevedono diversi metodi di valutazione a seconda della tipologia di partecipazione.
L'art. 2359 del Codice Civile definisce imprese controllate:

1. "le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa".

L'articolo prevede l'esistenza di influenza notevole quando è possibile esercitare in assemblea ordinaria "almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati".
Definisce invece imprese collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza dominante. "L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria, può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati".

2.4.3. Valutazione delle partecipazioni

Data l'esistenza nei principi contabili internazionali del bilancio separato e del bilancio individuale, anche la valutazione delle partecipazioni è differente.
Come chiarito da Sostero, Cerbioni, Saccon[36] "le partecipazioni in controllate non sono presenti nei bilanci individuali", in quanto redatto da un'azienda che non dispone di controllate, collegate o *joint venture*; mentre sono presenti nei bilanci separati, e "vanno valutate al costo, al *fair value* o con il metodo del patrimonio netto".
Le partecipazioni a controllo congiunto e le partecipazioni in collegate invece nei bilanci separati vengono valutate al costo, al *fair value* oppure con il metodo del patrimonio netto, mentre nei bilanci individuali vanno valutate con il metodo del patrimonio netto.

[36] Sostero U., Cerbioni F., Saccon C.,*Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS*, 2016, p. 147

Lo IAS 28 ai paragrafi 16-17 norma che le partecipazioni di collegamento o in una joint venture devono essere valutate con il metodo del patrimonio netto, ad eccezione se ricorrono tutte le condizioni seguenti:

a) "l'entità è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante non applica il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione;

b) i titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali);

c) l'entità non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico;

d) la capogruppo o una controllante intermedia dell'entità redige un bilancio per uso pubblico che sia conforme agli IFRS, in cui le società controllate sono consolidate o sono valutate al *fair value* rilevato a Conto Economico in conformità con l'IFRS 10".

Il paragrafo 41A norma che sono da rilevare "perdite per riduzione di valore se, e soltanto se, vi è l'obiettiva evidenza di una riduzione di valore in seguito a uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell'investimento netto [...] e tale evento di perdita (o eventi) ha un impatto sui futuri flussi finanziari stimati dell'investimento netto che possono essere stimati attendibilmente".

Il Regolamento (UE) 2019/237 della Commissione dell'Unione Europea, in vigore dal 3 marzo 2019 ma applicabile alle società dal 1 gennaio 2019, chiarisce che con l'aggiornamento dello IAS 28 "l'entità che non applica il metodo del patrimonio netto agli strumenti finanziari in società collegate o joint venture, applica l'IFRS 9 (che si occupa della normativa riguardante gli strumenti finanziari) alle interessenze a lungo termine senza tener conto di eventuali rettifiche al valore contabile delle stesse".

Per quanto riguarda infine le cosiddette "altre partecipazioni", cioè le partecipazioni che non si configurano come partecipazioni in controllate, collegate o *joint venture*, "classificate tra le attività finanziarie al *fair value* rilevato a prospetto di Conto Economico complessivo oppure all'interno delle attività finanziarie disponibili per la vendita", lo IAS 39

stabilisce che "la rilevazione iniziale di un'attività finanziaria deve avvenire al *fair value*, incrementato (salvo che per le attività finanziarie al *fair value* rilevato a prospetto di Conto Economico complessivo) dei costi di transazione direttamente attribuibili alla sua acquisizione".

I criteri di valutazione delle attività finanziarie nei principi contabili nazionali sono dettati dal Codice Civile e dall'OIC 21 e sono in funzione dell'investimento che può essere durevole o meno. Si basano infatti sul criterio funzionale, cioè a seconda che l'attività viene mantenuta nel patrimonio aziendale fino alla sua scadenza oppure se vi è l'intenzione di scambiarla sul mercato e si prevede il suo realizzo entro il termine dell'esercizio successivo.
Sulla base di queste diverse finalità, il Codice Civile prevede l'iscrizione delle attività finanziarie alla voce B III "Immobilizzazioni Finanziarie", che comprende le partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti, i crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e altri titoli, oppure nell'attivo circolante alla voce C III "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" suddivisa a sua volta in partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti, altre partecipazioni e altri titoli.

L'OIC 21 al paragrafo 21 stabilisce che "le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori". Questo vale per tutte le partecipazioni, a prescindere dalla valutazione successiva.
Ancora, al paragrafo 27, "tale costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l'articolo 2426, comma 1, numero 3), del Codice Civile, se la partecipazione alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo".
Tale minor valore non può essere mantenuto se vengono meno le cause che avevano portato alla rettifica.
Dal paragrafo 31 dell'OIC 21 "la perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'economia della partecipante". Come osservano Miele e altri[37] "le perdite durevoli possono essere individuate attraverso modelli di determinazione del valore basati sull'attualizzazione dei

[37] Miele L., Sura A., Bontempo F., Fabi T., *Bilancio e reddito d'impresa*, Ipsoa Manuali, 2020, p. 198

flussi di cassa o di reddito futuri largamente utilizzati nella prassi e in linea con l'OIC 9 che tratta le perdite durevoli di valore nelle immobilizzazioni materiali e immateriali".
L'OIC 21 dal pararafo 31 indica di effettuare un'analisi delle condizioni economico-finanziarie della partecipata al fine di accertare se le perdite di valore sono temporanee oppure durature. Nella valutazione si tengono in considerazione situazioni interne alla società (perdite operative pregresse, elevati costi fissi, tecnologia obsoleta degli impianti e dei processi produttivi, ecc) ed esterne (mercato in cui opera, entrata in vigore di nuove leggi o regolamentazioni, ecc).
Come riportano Sostero, Cerbioni, Saccon[38]" tale processo valutativo avviene attraverso le seguenti fasi:

1) "un'analisi volta ad accertare l'esistenza di una riduzione di valore non episodica o temporanea della partecipazione;
2) la verifica della durevolezza della perdita di valore;
3) l'individuazione di elementi per quantificare la perdita di valore".

L'OIC 21 prevede che una eventuale perdite durevole di valore deve essere contabilizzata come una svalutazione. La perdita durevole di valore si determina "confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile", come specificato al paragrafo 31.
Se successivamente vengono meno le condizioni che hanno portato ad una perdita durevole di valore, le svalutazioni devono essere stornate ed il ripristino deve essere effettuato entro il limite del costo originario della partecipazione.

Il paragrafo 29 dell'OIC 21 precisa che "le partecipazioni di controllo, collegamento e *joint venture* iscritte nelle immobilizzazioni possono essere valutate, oltre che al costo, con il metodo del patrimonio netto. Il metodo del patrimonio netto è dsciplinato nell'OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto".
Il metodo del patrimonio netto mette il correlazione la partecipazione al valore della corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata. Di conseguenza, la partecipazione viene iscritta inizialmente al costo, e successivamente il valore si modifica a seconda che si verificano variazioni nel patrimonio netto della società partecipata. Tali variazioni tipicamente sono utili conseguiti o perdite subite. Questo fornisce al lettore del bilancio informazioni aggiornate sulla performance economica della società partecipata.

[38] Sostero U., Cerbioni F., Saccon C.,*Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS*, 2016, p. 138

2.4.4. Derivati

A partire dal 1 gennaio 2008 l'IFRS 9 ha sostituito lo IAS 39, principio che disciplinava il trattamento dei derivati. Entrambi si occupano del trattamento di tutte le attività e passività monetarie, non solo degli strumenti finanziari derivati (disciplina anche trattamento dei crediti e debiti commerciali, dei mutui e dei finanziamenti, degli altri crediti e altri debiti e in generale di tutte le attività e passività non monetarie che sono specificamente trattate da altri principi a cui IFRS 9 fa espresso rinvio).
L'IFRS 9 nell'appendice A definisce derivato uno "strumento finanziario o altro contratto rientrante nell'ambito di applicazione del presente principio che presenta tutte le tre caratteristiche seguenti:

a) il suo valore varia in conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, del prezzo di un determinato strumento finanziario, del prezzo di una determinata merce, di un determinato tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle parti contrattuali (a volte chiamato «sottostante»);
b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale minore di quello necessario per altri tipi di contratto da cui ci si aspetterebbe una risposta simile alle variazioni dei fattori di mercato;
c) è regolato a data futura".

Come spiegano Busso e altri [39] il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto all'interno dell'art. 2426 del Codice Civile il nuovo comma 11-bis che norma la disciplina contabile degli strumenti derivati, norma che avvicina il sistema normativo nazionale con quello internazionale al fine di eliminare asimmetrie contabili delle "operazioni economiche effettuate con lo scopo di coprire i rischi finanziari dell'impresa".

L'OIC 32 ne ricava la stessa definizione dello IAS 39. Esso infatti, con la riforma in vigore dal 2016, ha limitato la differenza tra i due principi contabili, anche se si rivolge a piccole-medie imprese italiane (ad "esclusione delle micro-imprese"). È perciò ragionevole

[39] Busso D., Campra M., Marcon C., Pucci S., Venuti M., *La valutazione degli strumenti finanziari derivati di copertura*, 2019

pensare ad una applicazione più soft in Italia legata alla tematica dei derivati e al loro utilizzo come copertura soprattutto dei rischi di cambio e di tasso di interesse.
L'OIC 32 non si applica ad azioni di copertura in cui lo strumento di copertura è un'attività o una passività finanziaria non derivata. Di ciò si occupa l'OIC 26. Sono inoltre esclusi i derivati su azioni proprie della società.

2.4.5. Valutazione dei derivati

Secondo l'IFRS 9, al paragrafo 3.1.1 la società "deve rilevare nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria l'attività o passività finanziaria quando, e solo quando, l'entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento".
In sede di prima valutazione, tutte le attività finanziarie sono rilevate al *fair value*, comprensivo dei costi di transazione, ad esclusione delle attività finanziarie iscritte al FVTPL (attività finanziarie detenute per essere negoziate nel breve termine).
Nel luglio 2014 lo IASB ha pubblicato la nuova versione dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari*, nel quale è stato eliminato lo scorporo dei derivati incorporati. Essi infatti devono essere valutati congiuntamente allo strumento di riferimento.

Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto nel sistema contabile nazionale la valutazione dei derivati utilizzando il *fair value*, apportando modifiche all'OIC 32. Questo nell'ottica del loro frequente utilizzo anche nell'ambito nazionale e data la volatilità dei mercati che ne richiede una puntuale disciplina.
I derivati vengono iscritti alla voce B III.4 *Strumenti finanziari derivati attivi* se si prevede di detenerli fino alla scadenza.
Ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 11-bis, "gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono iscritti al *fair value.* Le variazioni del *fair value* sono imputate al Conto Economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al Conto Economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura ".
Il *fair value* viene utilizzato sia al momento della rilevazione iniziale, sia per le valutazione successive e sia al momento della loro eliminazione contabile.

Il *fair value* è determinato, secondo l'OIC 32 paragrafo B.10:

- "al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo (livello 1); qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo (livello 2);
- al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato (livello 3) ".

Per mercato attivo "si intende un mercato in cui le operazioni relative agli strumenti finanziari derivati si verificano con una frequenza e con volumi sufficienti a fornire informazioni utili per la determinazione del prezzo su base continuativa", come descritto al paragrafo 21.

Ad eccezione delle microimprese, le variazione del *fair value* devono essere imputate a Conto Economico nelle voci D 18d *Rivalutazione di strumenti finanziari derivati* e D 19d *Svalutazione di strumenti finanziari derivati*. Se si tratta di uno strumento a copertura di rischi di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario, le variazione del *fair value* devono essere iscritte in una riserva positiva o negativa di patrimonio netto *Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*.

L'OIC 32 tratta inoltre le regole per la separazione dei derivati incorporati. Nel paragrafo 41 definisce "ibrido un contratto composto da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato) ". Il derivato scorporato viene valutato al *fair value* sia alla data di scorporo sia ad ogni data di chiusura, mentre il contratto primario viene valutato secondo i criteri di valutazione del principio contabile nazionale di riferimento per quel tipo di contratto. Le eventuali variazioni delle condizioni di mercato non sono tenute in considerazione ai fini della contabilizzazione separata.

Di conseguenza gli strumenti finanziari derivati sono sempre valutati al *fair value* con effetto sul Conto Economico, mentre le attività e le passività o le operazioni oggetto di copertura sono valutate al costo, come specificano Busso e altri[40].

[40] Busso D., Campra M., Marcon C., Pucci S., Venuti M., *La valutazione degli strumenti finanziari derivati di copertura*, 2019

In base all'OIC 32 per strumento di copertura si intende "un derivato designato alla copertura" di un rischio, che può essere il tasso di interesse, il rischio di prezzo, il rischio di cambio, ecc, mentre per strumento coperto indica "un'attività, una passività, un impegno irrevocabile, un'operazione programmata altamente probabile che

a) espone la società al rischio di variazioni nel *fair value* o nei flussi finanziari futuri, e
b) è designato come coperto".

Inoltre, il Codice Civile all'art. 2426, comma 1 n. 11-bis stabilisce che "non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura".

Come precisato dall'elaborato redatto da PWC ITALIA[41], per entrambi i sistemi contabili, una regola a parte riguarda gli strumenti finanziari di copertura:

- "se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'attività o passività iscritta in bilancio, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile, le variazioni di *fair value*, per la parte efficace, vanno rilevate in una riserva positiva o negativa di patrimonio netto (*cash flow hedge*);
- se lo stumento copre il rischio di una variazione di *fair value* relativo ad un'attività o passività iscritta in bilancio o un impregno irrevocabile, allora le variazioni di *fair value* vanno rilevate a Conto Economico e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto (*fair value hedge*)".

2.4.6. Passaggio ai principi nazionali

Secondo i principi contabili internazionali, le attività finanziarie vengono valutate a seconda dell'intenzione dell'investitore, ovvero in sintesi:

- se sono detenute per la negoziazione, sono valutate al *fair value* con le variazioni imputate a Conto Economico;
- se sono detenute per la vendita, sono valutate al *fair value* con le variazioni imputate a patrimonio netto;

[41] PWC ITALIA, *Bilancio: uno sguardo al futuro, principali differenze e analogie tra i principi contabili OIC e gli IFRS*, 2018

- se infine sono detenute come investimento fino alla scadenza, sono valutate con il metodo del costo ammortizzato.

In questa sede, analizzando le immobilizzazioni, si prende in considerazione il caso delle attività detenute fino a scadenza, che sono valutate con il criterio del costo ammortizzato.
Questo modello è conforme a quanto stabilito anche dal Codice Civile, il quale all'art. 2426, comma 1, prevede che "le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile".
L'OIC 33 ai paragrafi 14 e 15 delle MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE identifica due modalità di approccio alla classificazione dei titoli di debito e delle partecipazioni. In particolare:

a) "prevede un'esenzione generale, lasciando alla società il compito di fare una nuova valutazione in merito alla classificazione dei titoli, ma con riferimento alla data di transazione; oppure
b) stabilire un criterio per cui sia necessario andare in continuità laddove il *framework* dei principi contabili precedentemente applicati sia simile a quello dei principi contabili nazionali".

Se non è simile allora la società valuta successivamente l'approccio e la classificazione idonea, altrimenti si reputa corretta la seconda opzione per ridurre le complessità che possono sorgere.

Per quanto riguarda le partecipazioni, alla data di passaggio ai principi contabili nazionali, è necessario valutare se le partecipazioni iscritte sono detenute fino alla scadenza oppure per la negoziazione nel breve periodo.
Se si considera la loro detenzione durevole, esse andranno iscritte alla voce B III "Immobilizzazioni Finanziarie" e come tali devono essere valutate al costo, tenendo in considerazioni eventuali perdite di valore. Essendo il costo uno dei metodi di valutazione previsti anche dallo IAS, è di facile applicazione se utilizzato in precedenza.
Se invece le partecipazioni venivano valutate con il metodo del *fair value*, l'OIC 33 "Passaggio ai principi contabili nazionali" nel punto A.9 considera che "con riguardo ai titoli di debito e alle partecipazioni valutati al *fair value* con variazioni imputate a Conto Economico (FVTPL) secondo i principi contabili di provenienza, il valore contabile rilevato in conformità al precedente set di regole contabili può essere utilizzato come sostitutivo del costo alla data di transazione". Questo approccio vale anche per le partecipazioni valutate al *fair value* rilevato nelle altre componenti di Conto Economico complessivo,

come prevede il paragrafo B.16 e 17. Nel momento del passaggio ai principi contabili nazionali il precedente valore contabile rilevato integrato o rettificato dalla riserva di patrimonio netto rappresenta il costo.
Inoltre, "con riguardo alle sole partecipazioni valutate al *fair value* ai sensi del IFRS 9 *Financial Instruments* che sono classificate nell'attivo immobilizzato alla data di trasizione, la valutazione circa l'eventuale presenza di una perdita durevole di valore è determinata alla data di apertura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali, senza incidere sul prospetto comparativo".
Se invece una partecipazione è detenuta per essere negoziata entro i 12 mesi successivi, essa deve essere iscritta alla voce C III "Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" ed essere valutate come previsto da tale categoria al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.

Per quanto attiene le partecipazioni in imprese controllate, secondo i principi contabili internazionali esse possono essere valutate al costo, al *fair value* oppure con il metodo del patrimonio netto, invece la normativa nazionale indica la loro valutazione al costo oppure con il metodo del patrimonio netto. Nel caso di valutazione del costo o con il metodo del patrimonio netto, si prosegue in linea con il valore di iscrizione.

Per le partecipazioni a controllo congiunto e le partecipazioni in collegate, gli standard internazionali indicano che nei bilanci separati esse vengono valutate al costo, al *fair value* oppure con il metodo del patrimonio netto, mentre nei bilanci individuali vanno valutate con il metodo del patrimonio netto.
I principi contabili nazionali valutano le partecipazioni immobilizzate al costo di acquisto come prevede l'art. 2426 al comma 1, in linea con la valutazione delle immobilizzazioni.
Al comma 4 precisa che "le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché al criterio indicato al numero 1 (del costo), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime […]".

Per quanto attiene alle *joint venture*, i principi contabili nazionali prevedono la loro valutazione al costo o con il metodo del patrimonio netto. L'OIC 33 al paragrafo 26 delle MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE precisa che "qualora in base al set

di regole precedenti le *joint venture* fossero rilevate in base al *fair value* si è ritenuto che non dovrebbero esserci particolari problemi alla ricostruzione retroattiva del costo".

Infine, per quanta riguarda i derivati, con l'ultima riforma la normativa italiana si è allineata con i principi ccontabli internazionali, di conseguenza al momento del passaggio ai principi contabili nazionali non vi sono complesse variazioni.
Un elemento di differenza tra i due set contabili è dato dai derivati incorporati.
Infatti lo IASB nella nuova versione dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari* del 2014 ha stabilito la valutazione congiunta al *fair value* dei derivati incorporati, mentre al contario la normativa nazionale prevede lo scorporo e la valutazione dei derivati al *fair value* con effetto sul Conto Economico e le attività/passività o le operazioni oggetto di copertura al costo.
L'OIC 33 "Passaggio ai principi contabili nazionali" ritiene che "i titoli ibridi non quotati valutati al *fair value* in conformità agli IAS/IFRS possono continuare ad essere valutati al *fair value* nel passaggio ai principi contabili nazionali". Tale affermazione è fatta in considerazione del fatto che potrebbe risultare oneroso e complesso lo scorporare un derivato da uno strumento ibrido, come spiegato al paragrafo 18 delle MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE. In questo caso, come spiegato successivamente il paragrafo 19, si prevede la possibilità di valutare l'intero strumento al *fair value* sia quando questo è quotato sia quando questo non è quotato, dato che nella prassi, "soprattutto delle società non finanziarie, la diffusione di strumenti ibridi non quotati è limitata".

2.5 Leasing

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 del nuovo principio IFRS 16, che sostituisce il precedente IAS 17, non sarà più presente la distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario.

Lo IAS 17 ai paragrafi 33 e 34 prevedeva che nel leasing operativo il costo dei canoni di locazione fosse rilevato nel Conto Economico con un criterio a quote costanti durante la durata del leasing, oppure con un criterio sistematico diverso se questo rispecchiava meglio le "modalità temporali di godimento dei benefici da parte dell'utilizzatore, anche se i pagamenti non sono eseguiti sulla base di quel criterio". Il locatario quindi non rilevava nello Stato Patrimoniale alcuna attività o passività, ma esclusivamente i canoni passivi di competenza a Conto Economico. Si ricava quindi che in un leasing operativo sostanzialmente "non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà".
Il leasing finanziario invece può essere rilevato secondo un criterio patrimoniale o finanziario.
Come descritto da Erasmo Santesso e Ugo Sostero[42] secondo il criterio patrimoniale "si osserva rigidamente la forma del contratto, secondo la quale la proprietà resta nelle mani del locatore fino all'eventuale riscatto, cosicchè il locatario si limita a rilevare secondo competenza i canoni pagati".
Il criterio finanziario, invece, rispecchia il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, "il locatario contabilizza l'operazione come se avesse contratto un finanziamento (da iscrivere nel passivo dello Stato Patrimoniale, rilevandone in Conto Economico gli interessi passivi) e con questo finanziato l'acquisto del bene in leasing (da iscrivere tra le attività patrimoniali e sottoporre ad ammortamento)". Un leasing classificato come finanziario trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà di un'attività sottostante, indipendentemente dal passaggio della proprietà al termine del contratto.
Come rileva il documento di Deloitte[43], "attualmente, i contratti di leasing operativo non sono rilevati negli stati patrimoniali dei locatari, con effetti sulla comparabilità dei bilanci delle imprese operanti nel medesimo settore, specialmente tra quelle che acquistano i beni in proprietà e quelle che ricorrono al leasing. Con l'IFRS 16, dal punto di vista del locatario,

[42] Santesso E., Sostero U., *Dispensa di ragioneria generale e applicata*, Libreria Editrice Cafoscarina, 2015-2016, p. 137
[43] Deloitte, *Analisi IFRS 16 Leases*

non ci sarà più la distinzione tra i contratti di leasing. Tutti i contratti, sia il leasing operativo che il leasing finanziario, saranno contabilizzati in un unico modo nel bilancio dei locatari".

Secondo il documento redatto da Redazione Fisco e Tasse[44], " l'introduzione del principio IFRS 16 comporta:

- la definizione del leasing come categoria unitaria e conseguentemente l'applicazione della nuova disciplina sia ai leasing finanziari, che a quelli operativi nonchè ai noleggi o ai contratti di servizi che presentano le caratteristiche di un "lease", senza più necessità di adottare diversi metodi di contabilizzazione;
- la necessità di contabilizzare tanto l'asset nell'attivo patrimoniale (cd. right of use, da rilevare tra le immobilizzazioni), quanto il debito verso il fornitore nel passivo patrimoniale. Il right of use sarà quindi soggetto ad ammortamento, mentre la passività rimborsata nel tempo a fronte dei pagamenti al fornitore. A Conto Economico il costo per il servizio sarà sostituito dalla quota di ammortamento e dagli interessi connessi al debito;
- la valorizzazione dell'attività imputabile al "diritto d'uso" dell'oggetto del leasing, qualunque esso sia".

Di conseguenza, ora i locatari devono iscrivere il bene nell'attivo dello Stato Patrimoniale e del corrispondente debito nel passivo, entrambi "rilevati al valore attuale dei canoni dovuti contrattualmente, tenendo conto delle opzioni di rinnovo e dell'opzione di finale acquisto del bene", come specifica la relazione di Giovanni Petruzzellis[45]. Nel Conto Economico saranno rilevati gli ammortamenti del cespite e gli interessi passivi del debito iscritto nel passivo dello Stato Patrimoniale.

Un contratto di leasing deve essere rilevato nel momento in cui inizia il leasing, cioè alla data di stipula del contratto, come spiegano Michela Cordazzo, Paola Rossi e Laura Lubian[46] nel loro elaborato. Inoltre è "necessario separare le componenti di leasing dalle componenti separate in quanto le prime sono incluse nel right-of-use asset, mentre le seconde sono iscritte a Conto Economico".

"Tra le finalità della norma introdotta vi è quella di aderire maggiormente al principio di prevalenza della sostanza sulla forma rispetto a quanto facesse la disposizione superata,

[44] Redazione Fisco e Tasse, *IFRS 16: OBBLIGO PER IAS ADOPTER NEI BILANCI 2019, 2020*

[45] Petruzzellis G., *Contratti di leasing: in vigore nuove modalità di contabilizzazione*, Ipsoa, 2019

[46] Cordazzo M., Rossi P., Lubian L., *Implicazioni teoriche ed empiriche nel nuovo principio contabile IFRS 16 sul leasing*, Edizioni Franco Angeli, 2019, p. 34, 35

nonchè quella di garantire una migliore informativa, in termini di veridicità, correttezza e comparabilità del bilancio" come riporta Redazione Fisco e Tasse[47], superando così la distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario.
Il nuovo principio impatta esclusivamente sulle operazioni contabili dei locatari, mentre per i locatori le modalità rimangono invariate, con la conseguenza che essi possono mantenere distinto il trattamento contabile a seconda che si tratti di un contratto di leasing operativo o di un contratto di leasing finanziario.

Secondo Iori[48] nel bilancio del locatore vengono richieste maggiori informazioni da riportare in nota integrativa in merito "alle modalità di gestione del rischio legato al valore residuo dei beni dati in locazione".
Di conseguenza, se il locatore applica il metodo previsto dal leasing finanziario, rileverà nello Stato Patrimoniale le attività detenute in leasing e di pari importo l'investimento netto del leasing; a contrario se si applica il modello del leasing operativo il locatore esporrà nello Stato Patrimoniale le attività oggetto di leasing, oltre che i costi (e l'ammortamento) e i ricavi ricevuti con un criterio a quote costanti o secondo un altro criterio sistematico se maggiormente rappresentativo delle modalità con le quali si riduce il beneficio derivante dall'uso del bene dato in leasing.
L'IFRS 16, al paragrafo 9, recita che "all'inizio del contratto l'entità deve valutare se il contratto è, o contiene, un leasing. Il contratto è, o contiene, un leasing se, in cambio di un corrispettivo, conferisce il diritto di controllare l'utilizzo di un'attività specificata per un periodo di tempo". Si sottolinea che per beneficio economico non si intende quello derivante dalla proprietà del bene dal momento in cui con il contratto di leasing non si trasferisce la proprietà del bene.
L'IFRS 16, al paragrafo 47, descrive l'esposizione nel bilancio del locatario dei valori. Infatti "nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note il locatario espone:

a) le attività consistenti nel diritto di utilizzo separatamente dalle altre attività. Se non espone separatamente le attività consistenti nel diritto di utilizzo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, il locatario deve: i) includere le attività consistenti nel diritto di utilizzo nella stessa voce nella quale sarebbero esposte le corrispondenti attività sottostanti se fossero di proprietà; e ii) indicare le voci del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che includono tali attività;

[47] Redazione Fisco e Tasse, *IFRS 16: OBBLIGO PER IAS ADOPTER NEI BILANCI 2019, 2020*
[48] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 256

b) le passività del leasing separatamente dalle altre passività. Se non espone le passività del leasing separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, il locatario deve indicare le voci del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in cui dette passività sono incluse".

Inoltre, come prescritto nel paragrafo 49, "nel prospetto dell'utile (perdita) di esercizio e delle altre componenti di Conto Economico complessivo il locatario deve esporre gli interessi passivi sulle passività del leasing separatamente dalla quota di ammortamento dell'attività consistente nel diritto di utilizzo. Gli interessi passivi sulla passività del leasing sono una componente degli oneri finanziari, che [...] devono essere esposti separatamente nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di Conto Economico complessivo".

Se si applica il leasing finanziario, come spiegato al paragrafo 67, "alla data di decorrenza il locatore deve rilevare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria le attività detenute in leasing finanziario ed esporle come credito ad un valore uguale all'investimento netto nel leasing". Successivamente, dettano i paragrafi 75 e 76 "il locatore deve rilevare i proventi finanziari lungo la durata del leasing sulla base di modalità che riflettano un tasso di rendimento periodico costante sull'investimento netto nel leasing". "Il locatore deve tendere a ripartire i proventi finanziari sulla durata del leasing con un criterio sistematico e razionale. Il locatore deve imputare all'investimento lordo nel leasing i pagamenti dovuti per il leasing nell'esercizio per ridurre sia il capitale che l'utile finanziario non maturato".
Come nota Petruzzellis[49], l'applicazione dell'IFRS 16 è dovuta ad eccezione per i contratti di leasing aventi durata inferiore ai 12 mesi, oltre che per quelli in cui l'attività sottostante è di modesto valore. In queste ultime circostanze la sua applicazione è facoltativa.

Nella normativa nazionale invece, la prassi vigente nel nostro Paese fino ai tempi più recenti ha previsto l'applicazione del criterio patrimoniale, cioè in base alla forma giuridica negoziale. Pertanto i beni oggetto di locazione rimangono iscritti tra le attività patrimoniali del locatore e da questo ammortizzati. Questo avviene perchè la normativa fiscale ostacola l'applicazione del metodo finanziario. Infatti il TUIR all'art. 102 comma 7 recita che "per l'impresa utilizzatrice che imputa a Conto Economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito

[49] Petruzzellis G., *Contratti di leasing: in vigore nuove modalità di contabilizzazione*, Ipsoa, 2019

a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) (i veicoli), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96".
Si ricava che il TUIR consente (a determinate condizioni) la deducibilità dei canoni di leasing pagati dall'impresa utilizzatrice solo se questi vengono imputati a Conto Economico.

Se da un lato quindi la normativa fiscale predilige l'adozione del metodo patrimoniale, il quale richiede al locatario di rilevare in Conto Economico il costo dei canoni di locazione, dall'altro lato il Codice Civile stabilisce però di scrivere nella nota integrativa tutte le informazioni da rilevare con la modalità finanziaria, quindi senza risparmio di tempo che si presume ci sarebbe.
Infatti, l'art. 2427 inerente le informazioni da iscrivere nella nota integrtiva, al comma 22 recita che "le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio".
In conclusione, come riporta Erasmo Santesso e Ugo Sostero[50], "il redattore del bilancio si trova, quindi, di fronte a queste alternative:

- applicare direttamente il criterio finanziario per la redazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, subendo un trattamento fiscale meno favorevole;
- applicare nella redazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale il criterio patrimoniale per godere di un migliore trattamento fiscale, ricostruendo gli effetti

[50] Santesso E., Sostero U., *Dispensa di ragioneria generale e applicata*, Libreria Editrice Cafoscarina, 2015-2016, p. 139

dell’applicazione del metodo finanziario solo ai fini delle informazoni da riportare in nota integrativa".

Capitolo 3: Attivo circolante

3.1. Rimanenze

Lo IAS 2 al paragrafo 6 definisce che "le rimanenze sono:

a) beni posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività,
b) impiegati nei processi produttivi per la vendita, o
c) sotto forma di materiali o fornitura di beni nel processo di produzione o nella prestazione di servizi".

Il paragrafo 8 aggiunge che "le rimanenze comprendono merci acquistate e possedute per la rivendita e includono, per esempio, merce acquistata da un dettagliante e posseduta per la rivendita, o terreni e altri beni immobili posseduti per la rivendita. Le rimanenze comprendono, inoltre, prodotti finiti o semilavorati realizzati dall'entità e includono materiali e forniture di beni destinati a essere impegnati nel processo produttivo".

Una definizione simile di rimanenze viene data dall'OIC 13, il quale al paragrafo 4 recita che "rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società. Le principali tipologie di rimanenze di magazzino disciplinate sono:

- le materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione (cd. semilavorati di acquisto);
- le materie sussidiarie e di consumo (costituite da materiali usati indirettamente nella produzione);
- i prodotti in corso di lavorazione (materiali, parti e assiemi in fase di avanzamento);
- i semilavorati (parti finite di produzione interna destinate ad essere utilizzate in un successivo processo produttivo);
- le merci (beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni);
- i prodotti finiti (prodotti di propria fabbricazione)".

Esse vengono classificate in base alla destinazione economica all'interno del ciclo produttivo della società, overo la vendita o la loro concorrenza alla produzione nell'attività d'impresa.

Il Codice Civile non fornisce una definizione di rimanenze, ma all'art. 2424 stabilisce una rigida classificazione:

1) "materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) Lavori in corso su ordinazione;
4) Prodotti finiti e merci;
5) acconti".

La rilevazione invece delle variazioni nelle consistenze di magazzino sono rilevate nel Conto Economico alla voce A2 e B11, ossia:

- le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti sono rilevate nella voce A2, nel valore della produzione,
- le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci sono rilevate tra i costi della produzione alla voce B11.

3.1.1. Valutazione delle rimanenze

Secondo lo IAS 2, al paragrafo 9, "le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo", quest'ultimo inteso come il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell'attività al netto dei costi stimati di completamento nonchè di quelli stimati necessari per realizzare la vendita, come descritto nella Dispensa di ragioneri generale e applicata. Il costo "deve comprendere tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali", come precisa il paragrafo 10.

Il paragrafo 25 considera che "il costo delle rimanenze, escluse quelle trattate nel paragrafo 23 (beni che non sono normalmente fungibili, le merci prodotte e i servizi erogati), deve essere attribuito adottando il metodo FIFO (first in, first out) o il metodo del costo medio ponderato. L'entità deve utilizzare il medesimo metodo di determinazione del costo per tutte le rimanenze aventi natura e utilizzo simili. Per le rimanenze con natura o uso diverso, diversi metodi di determinazione del costo possono essere giustifcati".

Si ricava quindi che per i principi contabili internazionali il costo delle rimanenze può essere determinato con il metodo FIFO o del costo medio ponderato, ma non con il metodo del LIFO.

Infine, dal paragrafo 28 al paragrafo 33 viene considerata la perdita di valore delle rimanenze, causato dalla non recuperabilità del costo, danneggiamento oppure obsolescenza, o ancora dalla diminuzione dei prezzi. Coerentemente con il paragrafo 9 in cui si dice che "le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo e il valore netto

di realizzo", esse "vengono svalutate fino al valore netto di realizzo sulla base di una valutazione eseguita voce per voce". La valutazione del valore netto di realizzo viene effettuata ogni esercizio e quando vengono meno le cause che avevano portato ad una precedente svalutazione "l'importo delle svalutazioni è eliminato contabilmente (ossia lo storno è limitato all'importo della svalutazione originale) in modo che il nuovo valore contabile sia il minore tra il costo e valore netto di realizzo rivisto".

Il Codice Civile non fornisce indicazioni relativamente al momento in cui iscrivere in bilancio le rimanenze.
L'OIC 13, ai paragrafi 16 e 17, indica che "i beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito" e che "il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite".
Si applica quindi un approccio sostanzialistico (prevalenza della sostanza sulla forma) in base al quale la rilevazione in bilancio avviene nel momento in cui sono trasferiti i rischi e i benefici relativi al bene.
Una volta verificate le condizioni per la rilevazione iniziale, le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il comma 1 dell'art. 2426 stabilisce che "nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; non comprende i costi di distribuzione".
L'OIC 13 chiarisce che il costo al quale sono rilevate inizialmente le rimanenze è costituito dal complesso dei costi sostenuti per ottenere la proprietà delle rimanenze di magazzino nel loro attuale sito e condizione.
Il costo di produzione include invece tutti i costi direttamente imputabili al prodotto dal periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione successivi, l'OIC 13 al paragrafo 40 rimanda al Codice Civile, che all'art. 2426 comma 9 stabilisce che "le rimanenze [...] sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, calcolati secondo il numero 1, ovvero al valore di

realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi".

Come i principi contabili internazionali, anche l'OIC 13 al paragrafo 41 norma che "la valutazione delle rimanenze si effettua autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce nel rispetto del dettato del primo comma dell'art. 2423 bis Codice Civile, che al numero 5 dispone che *gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente*".

Per i beni fungibili, sono possibili tre metodi alternativi di calcolo, come descritti al paragrafo 45:

- "primo entrato, primo uscito, detto anche FIFO (first-in, first out: gli acquisti o le produzioni più remoti sono i primi venduti). Secondo tale metodo si assume che le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota siano le prime ad essere vendute od utilizzate in produzione; per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più recenti;
- costo medio ponderato. Secondo tale metodo si assume che il costo di ciascun bene in rimanenza sia pari alla media ponderata del costo degli analoghi beni presenti in magazzino all'inizio dell'esercizio e del costo degli analoghi beni acquistati o prodotti durante l'esercizio: in sostanza per il calcolo della media ponderata rilevano le rimanenze iniziali e i beni acquistati o prodotti nell'esercizio. Le vendite sono scaricate dal magazzino al costo medio ponderato preso a riferimento per il calcolo;
- ultimo entrato, primo uscito, detto anche LIFO (last-in, first out: gli acquisti o le produzioni più recenti sono i primi venduti). Tale metodo assume che le quantità acquistate o prodotte più recentemente siano le prime ad essere vendute od utilizzate in produzione; per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più remote".

3.1.2. Lavori in corso su ordinazione

Fino al 2017 i lavori in corso su ordinazione erano trattati dallo IAS 11. Successivamente di questa tematica si è occupato l'IFRS 15, principio che tratta generalmente tutti i ricavi derivanti dalle attività commerciali.

Con l'entrata in vigore del nuovo IFRS 15 nel 2018, al paragrafo 31 si conferma che "l'entità deve rilevare i ricavi quando (o man mano che) adempie l'obbligazione di fare

trasferendo al cliente il bene o il servizio (ossia l'attività) promesso. L'attività è trasferita quando (o man mano che) il cliente ne acquisisce il controllo".

Come spiega meglio l'elaborato redatto da PWC ITALIA[51], in base agli IFRS "i componenti positivi di reddito, che emergono dalla valutazione delle commesse secondo la percentuale di completamento, sono rilevati come ricavi dell'esercizio in contropartita ad un credito oppure una attività derivante da contratto laddove il corrispettivo mturato non sia ancora esigibile".

L'IFRS 15 al paragrafo 35 sottolinea che "l'entità trasferisce il controllo del bene o servizio nel corso del tempo, e pertanto adempie l'obbligazione di fare e rileva i ricavi nel corso del tempo, se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

a) il cliente simultaneamente riceve e utilizza i benefici derivanti dalla prestazione dell'entità man mano che quest'ultima la effettua;
b) la prestazione dell'entità crea o migliora l'attività (per esempio, lavori in corso) che il cliente controlla man mano che l'attività è creata o migliorata; o
c) la prestazione dell'entità non crea un'attività che presenta un uso alternativo per l'entità e l'entità ha il diritto esigibile al pagamento della prestazione completata fino alla data considerata".

Il Codice Civile non definisce i lavori in corso su ordinazione, ma all'art. 2424 prevede che siano iscritti tra le attività dello Stato Patrimoniale all'interno delle rimanenze, alla voce C3.

I principi contabili nazionali, in particolare l'OIC 23 al paragrafo 7, definiscono un lavoro in corso su ordinazione "un contratto, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori in corso su ordinazione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste". Per durata ultrannuale si intende superiore a 12 mesi. Normalmente essi sono affidati tramite contratti di appalto o simili per realizzare opere, infrastrutture ecc oppure per la fornitura di beni o servizi.

Come spiega Iori[52] per contabilizzare i lavori in corso su ordinazione è necessario un efficace "sistema di previsione e rendicontazione interna". Questo per essere aggiornati

[51] PWC ITALIA, *Bilancio: uno sguardo al futuro, principali differenze e analogie tra i principi contabili OIC e gli IFRS*, 2018

[52] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 418

sulla commessa man mano che viene portata a termine e per rivedere periodicamente le stime dei suoi ricavi e costi.

Il paragrafo 10 definisce ricavi di commessa i "corrispettivi complessivi pattuiti tra il committente e l'appaltatore per l'esecuzione o la fornitura dei beni e/o servizi previsti nel contratto", mentre definisce costi di commessa "i costi attribuibili a una commessa che si stima di sostenere per l'esecuzione o la fornitura dei beni e/o servizi previsti nel contratto".

Il paragrafo 24 dell'OIC 23 norma la contabilizzazione dei crediti, indicando che "i crediti per fatture emesse per anticipi, acconti o corrispettivi acquisiti a titolo definitivo sono iscritti nell'attivo circolante alla voce C II 1 "verso clienti" o alle successive 2, 3 e 4, se verso controllate, collegate o controllanti. In contropartita all'iscrizione del credito, gli anticipi e gli acconti sono rilevati tra le passività alla voce dei debiti D6 "acconti" e i corrispettivi acquisiti a titolo definitivo sono rilevati come previsto nel paragrafo 26 (rilevati tra i ricavi in Conto Economico) ".

Al paragrafo 55 si specifica che "nel caso di fatturazione definitiva dei lavori, gli anticipi e gli acconti sono stornati dal passivo in contropartita alla rilevazione di un ricavo nella voce A1 "ricavi delle vendite e delle prestazioni".

Inoltre, come descritto al paragrafo 25, "nella classe B del passivo "Fondi per rischi e oneri" sono rilevati alla voce B3 "altri" gli accantonamenti per i costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa, nonchè quelli relativi al fondo per perdite probabili su commessa".

A differenza dei principi contabili internazionali, che per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione prevedono solamente il criterio della percentuale di completamento, il paragrafo 37 dell'OIC 23 prevede sulla linea di quanto previsto anche dal Codice Civile due metodi:

- "il criterio della commessa completata (o del contratto completato): i lavori sono valutati al costo;
- il criterio della percentuale di completamento (o dello stato di avanzamento): i lavori sono valutati sulla base del corrispettivo contrattuale maturato ancorchè superiore al costo".

Secondo il criterio della commessa completata, i lavori in corso su ordinazione sono valutati "non in base al corrispettivo contrattuale previsto, bensì al costo sostenuto per la commessa, anzi al minore fra il costo e il presumibile valore di realizzo" (come si descrive al paragrafo 39).

Come descrive Iori[53] tale criterio rappresenta il vantaggio di rilevare le commesse in base a valori derivanti da dati consuntivi e non da stime e previsioni. Al contrario, però, questo metodo non tiene conto "dell'aspetto sostanziale del contratto". I ricavi vengono riconosciuti solamente quando il contratto è completato, ossia con il trasferimento dei rischi e benefici.

Invece il criterio della percentuale di completamento prevede la valutazione secondo il principio della competenza economica, "in quanto consente la rilevazione dei costi, dei ricavi e del risultato di commessa negli esercizi in cui sono eseguiti".

Il paragrafo 45 indica le condizioni da soddisfare per poter applicare il metodo della percentuale di completamento:

1) "esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l'appaltatore;
2) il diritto al corrispettivo per la società che effettua i lavori matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti (cfr. paragrafo 48)("il corrispettivo può, ad esempio, considerarsi maturato quando il contratto garantisce alla società che effettua i lavori, in caso di recesso del committente, il diritto al risarcimento dei costi sostenuti e di un congruo margine");
3) non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di tale entità da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni (ad esempio, l'obbligo dell'appaltatore nel completare i lavori);
4) il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato".

Tale criterio è l'unico che permette di raggiungere in modo corretto l'obiettivo della competenza per le commesse a lungo termine, quindi se rispetta i criteri per la sua applicazione è corretto che venga utilizzato.

Nei paragrafi 85 – 86 dell'OIC 23 si precisa che "se è probabile che i costi totali stimati di una singola commessa eccedano i ricavi totali stimati, la commessa deve essere valutata al costo (così da eliminare gli eventuali margini rilevati negli esercizi precedenti) e la perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento dei lavori in corso su ordinazione. Se tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, l'appaltatore rileva un apposito fondo per rischi e oneri pari all'eccedenza". Ancora, "la perdita deve essere

[53] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 418

rilevata nell'esercizio in cui è prevedibile sulla base di una obiettiva e 17 ragionevole valutazione delle circostanze esistenti".

3.1.3. Passaggio ai principi contabili nazionali

La contabilizzazione delle rimanenze nei due set contabili sono simili sotto certi aspetti, come ad esempio la valutazione, dove entrambi sono concordi nell'affermare di iscriverle al minore tra il costo di acquisto o di produzione (più in generale costo per i principi contabili internazionali) e il valore di realizzo.
Da sottolineare che a differenza dei principi contabili nazionali, i principi internazionali contabilizzano tra le rimanenze anche i terreni destinati alla vendita. Questi ultimi nel momento del passaggio andranno rilevati nell'attivo immobilizzato alla voce "Terreni e fabbricati".
Una ulteriore differenza è rappresentata dalla determinazione dei flussi di costo, in quanto i principi contabili internazionali non prevedono l'utilizzo del LIFO. La ragione di questa scelta risiede principlmente nel fatto che normalmente sono i metodi FIFO e del costo medio ponderato che approssimano le reali modalità di movimentazione dei magazzini, mentre il LIFO rappresenta una modalità di movimentazione non realistica la cui adozione verrebbe simulata solo al fine di godere vantaggi ficali con la conseguenza di provocare distorsioni alla rappresentazione economico-patrimoniale.
Di conseguenza, al momento del passaggio ai principi contabili nazionali, si può adottare agevolmente il criterio applicato in precedenza (quindi FIFO o del costo medio ponderato) secondo la continuità.

Per i lavori in corso su ordinazione, con l'entrata in vigore del nuovo IFRS 15 le società devono rilevare i ricavi quando o a mano a mano che adempiono l'obbligazione. Tale metodo è paragonabile alla valutazione delle commesse secondo la perentuale di completamento.
Al momento del passaggio ai principi contabili nazionali appare quindi agevole applicare tale criterio per dare una continuità al metodo di valutazione.
A riguardo delle condizioni previste dalla normativa nazionale affinchè si possa applicare il metodo della percentuale di completamento, esse sono similari a quanto prevede l'IFRS 15 affinchè si possano rilevare i ricavi, dal momento in cui si norma che essi vengono rilevati man mano che l'entità adempie all'obbligazione (un'obbligazione discende da un

contratto) assunta e trasferisce al cliente il bene o il servizio promesso. Inoltre prevede che l'attività viene trasferita nel momento in cui il cliente ne acquisisce il controllo.

3.2. Attività biologiche

I principi contabili internazionali, nello specifico nello IAS 41 al paragrafo 5, definiscono l'attività agricola come "la gestione da parte di un'entità della trasformazione biologica e del raccolto delle attività biologiche ai fini della loro conversione in prodotti agricoli o ulteriori attività biologiche".

In particolare, al paragrafo 4, è presente una tabella che elenca gli elementi che rientrano nell'ambito del principio.

TABELLA N. 3

Attività biologiche	Prodotto agricolo	Prodotti che sono il risultato della lavorazione dopo il raccolto
Ovini	Lana	Filato, tappeto
Alberi di una piantagione di legname	Alberi tagliati	Tronchi, legname
Bovini da latte	Latte	Formaggio
Suini	Carcasse	Salumi, prosciutti affumicati
Piante di cotone	Cotone raccolto	Filo di cotone, abito
Canna da zucchero	Canna da zucchero	Zucchero
Piante di tabacco	Fogliame raccolto	Fogliame lavorato
Piante del tè	Fogliame raccolto	Tè
Viti	Uva raccolta	Vino
Alberi da frutta	Frutta raccolta	Frutta lavorata
Palme da olio	Frutta raccolta	Olio di palma
Alberi della gomma	Lattice raccolto	Prodotti di gomma

Alcune piante, per esempio le piante del tè, le viti, le palme da olio e gli alberi della gomma, corrispondono generalmente alla definizione di pianta fruttifera e rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 16, mentre i prodotti delle piante fruttifere, ad esempio le foglie di tè, l'uva, l'olio di palma e il lattice, rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41.

Come meglio precisato dalla "Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) " redatta dall'OIC, "lo IAS 41 si applica alle attività biologiche ed ai prodotti agricoli sino al momento del raccolto (piante) o della macellazione (animali). Successivamente al raccolto o alla macellazione, si applica lo IAS 2, relativo alla

valutazione delle rimanenze, oppure sono applicati altri principi contabili il cui utilizzo risulta opportuno; questo, è dovuto anche al fatto che i prodotti agricoli cambiano destinazione economica e, di conseguenza, cambia il trattamento contabile e valutativo".
Lo IAS 41 al paragrafo 10 stabilisce che "l'entità deve rilevare un'attività biologica o un prodotto agricolo quando e solo quando:

a) l'entità detiene il controllo dell'attività in virtù di eventi passati;
b) è probabile che affluiranno all'entità benefici economici futuri associati all'attività; e
c) il *fair value* (valore equo) o il costo dell'attività può essere valutato attendibilmente".

Un'attività agricola deve essere valutata sia inizialmente che ad ogni chiusura di bilancio al suo *fair value* al netto dei costi di vendita (come precisa il paragrafo 12), ad eccezione delle situazioni in cui il *fair value* non è determinabile in modo attendibile. In questo caso, il paragrafo 30 stabilisce che "l'attività biologica deve essere valutata al suo costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata. Una volta che il *fair value* (valore equo) di tale attività biologica può essere valutato attendibilmente, l'entità deve valutare l'attività al suo *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita".
Si precisa che al paragrafo 18 si sottolinea che "se non esiste alcun mercato attivo, le entità utilizzano per la valutazione del *fair value* (valore equo), quando disponibili, uno o più tra i seguenti riferimenti:

a) il prezzo della più recente transazione di mercato avvenuta, sempre che non si sia verificato alcun rilevante cambiamento nelle circostanze economiche tra la data della operazione e la data di riferimento del bilancio;
b) i prezzi di mercato di attività simili con le rettifiche per riflettere le differenze; e
c) i parametri di riferimento del settore quali il valore di un frutteto espresso per vassoio d'export (export tray), bushel o ettaro e il valore del bestiame espresso per chilogrammo di carne".

I principi contabili nazionali non prevedono una specifica voce contenente le attività derivanti dall'attività agricola, ma dalla lettura dell'OIC 13 Rimanenze, al paragrafo 4 definisce che "le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società. Le principali tipologie di rimanenze di magazzino disciplinate sono:

- le materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione (cd. semilavorati di acquisto);
- le materie sussidiarie e di consumo (costituite da materiali usati indirettamente nella produzione);
- i prodotti in corso di lavorazione (materiali, parti e assiemi in fase di avanzamento);
- i semilavorati (parti finite di produzione interna destinate ad essere utilizzate in un successivo processo produttivo);
- le merci (beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni);
- i prodotti finiti (prodotti di propria fabbricazione) ".

Da questa definizione si può ricavare che sono inclusi anche i prodotti ricompresi nell'attività agricola.

Infatti, nell'esempio di Stato Patrimoniale tipico di un'azienda che svolge l'attività agricola proposto da Maurizio Merlo[54] si nota che i fondi, i terreni, i fabbricati, e i macchinari sono inseriti nell'attivo immobilizzato date le loro caratteristiche tipiche degli elementi immobilizzati, mentre i prodotti che costituiscono materie prime o prodotti finiti vengono classificati tra le rimanenze nell'attivo circolante.

ATTIVO - Impieghi finanziari	*PASSIVO – Fonti di finanziamento*
Immobilizzazioni materiali **Capitale fondiario** Prati, pascoli e boschi Fabbricati rurali **Capitale di esercizio** Macchine e attrezzi Bestiame da latte	**Debiti** - **Debiti a medio/lungo termine** (mutui) - **Debiti a breve termine** (vs fornitori) **Patrimonio netto** di cui Utile/Perdita d'esercizio (Reddito d'esercizio)
Immobilizzazioni finanziarie Quote di partecipazioni in società (caseificio) Crediti a medio/lungo termine	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI **Crediti** (a breve termine) **Rimanenze e prodotti in essere** Prodotti di scorta e rimanenze Bestiame da carne **Liquidità**	
Banca	
Cassa	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	
TOTALE CAPITALE INVESTITO	***TOTALE A PAREGGIO***

I principi contabili nazionali non contemplano come criterio di valutazione il *fair value*, ma le immobilizzazioni sono valutate al costo di acquisto o di produzione, mentre le rimanenze "sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il

[54] Merlo M., *Il bilancio dell'azienda agricolo-forestale*, capitolo ottavo, paragrafo 4

valore di realizzo desumibile dal mercato", come precisato nell'OIC 13 paragrafo 40 e dall'art. 2426 numero 9.

Nell'OIC 33 "Passaggio ai principi contabili nazionali", non è stata considerata esplicitamente la categora delle attività biologiche.

Di conseguenza, al momento del passaggio ai principi contabili nazionali, secondo chi scrive è opportuno innanzitutto considerare se è di facile applicazione trovare il costo sostenuto per le categorie di immobilizzazioni (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc) e tenere in considerazione gli ammortamenti che si sarebbero cumulati in relazione con la vita utile dei singoli beni.

Per quanto riguarda invece le rimanenze, nell'OIC 33 "Passaggio ai principi contabili nazionali" al paragrafo A.6 viene considerato che "le rimanenze potrebbero essere state misurate in base a criteri differenti dal costo storico (ad esempio, al *fair value*), non consentiti dai principi contabili nazionali. In tali circostanze il valore contabile rilevato in conformità al precedente set di regole contabili può essere utilizzato come sostitutivo del costo alla data di transizione".

In questo paragrafo l'OIC 33 anche se non ha esplicitamente fatto riferimento al caso delle attività biologiche sembra comunque che in maniera implicita abbia dato indicazioni a questo proposito menzionando l'applicazione di un criterio di valutazione diverso dal costo storico (il *fair value*), considerando che le attività biologiche secondo i principi contabili internazionali sono valutate al *fair value*.

Questo approccio è spiegato nel punto 9 dell'Appendice A, in quanto "[…] applicando il criterio contabile del *fair value* non è richiesto in alcun modo di tracciare il costo degli item di magazzino movimentati. Ciò in quanto risulterebbe estremamente difficoltoso determinare alla data di transizione il costo medio ponderato, il LIFO oppure il FIFO per questi item".

3.3. Crediti

La normativa internazionale non prevede un principio proprio per i crediti, ma a riguardo si possono studiare altri principi quali lo IAS 1 *Presentazione del bilancio*, IFRS 9 *Strumenti finanziari*, lo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali* e l'IFRS 15 *Ricavi provenienti da contratti con i clienti* che insieme possono portare a normare i crediti.
Lo IAS 1 al paragrafo 66 detta che un'attività è classificata come corrente quando:

a) "si suppone realizzi l'attività, oppure la possiede per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del suo ciclo operativo;
b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
c) si suppone realizzi l'attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; o
d) l'attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (come definiti nello IAS 7) a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio".

Il credito è un diritto che un'entità vanta verso un altro soggetto di ricevere a determinate scadenza delle somme di denaro derivanti da un'obbligazione presa.
Nella definizione di attività corrente, è coerente il primo punto, in quanto si suppone si realizzi nel normale svolgimento del suo ciclo operativo.
Il credito può avere scadenza inferiore o superiore ai dodici mesi.

Per quanto riguarda la rilevazione e la valutazione dei crediti, i principi contabili internazionali fanno riferimento all'IFRS 9.
Il paragrafo 3.1.1 norma che un'attività o una passività finanziaria deve essere rilevata "quando, e solo quando, l'entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento". Un credito deve essere rilevato quando sorge l'obbligazione tra le parti.
Il paragrafo 5.1.1 disciplina che "al momento della rilevazione iniziale l'entità deve valutare l'attività o la passività finanziaria al suo *fair value* (valore equo) più o meno [...] i costi dell'operazione direttamente attribuibili all'acquisizione [...] dell'attività [...] finanziaria".
Per quanto riguarda la valutazione al *fair value*, l'IFRS 13 dal paragrafo 72 presenta una gerarchia di metodi da applicare per ricavarne il valore.
Inizialmente tale valutazione viene fatta a valori di mercato. Questo metodo "utilizza i prezzi e le altre informazioni rilevanti generati da operazioni di mercato riguardanti

attività e passività identiche o comparabili", come spiegato da Adamo e altri[55]. Se questo non fosse di facile applicazione, al secondo livello della gerarchia si prevede di utilizzare determinate tecniche di valutazione. L'IFRS 9 al paragrafo B5.1.1 stabilisce che il "*fair value* (valore equo) di un finanziamento o credito a lungo termine infruttifero può essere valutato come il valore attuale di tutti gli incassi futuri attualizzati utilizzando il tasso di interesse di mercato prevalente per uno strumento similare (similare per valuta, scadenza, tipo di tasso di interesse e altri fattori) con un rating di credito similare".
Si specifica inoltre al paragrafo 5.1.3 dell'IFRS 9 che se i crediti commerciali non hanno una significativa componente di finanziamento sono valutati al prezzo dell'operazione. Per prezzo dell'operazione l'IFRS 15 nell'Appendice A intende "il prezzo che si percepirebbe per la vendita dell'attività [...] in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione".

Successivamente, i crediti sono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato il quale attribuisce per competenza gli effetti economici delle eventuali differenze tra il valore iniziale e il valore a scadenza del credito. Quindi la differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza viene "spalmata" per tutta la durata del credito al tasso d'interesse effettivo, "mettendo in evidenza la convenienza economica di un investimento o il costo effettivo di un finanziamento", come spiegato da Adamo e altri[56].
L'IFRS 9 all'Appendice A definisce il costo ammortizzato l'importo "a cui l'attività o passività finanziaria è valutata al momento della rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno l'ammortamento cumulato, secondo il criterio dell'interesse effettivo di qualsiasi differenza tra tale importo iniziale e l'importo alla scadenza e, per le attività finanziarie, rettificato per l'eventuale fondo a copertura perdite".
L'applicazione di questo metodo assume rilievo se i crediti hanno una scadenza superiore ai 12 mesi oppure se i crediti hanno una scadenza inferiore ai 12 mesi ma con "costi di transazione, con commissioni pagate tra le parti" o comunque una differenza di rilievo "tra il valore iniziale e il valore a scadenza", come spiegato da Michele Iori[57].
Nell'applicare il metodo del costo ammortizzato, l'entità deve utilizzare il tasso di interesse effettivo, definito come il "tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dell'attività [...] finanziaria al valore contabile lordo di un'attività finanziaria [...]".

[55] Adamo S., Fellegara A. M., Incollingo A., Lionzo A., *La "nuova" informativa di bilancio*, Franco Angeli, 2018
[56] Adamo S., Fellegara A.M., Incollingo A., Lionzo A., *La "nuova" informativa di bilancio*, Franco Angeli, 2018
[57] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 426

Il valore dei crediti esposto in bilancio deve essere rettificato se si prevedono delle svalutazioni. L'IFRS 9 al paragrafo B5.5.7 fa riferimento ad "aumenti significativi della probabilità o del rischio di inadempimento dopo la rilevazione iniziale".
Vi sono molti elementi che possono portare un credito ad essere svalutato, come ad esempio l'incapacità del debitore di poter fare fronte all'obbligazione presa, in tutto o in parte, eventuali procedure fallimentari o concorsuali, oltre allo spread creditizio, o altre informazioni di mercato.
Al fine di stimare la svalutazione dei crediti e il successivo importo da accantonare, lo IAS 37 ai paragrafi 42 e 43 specifica che devono essere tenuti in considerazione i rischi e le incertezze. "Il rischio descrive la variabilità del risultato. Una modificazione del rischio può far aumentare l'ammontare di una passività. È necessaria cautela nel giungere a una stima in condizioni di incertezza, così che i ricavi o le attività non vengano sopravvalutati e i costi o le passività non vengano sottostimati".

La normativa nazionale, invece, prevede principi specifici per la rilevazione e la valutazione dei crediti.
Il Codice Civile all'art. 2424 prevede uno rigido schema per la loro iscrizione nell'attivo patrimoniale, articolato in una voce all'interno delle Immobilizzazioni finanziarie e in un'altra voce all'interno dell'Attivo circolante: i crediti di natura finanziaria vengono rilevati nella prima, mentre i crediti commerciali nella seconda, a prescindere dalla loro scadenza.
L'OIC 15 che tratta i crediti al paragrafo 4 li configura come "diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti".
Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto il criterio del costo ammortizzato per la valutazione delle attività e delle passività finanziarie, portando la conseguente modifica del Codice Civile e dell'OIC 15. Con l'entrata in vigore di questo criterio si è giunti ad un'armonizzazione tra i due sistemi contabili, con la differenza che il *fair value* non è previsto per la normativa italiana (eccezione per i derivati).
L'art. 2426 del Codice Civile al comma 8 stabilisce che "i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo". L'OIC 15 riporta la stessa affermazione, integrando che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato

se gli effetti sono irrilevanti (non incidono nell'esposizione veritiera e corretta del bilancio).

Inoltre per i crediti di natura commerciale si applica il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, sulla base del quale un credito viene iscritto nel momento in cui si trasferiscono i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene o servizio venduto.

Come descrivono Adamo e altri[58] nel loro elaborato, al momento della rilevazione iniziale di un credito devono essere eseguiti i seguenti passaggi:

- "il confronto tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e il tasso di mercato [...];
- la determinazione del valore di rilevazione iniziale del credito [...] tenendo conto del tasso di interesse scelto [...] e dei costi di transazione [...];
- la stima dei flussi finanziari attesi sulla base dei termini contrattuali, senza considerare le eventuali perdite attese per i crediti;
- il calcolo del tasso di interesse effettivo che attualizza esattamente i flussi stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario [...] al valore contabile netto dell'attività [...];
- la predisposizione del piano di ammortamento che consenta di determinare la quota di competenza dei diversi esercizi della differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito o debito".

Al momento della rilevazione iniziale, come norma l'OIC 15 al paragrafo 34, il credito viene iscritto al valore nominale "al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito".

Dalla valutazione dei crediti al costo ammortizzato discende il procedimento di attualizzazione dei crediti utilizzando il tasso di interesse di mercato in sede di rilevazione iniziale quando il tasso di interesse desumibile dal contratto o dall'operazione si discosti in modo significativo dal tasso di interesse di mercato, come spiega il paragrafo 42.

Al paragrafo 41 l'OIC 15 precisa che il tasso di interesse di mercato "è il tasso che sarebbe applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame".

I costi di transazione ed eventuali commissioni attive e passive e ogni altra differenza tra il valore iniziale e il valore alla scadenza sono incluse nel calcolo del costo ammortizzato, come spiega Iori[59].

---

[58] Adamo S., Fellegara A. M., Incollingo A., Lionzo A., *La "nuova" informativa di bilancio*, Franco Angeli, 2018

Alla chiusura di ogni esercizio i crediti sono pari al valore dell'attualizzazione dei flussi finanziari al tasso di interesse effettivo.

Come precisa l'OIC 15 al paragrafo 50, il valore da iscrivere alla fine di ogni esercizio successivo tiene conto degli interessi maturati sul credito, degli eventuali incassi e le eventuali svalutazioni del credito e perdite su crediti.

I crediti in bilancio sono iscritti al netto di eventuali svalutazioni. Esse sono da rilevare nell'esercizio in cui si sono manifestate tra i costi del Conto Economico e in contropartita in un Fondo svalutazione crediti. Alcuni indicatori di perdita del valore del credito sono riportati al paragrafo 60, e sono ad esempio la difficoltà del debitore di far fronte all'obbligazione, eventuale fallimento o procedure concorsuali, condizioni economiche nazionali ecc.

Ai paragrafi successivi l'OIC 15 precisa che la verifica di perdita di valore dei crediti deve essere effettuata per ogni singolo credito se si è in presenza di un numero limitato di crediti, altrimenti a livello portafoglio crediti.

L'importo della svalutazione è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari stimati ridotto degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito, come spiegato dal paragrafo 66.

Se vengono meno le ragioni che hanno portato alla svalutazione del credito, deve essere stornata. "Il ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata".

Infine, per quanto riguarda l'eliminazione dei crediti, rispetto ai principi contabili internazionali che fanno riferimento al concetto di trasferimento dei rischi e benefici relativi all'attività finanziaria, i principi nazionali considerano i rischi ma escludono la "considerazione dei benefici", come spiega Michele Iori[60]. Per una rappresentazione chiara del bilancio si predilige l'esposizione della società ai rischi inerenti al credito.

L'OIC 15 al paragrafo 71 stabilisce che si procede alla cancellazione del credito quando:

a) "i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente); oppure
b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito".

[59] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 434
[60] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 446

Come rileva Mario Ravaccia[61], la cancellazione di un credito dal bilancio deve avvenire se rispettati dei principi cardine stabiliti appunto dall'OIC 15, quali "l'esistenza del diritto a ricevere flussi finanziari e, nel caso di trasferimento di tale dritto, l'esposizione ai rischi inerenti al credito stesso".

Dato che dal 2016 i principi contabili nazionali si sono allineati ai principi contabili internazionali in tema di valutazione dei crediti, al momento del passaggio ai principi contabili nazionali non vi sono modifiche da effettuare a livello contabile.

[61] Ravaccia M., *Perdite su crediti: dalla rilevazione contabile agli effetti fiscali*, Ipsoa, 2019

3.4. Attività finanziarie correnti

Come illustrato in precedenza, un'attività finanziaria rappresenta un investimento di un'impresa in titoli, azioni o quote di capitale per diverse finalità.
A differenza delle attività finanziarie immobilizzate, nell'attivo corrente vengono iscritte le attività che non sono destinate a perdurare all'interno del patrimonio aziendale, sia per particolari caratteristiche proprie dello strumento stesso, sia per decisioni dell'organo amministrativo della società.
Lo IAS 1 al paragrafo 66 detta che un'attività è classificata come corrente quando:

a) "si suppone realizzi l'attività, oppure la possiede per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del suo ciclo operativo;
b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
c) si suppone realizzi l'attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; o
d) l'attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (come definiti nello IAS 7) a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio".

Rientrano nel caso delle attività finanziarie correnti il punto b) e c).
Come precisa Iori[62], "il fatto che un investimento finanziario destinato alla negoziazione sia stato detenuto per un considerevole periodo di tempo non impedisce che esso possa essere classificato come corrente".

Per i principi contabili nazionali, le attività finanziarie destinate ad essere negoziate sono classificate all'interno dell'attivo corrente, seguendo un criterio funzionale dettato dalle decisioni degli amministratori all'interno delle società.
Il Codice Civile all'art. 2424 stabilisce che le attività finanziarie non immobilizzate sono iscritte all'interno dell'attivo circolante alla voce III "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni", la quale si suddivide in:

1) "partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

4) altre partecipazioni;

[62] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 272

5) strumenti finanziari derivati attivi;
6) altri titoli".

L'OIC 20 infatti al paragrafo 20 afferma che "i titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, gli altri vengono iscritti nel circolante. Ai fini di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio della società si considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società a detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo".

Un investimento corrente è quindi un investimento che è prontamente realizzabile e si prevede che non sia posseduto per più di un anno.

3.4.1. Valutazione delle attività finanziarie correnti

Il principio contabile internazionale da prendere in considerazione per le attività finanziarie è l'IFRS 9, siano esse immobilizzate o correnti.

L'IFRS 9, al paragrafo 3, determina che "l'entità deve rilevare nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria l'attività o passività finanziaria quando, e solo quando, l'entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento". La rilevazione avviene quindi alla data di negoziazione come anche le attività finanziarie immobilizzate.

Al paragrafo 4.1.2 l'IFRS 9 stabilisce che "un'attività finanziaria deve essere valutata al costo ammortizzato se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) l'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali e
b) i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire".

Si prevede quindi di detenere l'attività finanziaria fino alla scadenza al fine di incassare i flussi finanziari previsti dal contratto, flussi rappresentati da capitale e interesse sull'importo del capitale medesimo.

Al paragrafo 4.1.2 A chiarisce che "un'attività finanziaria deve essere valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di Conto Economico complessivo se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) l'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita di attività finanziarie e
b) i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire".

In questo caso l'attività finanziaria è posseduta non solo allo scopo di incassare flussi finanziari ma anche per la vendita.

Infine, al paragrafo 4.1.4 si stabilisce che "se non è valutata al costo ammortizzato ai sensi del paragrafo 4.1.2 o al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di Conto Economico complessivo ai sensi del paragrafo 4.1.2 A, un'attività finanziaria deve essere valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, per particolari investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che sarebbero altrimenti valutati al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al momento della rilevazione iniziale l'entità può compiere la scelta irrevocabile di presentare le variazioni successive del *fair value* (valore equo) nelle altre componenti di Conto Economico complessivo".

Relativamente alla rilevazione iniziale, il paragrafo 5.1.1 stabilisce che "al momento della rilevazione iniziale l'entità deve valutare l'attività o la passività finanziaria al suo *fair value* (valore equo) più o meno, nel caso di un'attività o passività finanziaria non valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, i costi dell'operazione direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione dell'attività o passività finanziaria".

Sono quindi da aggiungere i costi direttamente attribuibili al processo di acquisizione oppure di emissione.

Nell'ambito delle partecipazioni, la normativa è la stessa prevista per le partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato.

Il Codice Civile all'art, 2426 comma 9 stabilisce che "le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1) (nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato".

Si nota quindi che dal momento in cui le attività finanziarie qui sono possedute per una successiva negoziazione, diventa importante anche stabilire il valore di mercato.

L'OIC 20 al paragrafo 35 precisa che "i titoli di debito sono rilevati in bilancio quando avviene la consegna del titolo".
Successivamente, i titoli non immobilizzati sono valutati "al minor valore fra il costo ammortizzato, così come determinato ai sensi del paragrafo 60, e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato". Al paragrafo successivo l'OIC 20 specifica che la configurazione di costo tecnicamente più corretta è quella del costo specifico "che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi".
Il Codice Civile all'art. 2426 comme 10 prevede che nel caso di titoli fungibili è possibile in alternativa al costo specifico utilizzare il metodo LIFO, FIFO o della media ponderata.
Non prevede invece una definizione di costo di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. A tal proposito l'OIC 20 al paragrafo 63 stabilisce che possono esserci due parametri di riferimento temporali da poter tenere in considerazione, il primo fisso (la data di fine esercizio o di quotazione più prossima) e l'altro rappresentato dalla media delle quotazioni del titolo nel periodo determinato.
Se il titolo di riferimento è quotato in mercati regolamentati, si può ricavare il valore di mercato dalle "quotazioni ufficiali risultanti alla chiusura dell'esercizio", come rileva Gianluigi Roberto[63].
Se invece non è possibile determinare un mercato di riferimento, il paragrafo 65 spiega che "per la determinazione del valore di presumibile realizzazione si utilizzano tecniche valutative che consentano di individuare un valore espressivo dell'importo al quale potrebbe perfezionarsi una ipotetica vendita del titolo alla data di riferimento del bilancio".
Successivamente, il paragrafo 66 e 67 stabilisce che per ogni categoria omogenea di titoli deve essere operata una svalutazione se il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato è inferiore al costo di acquisto. Se successivamente il valore di realizzo torna ad aumentare la svalutazione deve essere stornata.

Nel caso delle partecipazioni, come norma l'OIC 21 al paragrafo 21, esse devono essere rilevate al costo d'acquisto comprensivo degli oneri accessori.
Successivamente, se sono iscritte all'interno dell'attivo circolante, esse sono valutate al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, come per i titoli, come dettato dal paragrafo 44.

[63] Roberto G., *La valutazione delle attività finanziarie*, *2015*

Per valore di mercato si intende il valore di quotazione per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati. Come notano Miele e altri[64] la quotazione delle singole giornate non possono rappresentare un andamento di mercato, pertanto è necessario "assumere un valore che rappresenta la media delle quotazioni" di un arco temporale.
Se le partecipazioni non sono quotate, il paragrafo 48 dell'OIC 21 specifica che è opportuno utilizzare la "dovuta diligenza professionale" data la difficoltà di valutarne il valore, "sopportando costi proporzionati alla complessità e alla rilevanza dell'investimento".

3.4.2. Passaggio ai principi contabili nazionali

Secondo i principi contabili internazionali, le attività finanziarie correnti vengono valutate al costo ammortizzato se "l'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali e i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire"; "al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di Conto Economico complessivo se l'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita di attività finanziarie e i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire"; altrimenti se non rientra in questi due casi l'attività finanziaria deve essere "valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio".

I principi contabili nazionali prevedono invece una valutazione al minore tra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
L'OIC 33 dal paragrafo B.8 e successivi chiarisce che nel caso in cui la società classificava i titoli al *fair value* rilevato nelle altre componenti di Conto Economico complessivo, tale valore rettificato dalla riserva di patrimonio netto rappresenta il costo ammortizzato ai sensi dell'OIC 20. La società al momento del passaggio ai principi contabili nazionali confronterà tale valore con il *fair value* alla data di transizione.

[64] Miele L., Sura A., Bontempo F., Fabi T., *Bilancio e reddito d'impresa*, Ipsoa Manuali, 2020, p. 197

Il paragrafo B.12 prevede invece che se il titolo era valutato al *fair value* rilevato nel Conto Economico, "si tiene conto del fatto che il costo rappresentato dal *fair value* alla data di transizione già riflette l'andamento del mercato a tale data".

Per quanto riguarda le partecipazioni, alla data di passaggio ai principi contabili nazionali, è necessario valutare se le partecipazioni iscritte sono detenute fino alla scadenza oppure per la negoziazione nel breve periodo.
Se invece una partecipazione è detenuta per essere negoziata entro i 12 mesi successivi, essa deve essere iscritta alla voce C III "Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" ed essere valutate come previsto da tale categoria al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.
Il paragrafo B.18 dell'OIC 33 prevede che qualora una partecipazione fosse valutata utilizzando il metodo del *fair value*, al momento del passaggio ai principi contabili nazionali che prevedono una valutazione al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, la società dovrà tenere conto del *fair value* a quella data.

3.5. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

I principi contabili internazionali non prevedono un principio proprio per le disponibilità liquide, ma lo IAS 7 "Rendiconto finanziario" al paragrafo 6 fornisce una definizione di disponibilità liquide e disponibilità liquide equivalenti.

Per disponibilità liquide si intendono la cassa e i depositi a vista, mentre per disponibilità liquida equivalente "investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore".

Gli investimenti a brevissimo termine (ad esempio 3 mesi) sono considerati dai principi contabili internazionali come una disponibilità liquida equivalente.

Questa seconda categoria di disponibilità liquide non è contemplata dalla normativa contabile italiana, in quanto gli investimenti sono iscritti o all'interno delle immobilizzazioni finanziarie oppure all'interno dell'attivo circolante a seconda dei casi.

Il Codice Civile non fornisce una definizione di disponibilità liquide, ma indica all'art. 2424 come esse devono essere iscritte, cioè alla voce C IV "Disponibilità liquide" all'interno dell'attivo circolante, a sua volta suddivisa in:

1) "depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) denaro e valori in cassa".

L'OIC 14 riprende anch'esso questa classificazione prevista dal Codice Civile, precisando al paragrafo 4 che "in mancanza di indicazioni specifiche, le disponibilità liquide esposte nello Stato Patrimoniale si presumono essere immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo della società". In caso contrario, esse sono da esporsi tra le immobilizzazioni finanziarie oppure nell'attivo circolante. Non sono ricomprese le cambiali.

Nel bilancio vengono iscritte le disponibilità liquide movimentate all'interno dell'esercizio considerato, mentre per i conti bancari "tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio e gli incassi ricevuti", anche se le contabili sono pervenute nell'esercizio successivo.

Come precisa Iori[65], per essere iscritte le disponibilità liquide "devono essere costituite da fondi realmente esistenti", i sistemi contabili aziendali devono essere affidabili per dare la possibilità di verificare che i saldi esposti in bilancio siano reali.

---

[65] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 457

Il paragrafo 19 dell'OIC 14 prevede i seguenti criteri valutativi:

- "i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, siano valutati al presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente, coincide col valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è esposto lo stimato valore netto di realizzo;
- il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale;
- le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio".

Al momento del passaggio ai principi contabili nazionali, le disponibilità liquide equivalenti consistenti in investimenti a brevissimo termine devono essere riclassificati all'interno della voce "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" data la loro breve permanenza all'interno del patrimonio aziendale.

Capitolo 4: Patrimonio netto

Il patrimonio netto rappresenta all'interno dello Stato Patrimoniale quella voce che esprime il valore della ricchezza propria della società, patrimonio formatosi dal conferimento iniziale dei soci fino alla generazione di nuova ricchezza grazie all'attività d'impresa.
Al suo interno si configura il capitale sottoscritto dai soci nella fase di costituzione della società, aumentato o diminuito per eventi avvenuti eventualmente nelle fasi successive (c.d. capitale sociale), accantonamenti effettuati nel rispetto della normativa vigente (c.d. riserva legale), altri accantonamenti voluti dallo statuto della società, gli utili che rappresentano la ricchezza generata dall'attività d'impresa o viceversa le perdite subite, e i relativi trattamenti a loro riservati.

Iori[66] ricava che il patrimonio netto nei principi contabili internazionali "è quello che resta delle attività dell'impresa dopo aver dedotto tutte le passività". Non prevedono dunque un principio riservato a questa voce, ma si ricava che il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività, viene determinato in via residuale. Si nota quindi che il valore che assume questa voce dipende dai criteri di valutazione utilizzati per le attività e le passività.
Il paragrafo 78 voce e) dello IAS 1 evidenzia che "il capitale e le riserve di patrimonio netto sono disaggregati in classi quali capitale sottoscritto, riserve sovrapprezzo azioni e riserve". I principi contabili internazionali quindi normano che nel bilancio devono risultare iscritti e separati tra di loro il capitale, le riserve sovrapprezzo azioni e le altre riserve. Lo stesso paragrafo 78 ammette possibili ulteriori sotto-classificazioni del contenuto minimo, lasciando al redattore del bilancio una certa discrezionalità circa le voci da iscrivere dato che i principi contabili internazionali non prevedono uno schema rigido di Stato Patrimoniale.
Il paragrafo 79 dello IAS 1 prevede che "un'entità deve evidenziare quanto segue nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note:

a) per ciascuna categoria di azioni costituenti il capitale sociale:
   i)il numero delle azioni autorizzate;

[66] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 84

ii)il numero delle azioni emesse e interamente versate, ed emesse e non interamente versate;

iii)il valore nominale per azione, o il fatto che le azioni non hanno valore nominale;

iv)una riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio;

v)i diritti, privilegi e vincoli di ciascuna categoria di azioni, inclusi i vincoli nella distribuzione dei dividendi e nel rimborso del capitale;

vi)le azioni proprie possedute dall'entità o indirettamente tramite le sue controllate o collegate; e

vii)le azioni riservate per l'emissione in base ad opzioni e contratti di vendita, inclusi le condizioni e gli importi; e

b) una descrizione della natura e scopo di ciascuna riserva inclusa nel patrimonio netto".

Si sottolinea che la azioni proprie possedute devono essere sottratte dal valore del patrimonio netto.

Anche se il set di principi contabili internazionali non riservano un principio per il patrimonio netto, si possono ricavare delle informazioni da questi due paragrafi citati.

Nella voce corrispondente al capitale sociale deve essere iscritto il valore del capitale emesso, come evidenzia lo IAS 1, paragrafo 54, voce r). In particolare deve essere iscritto il capitale versato dai soci, quindi al netto dei versamenti non ancora effettuati. Per questo motivo al paragrafo 79 punto ii) si richiede di indicare separatamente il numero delle azioni emesse e interamente versate ed emesse ma non interamente versate.

Inoltre è necessario indicare per ciascuna riserva la descrizione e lo scopo. Se non vengono distinte all'interno dello Stato Patrimoniale, il principio indica che vengano suddivise tra le note. Una particolare riserva prevista è la riserva di rivalutazione, la quale, nel caso in cui le immobilizzazioni sono valutate secondo il metodo della rideterminazione, accoglie la differenza tra il valore contabile netto ed il *fair value*.

Il paragrafo 107 dello IAS 1 fornisce informazioni circa i dividenti, dettando che "un'entità deve presentare, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note, l'ammontare dei dividendi rilevati nell'esercizio come distribuzioni ai soci e il relativo importo per azione". Tale norma viene applicata ai dividendi che sono stati autorizzati alla

distribuzione dopo la chiusura dell'esercizio ma prima della pubblicazione del bilancio, come precisa Iori[67].

Il Codice Civile non detta una definizione di patrimonio netto, ma all'art. 2424 indica la modalità in cui deve essere strutturato all'interno del passivo patrimoniale:

A) "Patrimonio Netto:

I – Capitale

II- Riserva da soprapprezzo delle azioni

III – Riserva di rivalutazione

IV – Riserva legale

V – Riserve statutarie

VI – Altre riserve, distintamente indicate

VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo

IX – Utile (perdita) dell'esercizio

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"

L'OIC 28 non contiene una definizione di patrimonio netto, ma al paragrafo 4 lo rappresenta come "la differenza tra le attività e le passività di bilancio", come nei principi contabili internazionali.

Non è casuale il fatto che alcune voci di Patrimonio Netto sono al singolare mentre altre al plurali. Infatti, come precisa Iori[68], "il Capitale è unico (così come la Riserva da sovrapprezzo azioni, la Riserva legale, [...] e la Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio), le Riserve di rivalutazione (che vanno indicate separatamente con la relativa legge) e le Riserve statutarie possono essere anche più di una".

Ulteriore sottolineatura risulta nel fatto che le riserve possono essere di due tipi, di utili o di capitale, a seconda dell'origine.

Iori classifica come riserve di utili coloro che "hanno origine dal risparmio di utili d'esercizio. Queste riserve sono costituite in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non distribuzione: *Utili a nuovo*". Esempi di questa tipologia di riserva è la Riserva legale e la Riserva statutaria. Le riserve di capitale invece non si formano mediante la destinazione di utile a riserva, ma "sono costituite in sede di ulteriori apporti dei soci o

[67] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 470

[68] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 464, 465

di conversione di obbligazioni in azioni (riserva da sovrapprezzo azioni), di rivalutazione monetaria (riserva di rivalutazione monetaria), di rilevazione di differenze di fusione, di donazioni da parte dei soci o di rinuncia di crediti da parte dei soci".

Guardando più in dettaglio le voci che compongono il Patrimonio Netto, la prima risulta essere il Capitale. L'OIC 28 al paragrafo 9 definisce il capitale come "l'importo nominale del capitale sociale di costituzione e delle successive sottoscrizioni degli aumenti di capitale da parte dei soci anche se non ancora interamente versati, aggiornato per le modifiche dovute ad altre operazioni sul capitale (ad esempio, aumenti ai sensi degli articoli 2442 e 2481-ter del Codice Civile e riduzioni del capitale sociale)".

Da notare che i crediti verso soci per l'importo non ancora versato sono iscritti alla voce A) *Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti* dell'attivo patrimoniale.

Gli aumenti gratuiti del capitale avviene con il passaggio delle riserve disponibili a capitale, come norma l'art. 2442 e 2481-ter del Codice Civile, mentre le riduzioni possono avvenire per perdite, per recesso di soci, per riscatto delle azioni.

La riserva da soprapprezzo azioni comprende, come dettato dall'OIC 28 al paragrafo 10:

- "l'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale;
- le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni".

L'art. 2431 del Codice Civile stabilisce che l'importo iscritto in questa riserva non può essere utilizzato finchè la Riserva legale non risulta essere pari ad un quinto del Capitale.

La Riserva di rivalutazione è una voce diversa da come la rappresentano i principi contabili internazionali. Per questi ultimi, come descritto nel capitolo II inerente le immobilizzazioni materiali, si iscrive, nel caso in cui le immobilizzazioni sono valutate secondo il metodo della rideterminazione, la differenza tra il valore contabile netto ed il *fair value*. Per i principi contabili nazionali invece "si iscrivono le rivalutazioni di attività previste dalle leggi speciali in materia", come norma l'OIC 28 paragrafo 11. Essa rappresenta una riserva di capitali e accoglie il maggior valore delle immobilizzazioni solo nei casi in cui leggi speciali lo consentano.

La riserva legale è una riserva obbligatoria per legge, ed è costituita dalla "quota dell'utile dell'esercizio che l'assemblea ha destinato a tale riserva", come detta il paragrafo 12 dell'OIC 28. L'art. 2430 del Codice Civile descrive meglio i passaggi per la sua formazione: "dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il

quinto del capitale sociale". Ogni anno quindi la società deve accantonare a riserva legale un importo pari al 5% dell'utile d'esercizio fino a quando questa riserva un raggunge il limite del 20% del capitale.

Le riserve statutarie sono riserve previste dallo statuto della società e di consegueza obbligatorie, "le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione di queste riserve sono disciplinate dallo statuto", come prevede il paragrafo 13. Come spiega Iori[69] possono essere costituite più riserve statutarie ognuna con una specifica destinazione; nel caso in cui lo statuto non preveda il loro scopo possono essere utilizzate per diverse motivazioni, come l'aumento gratuito del capitale, copertura di perdite o rischi.

Alla voce *altre riserve*, l'OIC 28 al paragrafo 14 elenca le riserve che in via residuale sono ricomprese:

- "la *Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile*, che si costituisce nei casi eccezionali in cui l'applicazione di una disposizione del Codice Civile, riguardante le regole di redazione del bilancio, sia incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta"; gli eventuali utili vengono iscritti in questa riserva che non è distribuibile;
- "la *Riserva azioni (quote) della società cotrollante*, che [...] è indisponibile e accoglie l'importo delle azioni o quote della società controllante possedute dalla controllata fin tanto che non sono trasferite"; tale riserva può essere sia di utili sia di capitale, e non può essere distribuita finchè le partecipazioni permangono all'interno del patrimonio della società;
- "la *Riserva da rivalutazione delle partecipazioni*, che [...] non è distribuibile e accoglie le plusvalenze, derivanti dall'adozione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore delle partecipazioni indicate nel bilancio dell'esercizio precedente";
- "la *Riserva per utili su cambi non realizzati,* che [...] accoglie l'utile netto derivante dall'iscrizione al cambio a pronti alla fine dell'esercizio delle attività e passività monetarie in valuta estera e non è distribuibile fin tanto che l'utile netto non è realizzato".

Tra gli "Esempi relativi alle altre riserve di patrimonio netto" l'OIC 28 riporta altri esempi di riserve che possono essere iscritte tra le *altre riserve*, quali:

[69] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 468

- "la *Riserva da riduzione capitale sociale,* che accoglie la differenza tra l'ammontare della riduzione operata nel capitale sociale e la perdita coperta, o la parte della riduzione del capitale non restituita ai soci"*;*
- la *Riserva per versamenti effettuati dai soci* sono riserve "che sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica", quali:
    - i *Versamenti in conto aumento di capitale* che "accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio" (rappresenta una riserva di capitale e i soci non hanno diritto alla restituzione di tali somme a meno che la procedura di aumento del capitale non giunga al perfezionamento);
    - i *Versamenti in conto futuro aumento di capitale* la quale "accoglie i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale" (anche in questo caso è una riserva di capitale e i soci non hanno diritto alla restituzione delle somme a meno che la procedura di aumento del capitale non dovesse giungere a perfezionamento);
    - i *Versamenti in conto capitale* che "accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale" (riserva di capitale i cui versamenti sono a fondo perduto, i soci non hanno diritto alla sua restituzione);
    - i *Versamenti a copertura perdite* che "accoglie i versamenti effettuati dopo che si sia manifestata una perdita" (anche tale riserva è a fondo perduto).

È stata aggiunta la *Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi* che, come indica l'OIC 28 al paragrafo 15, "accoglie le variazioni di *fair value* degli strumenti finanziari derivati generatesi nell'ambito di coperture di flussi finanziari attesi, al netto degli eventuali effetti fiscali differiti". In tale riserva, quindi, sono da iscrivere i maggiori o minori valori risultanti dalla variazione di valore dei derivati, che come descritto al capitolo 2.4.4, rappresentano l'unico caso in cui la normativa italiana accetta la valutazione al *fair value*.

La voce *Utili (perdite) portati a nuovo* accoglie "i risultati netti di esercizi precedenti che non siano stati distribuiti o accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate", come detta il paragrafo 16 dell'OIC 28. Tale voce assume le sembianze di una riserva facoltativa,

dato che accoglie utili non distribuiti, mentre le perdite comportano una riduzione del valore del patrimonio netto, rappresentano una riserva negativa. Tale voce può anche accogliere "le rettifiche derivanti dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti e le rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili".

Il paragrafo 17 dell'OIC 28 norma invece la voce *Utile (perdita dell'esercizio),* nella quale viene iscritto "il risultato dell'esercizio che scaturisce dal Conto Economico" (riporta quindi il risultato di periodo che risulta dallo schema di Conto Economico). Se durante l'esercizio è stata ripianata la perdita dell'esercizio, si può aggiungere una voce di patrimonio netto "*Perdita ripianata nell'esercizio*".

È necessario quindi suddividere tale voce in punti dal quale si vede chiaramente come la perdita d'esercizio viene coperta e se del caso a quanto ammonta la restante perdita.

L'importo contabilizzato ora all'interno della riserva per le azioni proprie in portafoglio prima del D.Lgs. 139/2015 veniva iscritto all'interno di specifiche voci dell'attivo patrimoniale, all'interno delle immobilizzazioni finanziarie (ex voce B III 4 dell'attivo immobilizzato) oppure delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (ex voce III 5 dell'attivo circolante). Di conseguenza, rispetto ad ora che si iscrive tale importo all'interno di una riserva negativa di Patrimonio Netto, in precedenza veniva contabilizzato nell'attivo patrimoniale. L'art 2357 del Codice Civile norma che "la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato" e "in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate […] può eccedere la quinta parte del capitale sociale".

4.1. Passaggio ai principi contabili nazionali

L'OIC 33 non prevede alcun paragrafo a riguardo del trattamento del Patrimonio netto al passaggio ai principi contabili nazionali, dato che comunque i principi contabili internazionali non dedicano uno spazio esclusivamente per la contabilizzazione di tale voce ma detta solo le voci minime richieste. Il Codice Civile e l'OIC 28 al contrario dettano schemi rigidi da seguire per la sua redazione.

Lo IAS 1 stabilisce che le voci minime di patrimonio netto da esporre nel biancio sono il capitale, le riserve e gli utili o perdite portati a nuovo.

Per quanto riguarda il capitale, alla data di transazione ai principi contabili nazionali non ci sono particolari problemi, dato che secondo lo IAS 1 esso viene esposto al valore

nominale. Bisognerà però tenere conto del capitale non ancora versato dai soci, da iscrivere alla voce A) *Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti* dell'attivo patrimoniale.

Anche la voce *Riserva da sovrapprezzo*, se presente in bilancio, non subisce modifiche.

La *Riserva di rivalutazione* rappresenta invece una voce da modificare al passaggio ai principi contabili nazionali. Se presente nei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, essa contiene il maggior valore delle immobilizzazioni nel caso in cui sono valutate secondo il metodo della rideterminazione. Tale criterio non è ammesso nella normativa italiana, la quale prevede che tale riserva contenga la rivalutazione delle immobilizzazione solo in applicazione di leggi speciali che lo permettano. L'OIC 33 al paragrafo 16 a) stabilisce che "nello Stato Patrimoniale di apertura sono rilevate solo le attività e le passività che soddisfano i criteri di rilevazione iniziale previsti dai principi contabili nazionali. Le attività e le passività che non soddisfano i suddetti criteri devono essere eliminate"; tale riserva dunque deve essere eliminata al momento del passaggio ai principi contabili nazionali.

Per quanto attiene la Riserva legale, essa non viene normata dai principi contabili internazionali, ma secondo il Codice Civile essa deve essere costituita obbligatoriamente. Di conseguenza, al passaggio ai principi contabili nazionali non vi sono modifiche da apportare dato che indipendentemente dal fatto che una società rediga il bilancio seguendo la normativa contabile nazionale o internazionale, dovrà sempre iscrivere tale voce all'interno del Patrimonio Netto.

Capitolo 5: Fondi relativi al personale

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è un istituto tipico del nostro Paese che non trova equivalenti in altre normative.
I principi contabili internazionali tramite lo IAS 19 e lo IAS 26 normano i benefici e i fondi pensione per i dipendenti.
Lo IAS 26 definisce un fondo pensione come "accordi in base ai quali l'entità eroga benefici per i dipendenti al momento e dopo la cessazione del rapporto di lavoro (sotto forma di una rendita annuale o in un'unica soluzione) e tali benefici, o le contribuzioni a essi, possono essere determinati o stimati in anticipo rispetto al pensionamento sulla base delle disposizioni di un accordo o delle consuetudini dell'entità".
Si nota quindi che non esiste una disciplina vera e propria per il calcolo di questi importi come nella normativa italiana, ma si basa su accordi tra la società e i dipendenti.
Lo IAS 19 al paragrafo 8 definisce invece i benefici per i dipendenti "tutti i tipi di remunerazione erogata da un'entità in cambio dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti o in virtù della cessazione del rapporto di lavoro". Comprende quindi tutti i benefici monetari erogati a favore dei dipendenti che hanno prestato attività lavorativa presso la società.
Tali benefici, come descrive il paragrafo 5, possono essere:

- a breve termine, "se si prevede che siano liquidati interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano i relativi servizi". In questa categoria rientrano gli stipendi, i salari, le malattie, le ferie, i benefit quali auto aziendali o servizi gratuiti o scontistiche;
- "benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro", quali accordi di benefici da erogare ai dipendenti al termine del rapporto di lavoro oppure pensionistici;
- "altri benefici a lungo termine per i dipendenti" come categoria residuale, che ricomprende: "assenze a lungo termine retribuite quali permessi legati all'anzianità di servizio o disponibilità di periodi sabbatici; anniversari o altri benefici legati all'anzianità di servizio; e benefici per invalidità permanente; e benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro";
- "benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro", che come si spiega successivamente al paragrafo 8 sono ricompresi i benefici legati alla scelte di concludere un rapporto di lavoro prima del pensionamento oppure indennità

per concludere anticipatamente un rapporto di lavoro prima della scadenza del contratto.

I benefici a breve termine sono erogati entro 12 mesi dall'esercizio in cui i dipendenti hanno prestato attività lavorativa, di conseguenza come descrive il paragrafo 11 dello IAS 19 non si applica attualizzazione ma viene rilevata una passività come accantonamento di costi nello Stato Patrimoniale, costi che si imputano anche a Conto Economico dell'esercizio di riferimento.
Per i benefici successivi al termine del rapporto lavorativo si deve fare una distinzione tra i piani a contribuzione definita e i piani a benefici definiti.
Lo IAS 19 al paragrafo 8 definisce i piani a contribuzione definita quei piani "per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro in base a cui l'entità versa dei contributi fissati a una entità distinta (un fondo) e non avrà un'obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi se il fondo non disponesse di attività sufficienti a pagare tutti i benefici per i dipendenti relativi all'attività lavorativa svolta". In base a questi piani quindi la società versa delle somme di denaro a enti distinti ed esterni alla società stessa senza alcuna responsabilità futura verso i dipendenti se l'ente successivamente non fosse in grado di erogare le somme ai dipendenti.
Come spiega il paragrafo 50, l'entità deve determinare "i contributi dovuti per l'esercizio" quale valore attuale dei contributi da versare al fondo se erogati successivamente ai 12 mesi, rilevati tra i costi del personale a Conto Economico e in contropartita come passività nello Stato Patrimoniale. Il tasso da utilizzare è quello "determinato con riferimento ai rendimenti di mercato, alla data di chiusura dell'esercizio, di titoli obbligazionari di aziende primarie", come stabilisce il paragrafo 83. Se i contributi sono da erogare in un periodo inferiore a 12 mesi, non si applica l'attualizzazione degli importi dovuti.

I piani a benefici definiti sono descritti invece dal paragrafo 8 dello IAS 19 come "piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro diversi dai piani a contribuzione definita", tramite cui la società garantisce ai dipendenti delle prestazioni previdenziali future che come descrive Iori[70] "non rientrano nella menzionata definizione di piani a contribuzione definita, ossia piani in cui l'impresa risponde per eventuali deficienze del gestore del piano".

[70] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 524

Successivamente spiega che "la prevista tecnica di attualizzazione delle obbligazioni richiede di tenere in considerazione una serie di ipotesi di natura attuariale che prescindono dalla semplice perdita di valore del denaro e che sono orientate a prendere in esame una molteplicità di aspetti ritenuti in grado di quantificare al meglio la potenziale perdita – così come il potenziale utile – in essere alla data di redazione del bilancio". Il paragafo 66 dello IAS 19 cita alcuni esempi di variabili, quali "le retribuzioni finali, la rotazione e la mortalità dei dipendenti, i contributi dei dipendenti e l'andamento dei costi per assistenza medica".
La società dovrà dunque rilevare una passività nello Stato Patrimoniale pari all'attualizzazione dell'obbligazione, il relativo costo del personale a Conto Economico e sempre a Conto Economico rilevare gli oneri finanziari derivanti dalla componente finanziaria.

Il Codice Civile non espone una definizione di Trattamento di Fine Rapporto, ma all'art. 2424 stabilisce che esso deve essere rilevato all'interno delle passività dello Stato Patrimoniale alla voce C) "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".
L'art. 2120 stabilisce invece il metodo di rilevazione del TFR, che verrà successivamente illustrato.
L'OIC 31 al paragrafo 55 detta che il TFR "rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2120 Codice Civile *Disciplina del trattamento di fine rapporto*". Si tratta quindi di un importo monetario che la società deve corrispondere a tutti i suoi dipendenti alla fine di qualsiasi rapporto lavorativo, sia esso per scadenza del contratto, che per successiva pensione, o per licenziamento volontario o meno del lavoratore.
L'art. 2120 del Codice Civile stabilisce che "tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni".
Questo calcolo stabilisce l'importo annuale da rilevare in bilancio tra i costi del Conto Economico e in contropartita nella relativa voce del passivo patrimoniale. Si tratta quindi di un calcolo matematico stabilito per legge, basato sull'annualità; se il rapporto di lavoro è durato per un periodo inferiore, in proporzione si calcola l'importo dovuto al dipendente.

Ogni anno inoltre bisogna applicare un tasso di rivalutazione all'importo del fondo accumulato nei vari esercizi, sempre stabilito dall'art. 2120, per tenere conto dell'inflazione: "tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente".
L'OIC 31 al paragrafo 65 ritiene che "la passività relativa al trattamento di fine rapporto è congrua quando corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e cioè è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro". Alla fine di ogni esercizio l'importo iscritto all'interno della voce C) "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" del passivo patrimoniale deve corrispondere all'importo che si dovrebbe erogare se a quella data dovesse paradossalmente cessasse il rapporto di lavoro di tutti i lavoratori subordinati.

Con la legge n. 296 del 2006 si è introdotta una nuova disciplina applicabile alle società con un numero di lavoratori dipendenti pari o maggiore a 50.
Per tali società, l'importo del TFR accantonato fino al 31 dicembre 2006 rimane all'interno dell'azienda, mentre per l'importo che matura dal 1 gennaio 2007 in poi deve, come stabilisce il paragrafo 73 dell'OIC 31, a scelta del dipendente, o "essere destinato a forme di previdenza complementare; ovvero essere mantenuti in azienda, la quale provvederà a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall'INPS".
L'onere a carico della società e il trattamento contabile dello stesso rimane invariato all'applicazione di una formula o l'altra.
Come descrive il paragrafo 76, "per le quote maturande, la società rileva, quindi, nel Conto Economico, alla voce B9c), solo il costo (escluso l'effetto della relativa rivalutazione, ora non più a carico del datore di lavoro) e rileva nella voce D14 del passivo, il debito relativo alla quota non ancora versata alla data di bilancio". La rivalutazione verrà effettuata dal Fondo di Tesoreria oppure dagli altri enti su cui si è scelto di versare la quota di TFR.

L'OIC 33 "Passaggio ai principi contabili nazionali" non fa riferimento al trattamento dei fondi relativi al personale accumulati fino alla data del passaggio. Data però la differente disciplina relativa al trattamento di fine rapporto lavorativo, istituto previsto solo in Italia, alla data di transazione è opportuno calcolare il valore del fondo TFR come se si fossero applicati anche precedentemente i principi nazionali, in applicazione del paragrafo 9

dell'OIC 33 il quale recita: "si ha applicazione retroattiva quando sussiste una differenza tra il principio contabile adottato in precedenza ed il nuovo principio contabile. In tal caso, il nuovo principio contabile è applicato anche ad eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, ciò come se fosse stato sempre applicato".

Capitolo 6: Fondi rischi e oneri

Lo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali* al paragrafo 10 definisce un accantonamento come "una passività di scadenza o ammontare incerto". Una passività è invece definita come "una obbligazione attuale dell'entità derivante da eventi passati, la cui estinzione è attesa risultare in una uscita dall'entità di risorse che incorporano benefici economici".

Secondo i principi contabili internazionali quindi un accantonamento è effettuato a seguito di una obbligazione assunta dalla società la cui scadenza o ammontare sono incerti, cioè non definiti con precisione. Ed è questa la caratteristica che li distingue dagli altri debiti iscritti in una voce separata.

Il paragrafo 14 dello IAS 37 stabilisce che un accantonamento deve essere rilevato quando:

a) "un'entità ha un'obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
b) è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione; e
c) può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione".

L'obbligazione quindi esiste già, è nota, alla data del bilancio per effetto di avvenimenti passati (ad esempio una farmacia potrà restituire in futuro all'azienda fornitrice i farmaci che ha acquistato nell'esercizio se in seguito saranno scaduti) e sarà necessaria in futuro un'uscita di ricchezza per fronteggiare tale obbligazione.

L'art. 2424 bis del Codice Civile al comma 3 non rileva una definizione di fondo per rischi e oneri, ma stabilisce che "gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza".

Si sottolinea che tali accantonamenti non sono a copertura di rischi generici, ma i debiti o le perdite devono avere natura determinata.

Inoltre come evidenzia Miele e altri[71], non possono essere effettuati accantonamenti in previsione di perdite gestionali future, ma sussiste un "obbligo di accantonamento per i contratti che si ritiene comporteranno, una volta conclusi, un danno economico".
Inoltre tali circostanze devono essere presenti alla data di chiusura del bilancio, e non successivamente. In quest'utimo caso, sono rilevate in Nota Integrativa.
L'art. 2424 del Codice Civile detta che i Fondi per rischi e oneri vengano iscritti nel passivo patrimoniale alla voce B), a sua volta suddivisa in:

1) "per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) strumenti finanziari derivati passivi;
4) altri".

L'OIC 31 al paragrafo 4 detta una definizione: "i fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza od ammontare indeterminati".
Anche i principi contabili nazionali prevedono quindi che la scadenza o l'importo di queste passività siano indeterminate, ma a differenza dello IAS 37 la normativa nazionale cita "di natura determinata, certe o probabili".
Il paragrafo 12 dell'OIC 31 elenca i gradi di probabilità in cui un avvenimento può verificarsi, e definisce un evento probabile quando "il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario".
Di conseguenza una passività per essere iscritta, nonostante scadenza o importo incerto, deve avere manifestazione certa o probabile, cioè con probabilità di manifestarsi maggiore del 50%.
Una ulteriore differenza con i principi contabili internazionali è che questi ultimi non distinguono tra fondo rischi e fondo oneri, ma li definisce più genericamente accantonamenti, mentre l'OIC 31 ne detta le relative caratteristiche.
L'OIC 31 definisce infatti al paragrafo 5 fondo per rischi "passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro". Il paragrafo successivo definisce fondo per oneri "passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a

[71] Miele L., Sura A., Bontempo F., Fabi T., *Bilancio e reddito d'impresa*, Ipsoa Manuali, 2020, p. 164

obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi".

I fondi per oneri quindi includono passività con esistenza certa, ma i cui importi o scadenze non sono determinate, mentre i fondi per rischi hanno esistenza probabile.

Inoltre, dal paragrafo 15 al paragrafo 15 l'OIC 31 norma una dettagliata classificazione delle passività da poter iscrivere tra i Fondi rischi e oneri.

In particolare, "la voce B1 *per trattamento di quiescenza e obblighi simili* accoglie i fondi previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto [...] nonchè le indennità *una tantum*, quali ad esempio:

- fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc;
- fondi di indennità suppletiva di clientela;
- fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti".

Come spiega Iori[72], si tratta di accantonamenti relativi a indenità che sorgono al momento della cessazione del contratto di lavoro di dipendenti, autonomi o collaboratori, diversi dal TFR.

Tali passività sono certe o probabili in quanto derivano da contratti, ma il loro importo non è puntuale ma si può stimare attendibilmente.

Il paragrafo 14 dell'OIC 31 continua poi con la voce B2 *per imposte, anche differite*, la quale comprende:

- "le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari;
- le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporali imponibili".

Sono considerate quindi situazioni particolari come ad esempio un accertamento fiscale dal quale si prevedono determinate conseguenze; se ad esempio al contrario si prevede avere una situazione regolare non si accantona nulla.

La voce B3 *strumenti finanziari derivati passivi* "accoglie gli strumenti finanziari derivati con *fair value* negativo alla data di valutazione".

Essendo valutati al *fair value* risulta incerto il loro ammontare e la loro manifestazione.

---

[72] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera, 2019, p. 510

Infine, la voce B4 *altri* comprende in via residuale:

- "fondi per cause in corso;
- fondi per garanzie prestate;
- fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi;
- fondi per manutenzione ciclica;
- fondi per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d'azienda ricevuti in affitto;
- fondi per operazioni e concorsi a premio;
- fondi per resi di prodotti;
- fondi per recupero ambientale;
- fondi per prepensionamennto e ristrutturazioni aziendali;
- fondi per contratti onerosi".

6.1. *Valutazione degli accantonamenti secondo la normativa internazionale*

Lo IAS 37 al paragrafo 36 norma che gli accantonamenti devono essere valutati in modo da "rappresentare la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all'obbligazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio". Tale migliore stima è, come descrive il paragrafo successivo, "l'ammontare che un'entità ragionevolmente pagherebbe per estinguere l'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio o per trasferirla a terzi a quella data". Le stime tengono in considerazione:

- del "giudizio maturato dalla direzione aziendale" in base all'esperienza,
- "esperienze di operazioni simili",
- "relazioni di periti indipendenti"

come descritto al paragrafo 38.

Qualora vi siano molti fattori di incertezza da tenere in considerazione per la stima della passività, il paragrafo 39 spiega che se la "stima coinvolge un vasto numero di elementi, l'obbligazione è stimata attraverso la ponderazione delle probabilità associate a tutti i possibili risultati". Si dovrà quindi procedere con una media ponderata tra i diversi fattori e le relative probabilità.

Qualora invece il valore del denaro nel tempo è rilevante, "l'accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere l'obbligazione". Il tasso da utilizzare per attualizzare le spese deve essere tale

"da riflettere le valutazioni correnti di mercato del valore del denaro nel tempo e i rischi specifici connessi alla passività".

6.2. Valutazione del fondo per rischi e oneri secondo la normativa nazionale

Il Codice Civile non norma la valutazione del Fondo per rischi e oneri, ma come si rileva dal paragrafo 22 dell'OIC 31 si deve prestare particolare attenzione al principio della prudenza e della competenza economica.

L'OIC 31 ai paragrafi 30 e 32 stabilisce che la rilevazione iniziale della passività o debito da iscrivere ai fondi per rischi e oneri deve essere effettuata "facendo riferimento alla migliore stima dei costi alla data di bilancio", e dato che tale stima potrebbe non essere precisa "si può comunque pervenire alla determinazione di un campo di variabilità di valori".

Miele e altri[73] precisano che se non è possibile individuare un valore più probabile di altri "l'importo può essere calcolato come media di tutti i valori possibili ponderata per le rispettive probabilità di accadimento", approccio utilizzato anche nella normativa internazionale.

L'OIC 31 al paragrafo 2 delle MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE, in linea con lo IAS 37, chiarisce in merito alla necessità di aver eliminato la precedente disposizione che non consentiva l'attualizzazione dei fondi oneri. L'attualizzazione si può quindi ora applicare ai fondi oneri per i quali "l'orizzonte temporale è uno degli elementi di cui si può tener conto nella stima di quei fondi […] che hanno le caratteristiche di previsione di un esborso nel lungo periodo e che derivano da un'obbligazione legale certa". Rimangono pertanto esclusi nell'applicazione dell'attualizzazione i fondi rischi.

Successivamente alla rilevazione iniziale, i fondi "sono oggetto di riesame per verificarne la corretta misurazione alla data di bilancio", come descrive il paragrafo 37 dell'OIC 31, ed eventualmente sono modificati con i valori aggiornati.

Se il fondo viene utilizzato, il paragrafo 43 norma che esso viene imputato in modo diretto, cioè si imputano le spese al fondo stanziato in precedenza senza rilevare nulla a Conto Economico. Se il fondo non è sufficiente a coprire il costo, la differenza dell'eccedenza viene imputata a Conto Economico secondo la natura del costo. Se al contrario il fondo risulta maggiore della spesa che si verifica successivamente, l'eccedenza

[73] Miele L., Sura A., Bontempo F., Fabi T., *Bilancio e reddito d'impresa*, Ipsoa Manuali, 2020, p. 165

"è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito della classe avente la stessa natura, in cui era stato rilevato l'originario accantonamento", come descritto al paragrafo 47 dell'OIC 31.

6.3. Passaggio ai principi contabili nazionali

I due set di principi contabili contengono una definizione simile di fondi rischi e oneri/accantonamenti, in quanto entrambi li definiscono come delle passività derivanti da obbligazioni già prese dalla società, cui però risulta indeterminato o l'importo o la scedenza, cioè quando si manifesteranno le uscite di risorse economiche.
Inoltre, entrambi, sono concordi nel valutare tali passività come la migliore stima possibile delle future uscite, cioè dei costi a cui la società dovrà fare fronte.
Appare quindi di facile applicazione alla data di transazione ai principi contabili nazionali iscrivere tali passività all'interno delle relative voci di pertinenza previste dal Codice Civile.
Si considera inoltre il fatto che secondo i pricipi contabili nazionali all'interno della voce *Altri fondi* si iscrive il fondo per la manutenzione ciclica, "a fronte delle spese di manutenzione ordinaria svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti", come recita l'OIC 31 al paragrafo 23 "Esempi relativi alle principali tipologie di fondi per rischi e oneri". Si tratta quindi di stanziamenti fatti per prevenire l'usura dei beni derivante dal loro funzionamento all'interno dell'attività produttiva. Secondo lo IAS 37 tale voce non può essere iscritta tra gli accantonamenti in quanto non deriva da una obbligazione attuale legale o implicita. Oltre al fatto che secondo lo IAS 16 le manutenzioni cicliche se rispettano le condizioni di capitalizzazione, vengono capitalizzate nel valore contabile del bene a cui si riferiscono. Questa voce quindi sarà da iscrivere *ex novo* al passaggio ai principi contabili nazionali se prevista.

Capitolo 7: Debiti

I principi contabili internazionali non prevedono un principio che tratta esclusivamente i debiti ma, essendo essi speculari ai crediti, si riesce a tracciarne la normativa attraverso lo IAS 1 *Presentazione del bilancio*, l'IFRS 9 *Strumenti finanziari* e lo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*.

Lo IAS 1 al paragrafo 69 norma che "un'entità deve classificare una passività come non corrente quando:

a) è previsto che estingua la passività nel suo normale ciclo operativo;
b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
c) la passività deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; o
d) non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (esistenza di un accordo di finanziamento). Le clausole di una passività che potrebbero, a scelta della controparte, dar luogo alla sua estinzione attraverso l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale non incidono sulla sua classificazione.

Un'entità deve classificare tutte le altre passività come non correnti".

Un debito rappresenta una passività che si genera con un'obbligazione da parte della società da adempiere entro o oltre dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio.

Il paragrafo 61 dello IAS 1 stabilisce che "un'entità deve indicare l'importo che si prevede di […] regolare dopo oltre dodici mesi per ciascuna voce di […] passività che include gli importi che ci si spetta di […] estinguere:

a) non oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, e
b) oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio".

Si deve quindi evidenziare l'importo delle passività con scadenza entro e oltre i dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Si precisa che se la passività è stimabile ma non vi è importo o scadenza certa, si applica quanto disposto dallo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali.*

Il Codice Civile non fornisce una definizione di debiti, ma all'art. 2424 norma la loro iscrizione nel passivo dello Stato Patrimoniale:

"D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti".

Così come i principi internazionali, anche la normativa italiana impone di suddividere i debiti tra l'importi con scadenza entro i 12 mesi e quelli con scadenza superiore. Il paragrafo 23 dell'OIC 19 chiarisce che con la parola scadenza si intende "scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio".

Come sottolinea Iori[74], "quello che rileva al fine dell'iscrizione a bilancio non è l'esatta scadenza, ma l'esigibilità quale situazione di fatto, oltre che di diritto. Va quidi effettuata una valutazione per determinare, in base a elementi concreti, quali debiti non verranno pagati entro 12 mesi".

L'OIC 19 invece al paragrafo 4 definisce i debiti come "passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data

[74] Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali,* Frizzera, 2019, p. 541

stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti".
Si traccia quindi una descrizione delle caratteristiche dei debiti, che rappresentano obbligazioni assunte dalla società che comporteranno esborsi di importo ed esistenza certa.
Anche nella normativa italiana i debiti non devono essere confusi con i fondi per rischi e oneri, dato che questi ultimi accolgono passività con data di sopravvenienza o importo non determinati alla data di chiusura del bilancio.
Il parafrago 21A dell'OIC 19 precisa che la classificazione dei debiti "è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte". Il debito mantiene quidi sempre la sua natura originaria anche dopo successive modifiche di scadenza.

Così come per i crediti, anche per i debiti con l'introduzione del D.Lgs. 139/2015 si è verificato un allineamento tra i due set di principi contabili.

7.1. Valutazione dei debiti

L'IFRS 9 al paragrafo 3.1.1 stabilisce che "un'entità deve rilevare nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria la […] passività quando, e solo quando, l'entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento".
La passività deve essere rilevata in bilancio quando la società diviene parte contrattuale dell'obbligazione assunta.
Inizialmente "l'entità deve valutare […] la passività finanziaria al suo *fair value* (valore equo) […] meno […] i costi dell'operazione direttamente attribuibili […] all'emissione della […] passività finanziaria", come norma il paragrafo 5.1.1. Vengono quindi sottratti i costi di transazione relativi all'operazione.
Per quanto riguarda la valutazione al *fair value*, così come illustrato nel capitolo 3.3 inerente i crediti, bisogna fare riferimento all'IFRS 13 che dal paragrafo 72 presenta una gerarchia di metodi da applicare per ricavarne il valore.

Successivamente alla rilevazione iniziale, il paragrafo 5.3.1 dell'IFRS 9 rimanda ai paragrafi 4.2.1 e 4.2.2.

Il paragrafo 4.2.1 stabilisce che "l'entità deve classificare come successivamente valutate al costo ammortizzato tutte le passività finanziarie, tranne le passività finanziarie al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio".

Dopo essere stati rilevati inizialente al *fair value*, i debiti devono essere contabilizzati con il metodo del costo ammortizzato come i crediti, per tenere conto della componente temporale e per spalmare "la differeza tra il valore iniziale e di rimborso della [...] passività finanziaria", "mettendo in evidenza in bilancio [...] il costo effettivo di un finanziamento", come spiegano Adamo e altri[75].

L'IFRS 9 all'Appendice A definisce il costo ammortizzato l'importo "a cui l'attività o passività finanziaria è valutata al momento della rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno l'ammortamento cumulato, secondo il criterio dell'interesse effettivo di qualsiasi differenza tra tale importo iniziale e l'importo alla scadenza e, per le attività finanziarie, rettificato per l'eventuale fondo a copertura perdite".

L'applicazione di questo metodo assume rilievo se i debiti hanno una scadenza superiore ai 12 mesi oppure se hanno una scadenza inferiore ai 12 mesi ma con la presenza di costi di transazione, o comunque una differenza di rilievo tra il valore iniziale e il valore a scadenza, come previsto specularmente per i crediti, come specificano Adamo e altri[76].

Nell'applicare il metodo del costo ammortizzato, l'entità deve utilizzare il tasso di interesse effettivo, definito dallo stesso IFRS 9 come il "tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa della [...] passività finanziaria [...] al costo ammortizzato".

Secondo l'art. 2426 del Codice Civile, al comma 8, "i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale".

Vi è stato quindi un allineamento con i principi contabili internazionali a partire dal 2016 relativamente al metodo utilizzato per valutare i debiti e i crediti.

L'OIC 19 al paragrafo 38 evidenzia che i debiti sono iscritti nel momento in cui vengono trasferiti i rischi e i benefici, oppure nel caso di servizi quando essi sono resi.

Come già evidenziato, il costo ammortizzato viene applicato ai debiti aventi scadenza superiore ai 12 mesi oppure scadenza inferiore ma con la presenza di costi di transazione o rilevante differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza, oltre che a debiti aventi ammontari fissi o determinabili.

---

[75] Adamo S., Fellegara A. M., Incollingo A., Lionzo A., *La "nuova" informativa di bilancio*, Franco Angeli, 2018

[76] Adamo S., Fellegara A. M., Incollingo A., Lionzo A., *La "nuova" informativa di bilancio*, Franco Angeli, 2018

Se il debito non viene valutato secondo il metodo del costo ammortizzato, si applica l'approccio tradizionale del valore nominale, sia per quanto riguarda i debiti commerciali sia per i debiti finanziari, come specificato ai paragrafi 54 e 55 dell'OIC 19, "al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi". Successivamente, come norma il paragrafo 68, "la valutazione [...] del debito è effettuata al valore nominale più gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti i pagamenti per capitale e interessi".

Se viene applicato il criterio del costo ammortizzato, come rileva Miele e altri[77], si distinguono due istituti differenti: quello del costo ammortizzato e quello dell'attualizzazione. Il primo "rappresenta una tecnica che mira a rilevare il costo relativo alla remunerazione di un finanziamento passivo secondo il criterio dell'interesse effettivo"; il secondo è "volto a garantire che il debito sia rilevato in bilancio ad un valore che rispecchia il costo del denaro e il fatto che siano previsti interessi in linea con quelli che sarebbero pretesi a condizioni di mercato".

Di conseguenza, al momento della rilevazione iniziale del debito, devono essere effettuati i seguenti passaggi evidenziati da Adamo e altri[78], passaggi che sono stati descritti anche per la rilevazione dei crediti:

- "il confronto tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e il tasso di mercato [...];
- la determinazione del valore di rilevazione iniziale del [...] debito tenendo conto del tasso di interesse scelto [...] e dei costi di transazione e (per i debiti) degli eventuali aggi e disaggi di emissione (il valore iniziale viene diminuito in caso di disaggi e aumentato in caso di aggi);
- la stima dei flussi finanziari attesi sulla base dei termini contrattuali [...];
- il calcolo del tasso di interesse effettivo che attualizza esattamente i flussi stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario [...] al valore contabile netto [...] della passività finanziaria [...];
- la predisposizione del piano di ammortamento che consenta di determinare la quota di competenza dei diversi esercizi della differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito o debito".

Il paragrafo 49 dell'OIC 19 descrive il tasso di interesse di mercato come "il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione

[77] Miele L., Sura A., Bontempo F., Fabi T., *Bilancio e reddito d'impresa*, Ipsoa Manuali, 2020, p. 155
[78] Adamo S., Fellegara A. M., Incollingo A., Lionzo A., *La "nuova" informativa di bilancio*, Franco Angeli, 2018

similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame", proseguendo al paragrafo successivo che "qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione".
Successivamente alla rilevazione iniziale, il paragrafo 59 dell'OIC 19 indica che "alla chiusura dell'esercizio, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo". Le fasi per determinarlo, specificate successivamente, sono:

a) "determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del debito;
c) sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo".

Alla fine di ogni esercizio bisognerà quindi procedere al calcolo del valore contabile del debito tenendo conto dei rimborsi effettuati durante l'esercizio appena concluso.
Inoltre, come indicato al paragrafo 61, "se […] la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri […] essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati". Alla fine di ogni esercizio quindi la società se prevede dei flussi finanziari futuri diversi dalle stime fatte in precedenza, ad esempio a causa di cambiamenti delle scadenze, deve rettificare i valori rilevati in bilancio.
Infine, per quanto riguarda l'eliminazione contabile di un debito, il paragrafo 73 dell'OIC 19 norma che esso deve essere eliminato "in tutto o in parte […] quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita", quindi quando o la società adempie alla propria obbligazione oppure quando trasferisce i rischi e i benefici inerenti al debito.

Un ulteriore punto da considerare riguarda le obbligazioni convertibili. Il paragrafo 76 dell'OIC 19 norma che essi "costituiscono un contratto ibrido composto da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato". Lo strumento finanziario derivato deve essere scorporato e valutato applicando la relativa normativa prevista dall'OIC 32

"Strumenti finanziari derivati", mentre il contratto primario relativo all'obbligazione viene valutato applicando il criterio del costo ammortizzato.
Con la nuova versione dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari* pubblicata dallo IASB a partire dal luglio 2014, la normativa internazionale prevede la valutazione dei derivati incorporati congiuntamente allo strumento finanziario di riferimento.
Per quanto riguarda la valutazione dei derivati, i due set di principi contabili sono allineati come descritto al capitolo 2.4.4.
Di conseguenza, al momento del passaggio ai principi contabili nazionali, sarà necessario applicare quanto previsto dall'OIC 19 e procedere allo scorporo dello strumento finanziario derivato da quello primario.

Dato che dal 2016 i principi contabili nazionali si sono allineati ai principi contabili internazionali in tema di valutazione dei debiti, al momento del passaggio ai principi contabili nazionali non vi sono modifiche da effettuare a livello contabile.

Conclusione

Dopo aver esaminato le voci che compongono lo Stato Patrimoniale, si può osservare che l'OIC 33 "Passaggio ai principi contabili nazionali" si basa sul presupposto che al momento della transazione il bilancio deve rappresentare la situazione patrimoniale come se la normativa italiana fosse sempre stata applicata, quindi con effetto retroattivo.

Questa linea si poggia nel fatto che i due set di principi contabili possono differire anche sostanzialmente, sia con riguardo ad alcune valutazioni, sia per il fatto che la normativa contabile italiana fissa stringenti schemi da rispettare per la redazione del bilancio, e i criteri e i principi guida da osservare, come descritti nel capitolo 1.

Di conseguenza, laddove le normative contabili differiscono sostanzialmente le une dalle altre e dove può essere compromessa la rappresentazione chiara, veritiera e corretta del bilancio, l'OIC 33 è dell'opinione che il primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali deve illustrare la situazione patrimoniale come se la società avesse sempre applicato la normativa prevista dal Codice Civile e dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Evidenti esempi della differenza tra i due set di principi contabili sono dati dalla valutazione delle immobilizzazioni e dei fondi relativi al personale.
Le immobilizzazioni materiali e immateriali secondo i principi contabili internazionali possono essere valutate seguendo due criteri, il primo che prevede la loro valutazione secondo il metodo della rideterminazione, determinando il loro *fair value*, e il secondo che prevede il metodo del costo. I principi contabili nazionali prevedono invece come unico metodo di valutazione quello del costo. Appare evidente quindi che se la società in precedenza valutava le proprie immobilizzazioni secondo il metodo della rideterminazione, al passaggio ai principi contabili nazionali si dovrà calcolare il loro valore come se fosse sempre stato applicato il metodo del costo.
Per quando riguarda invece i fondi relativi al personale, il TFR rappresenta un istituto tipico della normativa italiana, non previsto quindi in altri ordinamenti. Questo significa che all'interno delle passività di bilancio alla data di transazione dovrà comparire il valore che il fondo avrebbe avuto se si fosse sempre applicata la normativa italiana.

Inoltre dal 2016, grazie al D. Lgs. 139/2005, si è potuto osservare un allineamento dei due

set di principi contabili in alcuni ambiti, come ad esempio nella normativa riguardante la valutazione dei crediti e dei debiti secondo il metodo del costo ammortizzato e la valutazione dei contratti derivati al *fair value*.
In questi casi è evidente che al passaggio ai principi contabili nazionali non vi saranno modifiche da apportare dal momento in cui le normative contabili coincidono tra loro.

Ulteriore punto riguarda la classificazione di alcune voci. Infatti, in alcuni casi, i principi contabili internazionali indicano l'iscrizione di alcune attività e passività all'interno di categorie non previste dalla normativa nazionale.
Un esempio è dato dagli investimenti immobiliari, voce non presente all'interno di un bilancio redatto secondo il Codice Civile, il quale prevede l'iscrizione dei beni pluriennali detenuti anche a titolo di investimento all'interno della voce Immobilizzazioni Materiali. Alla data di passaggio ai principi contabili nazionali essi non possono più essere valutati al *fair value* come in precedenza, ma seguiranno la normativa prevista per le Immobilizzazioni Materiali.
Ancora, questo si presenta per gli investimenti a brevissimo termine, i quali secondo la normativa internazionale vengono classificati all'interno della categoria disponibilità liquide e mezzi equivalenti, mentre la normativa italiana prevede la loro iscrizione all'interno delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Infine, si menzionano i fondi per rischi e oneri, anch'essi iscritti all'interno di specifiche voci previste dal Codice Civile.
In questi casi appena descritti, alla data di transazione ai principi contabili nazionali si dovrà procedere alla loro iscrizione all'interno di diverse voci di bilancio.

Il principio OIC 33 oltre a prevedere l'applicazione della retroattività, concede anche delle esenzioni alla regola generale, in quanto tiene in considerazione il fatto che possono verificarsi delle situazioni di difficoltà al momento del passaggio, ma al contempo queste non devono compromettere la funzione informativa del bilancio.
Tali esenzioni sono da considerarsi nel momento in cui risulta difficoltosa l'applicazione della retroattività, oppure se questa comporta il sostenimento di costi sproporzionati, e se è irrilevante ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta.
È il caso delle attività biologiche, le quali secondo i principi contabili internazionali sono valutate al *fair value*. Se alla data di transazione ai principi contabili nazionali si rileva difficoltoso recuperare il loro valore se fosse stata applicata la normativa italiana, l'OIC 33

permette la loro prima iscrizione a tale valore come sostituto del costo.

Un ulteriore esempio è dato dai titoli di debito e dalle partecipazioni classificati all'interno dell'attivo circolante valutati con il metodo del *fair value* secondo i principi contabili internazionali, a riguardo dei quali l'OIC 33 ritiene opportuno, in caso di difficoltà a reperire le informazioni necessarie, considerare tale valore come sostituto del costo dato che la normativa italiana per la valutazione delle attività finanziarie non immobilizzate prevede il confronto tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Indice delle fonti

Libri e riviste

- Adamo S., Fellegara A. M., Incollingo A., Lionzo A., *La nuova informativa di bilancio – profili teorici e criticità applicative dopo il D.Lgs. 139/2015 e i nuovi principi OIC,* Franco Angeli, 2018
- Azzali S., Marinoni M. A., Mazza T., *Innovazioni del Conceptual Framework for Financial Reporting*, Economia Aziendale Online, 2019
- Bianchi S., *I principi contabili nazionali e internazionali – Riflessioni sull'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS dopo 10 anni dalla loro applicazione sistemica in Italia ed Europa*, Rivista dei dottori commercialisti n. 4 ottobre - dicembre 2016
- Busso D., Campra M., Marcon C., Pucci S., Venuti M., *La valutazione degli strumenti finanziari derivati di copertura, LA "NUOVA" INFORMATIVA DI BILANCIO Profili teorici e criticità applicative dopo il D.Lgs. 139/2015 e i nuovi principi OIC,* Franco Angeli, 2019
- Casò M., OIC 11: *Importanti chiarimenti in materia di rappresentazione sostanziale, di continuità aziendale e di rilevanza*, Rivista dei dottori commercialisti n. 2 aprile - giugno 2018
- Cordazzo M., Rossi P., Lubian L., *Implicazioni teoriche ed empiriche del nuovo principio contabile IFRS 16 sul leasing*, Franco Angeli 2019
- Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Frizzera 24, 2019
- Manella G., *OIC-IFRS: le divergenze ancora in essere nella redazione dei bilanci*, AMMINISTRAZIONE E FINANZA N. 9/2019
- Miele L., Sura A., Bontempo F., Fabi T., *Bilancio e reddito d'impresa*, IPSOA 2020
- Neri L., Russo A., *IFRS 16: diritto d'uso e misurazioni successive,* AMMINISTRAZIONE E FINANZA N. 9/2019
- RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI N. 2 APRILE-GIUGNO 2019- SEZIONE ATTUALITA', *Possibile l'abbandono dei principi contabili internazionali per gli intermediari finanziari non quotati*
- Rossi P., B*eni immateriali, asimmetrie informative e analisti finanziari: profili teorici, metodologie ed evidenze empiriche*, Edizioni Franco Angeli 2019
- Sostero U., Cerbioni F., Saccon C., *Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS,* MC GRAW-HILL EDUCATION, 2016

– Teodori C., *I principi contabili internazionali: caratteristiche, struttura, contenuto*, Giappichelli 2015

Articoli e normativa internazionale e nazionale

– Codice Civile, art. 2120 – *Disciplina del trattamento di fine rapporto*
– Codice Civile, art. 2357 – *Acquisto delle proprie azioni*
– Codice Civile, art. 2359 – *Società controllate e società collegate*
– Codice Civile, art. 2423 – *Redazione del bilancio*
– Codice Civile, art. 2423-bis – *Principi di redazione del bilancio*
– Codice Civile, art. 2424 – *Contenuto dello stato patrimoniale*
– Codice Civile, art. 2424 bis – *Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale*
– Codice Civile, art. 2426 – *Criteri di valutazione*
– Codice Civile, art. 2427 – *Contenuto della nota integrativa*
– Codice Civile, art. 2430 – *Riserva legale*
– Codice Civile, art. 2431 – *Sovrapprezzo delle azioni*
– International Accounting Standards, IAS 1 – *Presentazione del bilancio*, aggiornato 29 novembre 2019
– International Accounting Standards, IAS 2 – *Rimanenze,* 3 novembre 2008
– International Accounting Standards, IAS 7 – *Rendiconto finanziario*, 3 novembre 2008
– International Accounting Standards, IAS 16 – *Immobili, impianti e macchinari*, 3 novembre 2008
– International Accounting Standards, IAS 17 – *Leasing,* 3 novembre 2008
– International Accounting Standards, IAS 19 – *Benefici per i dipendenti*, ultima modifica dicembre 2012
– International Accounting Standards, IAS 20 – *Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica*, 3 novembre 2008
– International Accounting Standards, IAS 26 – *Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione*, 3 novembre 2008
– International Accounting Standards, IAS 28 – *Partecipazioni in società collegate e joint venture,* 3 novembre 2008

- International Accounting Standards, IAS 32 – *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio*, 3 novembre 2008
- International Accounting Standards, IAS 36 – *Riduzione di valore delle attività,* 3 novembre 2008
- International Accounting Standards, IAS 37 – *Accantonamenti, passività e attività potenziali*, aggiornato 2 novembre 2019
- International Accounting Standards, IAS 38 – *Attività immateriali*, 3 novembre 2008
- International Accounting Standards, IAS 40 – *Investimenti immobiliari*, 14 marzo 2018
- International Accounting Standards, IAS 41 – *Agricoltura,* 3 novembre 2008
- IFRS, *Conceptual Framework for Financial Reporting*, marzo 2018
- International Financial Reporting Standards, IFRS 5 – *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, 3 novembre 2008
- International Financial Reporting Standards, IFRS 9 – *Strumenti finanziari*, 22 marzo 2018
- International Financial Reporting Standards, IFRS 10 – *Bilancio consolidato*, 3 novembre 2008
- International Financial Reporting Standards, IFRS 11 – *Accordi a controllo congiunto*, 3 novembre 2008
- International Financial Reporting Standards, IFRS 13 – *Valutazione del fair value*, aggiornato 31 ottobre 2017
- International Financial Reporting Standards, IFRS 15 – *Ricavi proventi da contratti con i clienti,* settembre 2015
- International Financial Reporting Standards, IFRS 16 – *Leasing*, 31 ottobre 2017
- Organismo Italiano Contabilità, *Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS),* GUIDA 1 OTTOBRE 2015
- Organismo Italiano Contabilità, OIC 9 – *Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali*, dicembre 2016
- Organismo Italiano Contabilità, OIC 11 – *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio,* marzo 2018
- Organismo Italiano Contabilità, OIC 12 – *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio,* aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017

- Organismo Italiano Contabilità, OIC 13 – *Rimanenze*, 29 dicembre 2017
- Organismo Italiano Contabilità, OIC 14 – *Disponibilità liquide*, dicembre 2016
- Organismo Italiano Contabilità, OIC 15 – *Crediti*, dicembre 2016
- Organismo Italiano Contabilità, OIC 16 – *Immobilizzazioni materiali*, aggiornato al 29 dicembre 2017
- Organismo Italiano Contabilità, OIC 17 – *Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*, aggiornato al 29 dicembre 2017
- Organismo Italiano Contabilità, OIC 19 – *Debiti*, aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017
- Organismo Italiano Contabilità, OIC 20 – *Titoli di debito*, dicembre 2016
- Organismo Italiano Contabilità, OIC 21 – *Partecipazioni,* aggiornato al 29 dicembre 2017
- Organismo Italiano Contabilità, OIC 23 – *Lavori in corso su ordinazione*, agosto 2014
- Organismo Italiano Contabilità, OIC 24 – *Immobilizzazioni immateriali*, aggiornato al 29 dicembre 2017
- Organismo Italiano Contabilità, OIC 28 – *Patrimonio netto*, aggiornato 28 gennaio 2019
- Organismo Italiano Contabilità, OIC 31 – *Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto,* dicembre 2016
- Organismo Italiano Contabilità, OIC 32 – *Strumenti finanziari derivati*, aggiornato al 28 gennaio 2019
- Organismo Italiano Contabilità, OIC 33 - *Passaggio Ai Principi contabili nazionali,* marzo 2020
- Testo Unico Delle Imposte Sui Redditi, art. 102 comma 7

Sitografia

- Deloitte, *ANALISI IFRS 16 LEASES* url:https://www2.deloitte.com/it/it/pages/audit/solutions/ifrs-16---deloitte-italy---audit.html#
- Fondazione OIC, T*itoli non immobilizzati: chiarimenti sugli aspetti contabili relativi alla valutazione*

url: https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/principi-contabili-nazionali-e-internazionali/quotidiano/2019/04/30/titoli-non-immobilizzati-chiarimenti-aspetti-contabili-relativi-valutazione

- Manella G., *Leasing: nuovo IFRS 16 con impatti già sul bilancio 2018*
  url:https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2019/03/25/leasing-ifrs-16-impatti-bilancio-2018
- Membri comitato tecnico PWC ITALIA, *Bilancio: uno sguardo al futuro, principali differenze e analogie tra i principi contabili OIC e gli IFRS*
  url: https://www.pwc.com/it/it/publications/assets/docs/oic-2018.pdf
- Merlo M., *Il bilancio dell'azienda agricolo-forestale*
  url:http://intra.tesaf.unipd.it/pettenella/Corsi/EconomiaEstimo/Bilancio/Capitolo8Bilancio.pdf
- Ordine dei dottori commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino CORSO, *IFRS – International Financial Reporting Standards - IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*
  url: https://www.odcec.torino.it/public/convegni/con599.pdf
- Petruzzellis G., *Contratti di leasing: in vigore nuove modalità di contabilizzazione*, IPSOA
  url: https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/principi-contabili-nazionali-e-internazionali/quotidiano/2019/01/23/contratti-leasing-vigore-nuove-modalita-contabilizzazione
- Petruzzellis G., *IAS/IFRS: applicazione facoltativa per le società non quotate*
  url:https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2019/04/24/ias-ifrs-applicazione-facoltativa-societa-non-quotate
- Ravaccia M., *OIC: come contabilizzare la rivalutazione dei beni d'impresa*, Studio Gnudi e Associati
  url: https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/principi-contabili-nazionali-e-internazionali/quotidiano/2019/03/11/oic-contabilizzare-rivalutazione-beni-impresa
- Redazione Fisco e Tasse, *IFRS 16: Obbligo per IAS adopter nei bilanci 2019*
  url: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13554-ifrs-16-obbligo-per-ias-adopter-nei-bilanci-2019.html

– Redazione IPSOA, *IAS 28 partecipazioni in società collegate e joint venture: chiarimenti sul metodo del patrimonio netto*
url:https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/principi-contabili-nazionali-e-internazionali/quotidiano/2019/02/12/ias-28-partecipazioni-societa-collegate-joint-venture-chiarimenti-metodo-patrimonio-netto
– Roberto G., *La valutazione delle attività finanziarie*
url: https://people.unica.it/gianluigiroberto/files/2015/09/La-valutazione-delle-attività-finanziarie-1.pdf